



DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXIII

BARI, 22 AGOSTO 2002

N. 107

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 982

Comune di Lecce - Decadenza vincoli di P.R.G. ex art. 2 Legge 1187/68 - Variante P.R.G. per conferma di tipizzazioni di P.R.G. vigente - Delibere di C.S. n. 231/98 e di C.C. n. 82/01 - Area di proprietà dei Sigg. Luciana Silvana, Mancuso Antonio e Maria: foglio 229 p.lla 132.

Pag. 8156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 983

Comune di Lecce - Decadenza vincoli di P.R.G. ex art. 2 Legge 1187/68 - Variante P.R.G. per conferma di tipizzazioni di P.R.G. vigente - Delibere di C.S. n.

178/98 e di C.C. n. 80/01 - Area di proprietà dei Sig. Ferrante Nono foglio 229 p.lla 90 (parte) e 72.

Pag. 8161

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 984

Comune di Lecce - Decadenza vincoli di P.R.G. ex art. 2 Legge 1187/68 - Variante P.R.G. per conferma di tipizzazioni di P.R.G. vigente - Delibere di adozione di C.C. n.61 del 30.04.1999 - Area di proprietà dei Sigg. Greco Giuseppe e Doria Luigia - foglio 250 p.lla 219.

Pag. 8166

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 985

Comune di Lecce - Esecuzione sentenza TAR Puglia 1° Sez. Lecce n. 97/94 del 26.05.1993. Ricorso De Salvatore Anna Maria c/Comune di Lecce per ritipizzazione di terreno in catasto al foglio 148 p.lla 33. Variante al P.R.G.

Pag. 8170

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 988

Comune di Lecce - Esecuzione sentenza TAR Puglia - Sez. Lecce n. 271/92 del 04.07.1991. Ricorso proposto dalla Sig.ra Daniele Elisa c/Comune di Lecce per modifica comma 3 art. 113 delle N.T.A. del P.R.G. - Variante al P.R.G. di modifica comma 3 art. 113 delle N.T.A.

Pag. 8172

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2002, n. 1084

LL.RR. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordo di Programma per la realizzazione di impianti produttivi a carattere artigianale da parte del CO.SV.I.M. nel Comune di Cassano Murge.

Pag. 8175

Atti di organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2002, n. 493

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Barletta ai sensi della L.R. n. 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un opificio industriale da parte della Società "GLOBO.TEX S.R.L."

Pag. 8184

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2002, n. 494

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Barletta ai sensi della L.R. n. 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un opificio industriale da parte della PIERRO Riccardo.

Pag. 8185

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2002, n. 495

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15.12.2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Altamura ai sensi delle LL.RR. n. 34/94 e 8/98 per la realizzazione di un complesso produttivo in Altamura da parte della società "Giustino s.r.l."

Pag. 8186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 497

Decreto n. 267 del 19.04.2002. Approvazione Accordo di Programma ai sensi della L.R. n. 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un opificio agro-alimentare da parte della ditta: Soc. Coop. "OMEGA" a r.l. RETTIFICA.

Pag. 8187

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 8 agosto 2002, n. 696

POR Puglia 2000/2006 - FEOGA - Mis. 2.2 - Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale - Annualità 2000/20002 - Presa d'atto istruttoria effettuata dal Responsabile di misura 2.2 ed approvazione graduatorie provvisorie dei progetti con istruttoria favorevole ed ammissibili a finanziamento.

Pag. 8188

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 8 agosto 2002, n. 697

POR Puglia 2000/2006 - FEOGA - Mis. 2.2 - Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale - Annualità 2000/20002 - Presa d'atto istruttoria effettuata dal Responsabile di misura 2.2 ed approvazione elenco provvisorio dei progetti con istruttoria sfavorevole non ammissibili a finanziamento e da archiviare.

Pag. 8195

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE CACCIA E PESCA 8 agosto 2002, n. 56

POR PUGLIA 2000 - 2006 SFOP - ASSE IV Misura 4.12 - Sottomisura 4.12 B "Acquacoltura" - Presa d'atto istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti - Approvazione graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento.

Pag. 8210

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ANDRIA (Bari)

DELIBERA C.C. 18 giugno 2002, n. 40

Approvazione Piano di lottizzazione B 3.4.

Pag. 8217

COMUNE DI CAROVIGNO (Brindisi)

IL DIRIGENTE DELL'U.T.C

Approvazione variante Programma di Fabbricazione

Pag. 8218

COMUNE DI MOTTOLA (Taranto)

DECRETO 31 luglio 2002, n. 347

Esproprio.

Pag. 8219

COMUNE DI S. AGATA DI PUGLIA (Foggia)

DELIBERA C.C. 25 luglio 2002, n. 35

Approvazione definitiva P.P. zona CT

Pag. 8222

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)

Concorso pubblico per 1 posto di Dirigente Medico disciplina "Medicina Trasfusionale". Graduatoria.

Pag. 8222

A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)

Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico con incarico professionale della disciplina "Medicina Fisica e Riabilitazione" per i Servizi Territoriali di Riabilitazione. Graduatoria.

Pag. 8223

COMUNE DI MIGGIANO (Lecce)

Avviso pubblico per la formazione dell'elenco, imprese per licitazioni private semplificate anno 2002.

Pag. 8223

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (Foggia)

Concorso pubblico per rilascio n. 5 licenze per il servizio noleggio con conducente.

Pag. 8223

APPALTI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Avviso di gara per l'appalto dei lavori di allargamento e rettifica della S.P. n. 66 Ugento-Taurisano.

Pag. 8224

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Avviso di gara per l'appalto dei lavori di completamento dell'Istituto Professionale per i Servizi Sociali di Nardò.

Pag. 8230

COMUNE DI ASCOLI SATTRIANO (Foggia)

Avviso di asta pubblica per la vendita di n. 2 lotti di terreno proprietà comunale.

Pag. 8234

COMUNE DI GALATONE (Lecce)

Avviso di gara per lavori di bonifica ex discarica R.S.U. località Vorelle.

Pag. 8235

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (Bari)

Avviso di gara lavori di costruzione delle urbanizzazioni primarie in zona PIP D/2 del Sub Comparto 3".

Pag. 8240

COMUNE DI SANARICA (Lecce)

Avviso di gara per lavori di completamento Rete Fognatura Nera Zona P.I.P.

Pag. 8240

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI (Bari)

Avviso di gara realizzazione infrastrutture nella Z.I. comparto Alfa.

Pag. 8241

AVVISI

IVPC6 s.r.l. AVELLINO

Rende noto la "Realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica a 20 Kv in cavo sotterraneo per il vettore dell'energia elettrica prodotta dal campo eolico nel Comune di Celle S. Vito.

Pag. 8242

AZZARONE ANGELA - VIESTE (Foggia)

Richiesta di Pronuncia di Compatibilità Ambientale.

Pag. 8243

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio Regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 982

Comune di Lecce - Decadenza vincoli di P.R.G. ex art. 2 Legge 1187/68 - Variante P.R.G. per conferma di tipizzazioni di P.R.G. vigente - Delibere di C.S. n. 231/98 e di C.C. n. 82/01 - Area di proprietà dei Sigg. Luciana Silvana, Mancuso Antonio e Maria: foglio 229 p.lla 132.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n.3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

I sigg. Luciani Silvana, Mancuso Antonio e Mancuso Maria, comproprietari di un terreno riportato in catasto al foglio 229 p.lla 132, classificato dal P.R.G. vigente come zona F/11 “attrezzature per l'istruzione (scuola dell'infanzia e dell'obbligo), con nota in data 02.08.1995 prot. n. 042752 del 15.09.1995 hanno richiesto all'Amm.ne com.le la ritipizzazione urbanistica dell'arca in parola, per avvenuta decadenza dei vincoli urbanistici per decorrenza del termine quinquennale di validità stabilito dall'art.2 della legge 1187/68. Con ricorso n. 3074/95 del 04.10.1995 ancora gli stessi proprietari, visto il silenzio tenuto dall'amm.ne com.le alla precedente richiesta innanzi citata, hanno impugnato l'implicito diniego.

Successivamente, il TAR Puglia - Sez. di Lecce prima con ordinanza n. 1/96 ha accolto la domanda incidentale di sospensione nei limiti del silenzio rifiuto e poi con ordinanza n. 671/96 ha intimato al Comune di Lecce di dare esecuzione al provvedimento cautelare di cui sopra adottando i conseguenziali provvedimenti.

Il Comune di Lecce, visti gli innumerevoli ricorsi prodotti anche da altri proprietari di aree interessate da vincoli di P.R.G. preordinati all'espropriazione, con delibera n. 80 del 03.03.1997 ha fissato i criteri per la riqualificazione urbanistica di tali aree.

Nella relazione di accompagnamento alla delibera di C.C. n. 80/97, redatta dall'Ufficio di P.R.G. comunale, partendo da analisi e verifiche delle previsioni del Piano vigente riguardo al fabbisogno di standard in rapporto all'andamento demografico e alla consistenza delle aree già utilizzate c/o ancora utilizzabili, si giunge alla conclusione che la conferma di tali aree soddisferebbe la dotazione minima di aree per servizi fissata dal P.R.G. (22,5 mq/ab).

Inoltre, nella stessa relazione si riscontra che il dimensionamento generale del settore residenziale è largamente sufficiente, in quanto la proiezione demografica calcolata dal Piano all'anno 1997 (nel periodo quindicinale di dimensionamento del P.R.G.) pari a 107.407 di abitanti non è stata ancora raggiunta, ancora si diviene alla considerazione che “non esiste alcuna necessità di aumento di aree edificabili da destinare alla residenza né attuale né di previsione all'interno del territorio comunale”.

Nella fattispecie il Commissario Straordinario, per quanto riguarda l'arca in questione, con deliberazione n. 231 del 28.01.1998 ha adottato la Variante al P.R.G. confermando la tipizzazione del Piano vigente come zona omogenea F/11 “attrezzature per l'istruzione (scuola dell'infanzia e dell'obbligo)” regolamentata dall'art. 89 della N.T.A. di P.R.G.

Tale Variante è costituita dagli elaborati di seguito elencati:

Tav. n. 1 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. C11-zonizzazione

Tav. n. 2 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. D11 - calcolo delle aree;

Tav. n. 3 - Stralcio planimetria catastale con ubicazione dell'area;

Tav. n. 4 - Individuazione dell'area su rilievo aereofotogrammetrico;

Tav. n. 5 - Documentazione fotografica.

La Variante in questione è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risulta presentata alcuna osservazione come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

Successivamente con deliberazione n. 82 del 15.06.2001 di modifica ed integrazione della delibera di C.S. n. 231 del 28.01.1998, il Consiglio Comunale di Lecce, nel confermare quanto stabilito con delibera di C.S. n. 231/98, ha deciso anche di riconoscere al proprietario "un equo indennizzo" in funzione del procrastinarsi del medesimo vincolo, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 24/99.

La Variante è stata sottoposta, ai sensi della L.R. n. 56/80, all'istruttoria del S.U.R. e all'esame del C.U.R. che rispettivamente, con relazioni n. 18 del 04.07.2001 e n. 2 del 01.02.2002 e con pareri n. 34/2001 del 19.07.2001 e n. 8/2002 del 28.02.2002, hanno ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle relazioni del S.U.R. n. 18 del 04.07.2001 e n. 2 del 01.02.2002 e dei pareri del C.U.R. n. 34/2001 del 19.07.2001 e n. 8/2002 del 28.02.2002, parti integranti del presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva della Variante al P.R.G. per conferma della tipizzazione del P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei sigg. Luciani Silvana, Mancuso Antonio e Mancuso Maria, riportato in catasto al foglio 229 p.la 132, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici".

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR n. 28/01"

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la Variante al P.R.G. per conferma della tipizzazione del P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei sigg. Luciani Silvana, Mancuso Antonio e Mancuso Mania, riportato in catasto al foglio 229 p.la 132, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 231 del 28.01.1998 e di C.C. n. 82 del 15.06.2001; il tutto per le motivazioni contenute nelle relazioni del S.U.R. n. 18 del 04.07.2001 e n. 2 del 01.02.2002 e nei pareri del C.U.R. n. 334/2001 del 19.07.2001 e n. 8/2002 del 28.02.2002, parti integranti del presente provvedimento.
- DI PRENDERE ATTO che non risulta prodotta alcuna osservazione avverso la stessa delibera di adozione, come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 28/2/2002

Componenti n. 20

Presenti n. 16

PARERE N. 8/2002

OGGETTO: LECCE - Var. PRG per decadenza vincoli, area ditta LUCIANI S. + 2 (fg.229, p.lla 132).

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.R. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria aggiuntiva del SUR n. 2/2002;

UDITO il relatore (Ing. Claudio CONVERSANO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria aggiuntiva del SUR n. 2/2002.

Il Relatore
Ing. Claudio Conversano

Il Presidente della Seduta
Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario
Geom. E. Moretti

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica
ed Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

RELAZIONE S.U.R.

**AGGIUNTIVA ALLA RELAZIONE S.U.R.
n. 34 del 17.10.2001**

OGGETTO: LECCE - Decadenza Vincoli di P.R.G. ex art. 2 legge 1187/68

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente - Delibera di adozione di C.S. n. 231 del 28.01.1998 e di C.C. n. 82 del 15.06.2001 - Area di proprietà dei sigg. Luciani Silvana,

Mancuso Antonio e Mancuso Maria - foglio 229 p.la 132

Con delibera n. 231 del 28.01.1998 il Commissario Straordinario di Lecce ha adottato la Variante al PRG relativa all'area di proprietà dei sigg. Luciani Silvana, Mancuso Antonio e Mancuso Maria - foglio 229 p.la 132.

Con relazione n. 18 del 04.07.2001, a cui si rimanda, il S.U.R. ha ritenuto la "Variante" in questione, dal punto di vista tecnico-urbanistico meritevole di approvazione.

Successivamente sulla stessa "Variante" si è espresso favorevolmente il C.U.R. con parere n. 34 del 19.07.2001.

Con la presente relazione aggiuntiva si prende in esame la deliberazione n. 82 del 15.06.2001 di modifica ed integrazione della delibera di C.S. n. 231 del 28.01.1998, con cui il Consiglio Comunale di Lecce, nel confermare quanto stabilito con delibera di C.S. n. 231/98, ha deciso anche di riconoscere ai proprietari "un equo indennizzo" in funzione del procrastinarsi del medesimo vincolo, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato Ad. Pien. n. 24/99.

Ciò premesso, questo Ufficio prende atto delle determinazioni comunali di cui alla delibera di C.C. n. 82/2001 condividendone i contenuti.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per le determinazioni di competenza.

Il Funzionario
Arch. Vito Laricchiuta

Il Dirigente
Ing. Nicola Giordano

REGIONE PUGLIA

Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 19/7/2001

Componenti n. 20

Presenti n. 13

PARERE N. 34/2001

OGGETTO: LECCE - Var. PRG per decadenza vincoli, area ditta Luciani S. + 2. Delib. CS n. 231/98.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 18 del 04/07/2001;

UDITO il relatore (Ing. Claudio CONVERSANO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 18 del 04/07/2001.

Il Relatore
Ing. Claudio Conversano

Il Presidente della Seduta
Ass. Enrico Santaniello

Il Segretario
Geom. E. Moretti

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica ed Assetto
del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

RELAZIONE S.U.R.

OGGETTO: LECCE - Decadenza Vincoli di P.R.G. ex art. 2 legge 1187/68 Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente - Delibera di adozione di C.S. n. 231 del 28.01.1998 - Area di proprietà dei sigg. Luciani Silvana, Mancuso Antonio e Mancuso Maria - foglio 229 p.lla 132

Con delibera n. 231 del 28/01/1998 il Commissario Straordinario di Lecce ha adottato la Variante al PRG relativa all'area di proprietà dei sigg. Luciani Silvana, Mancuso Antonio e Mancuso Maria - foglio 229 p.lla 132 - costituita dagli elaborati di seguito elencati:

Tav. n. 1 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. C 11 - zonizzazione;

Tav. n. 2 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. D11 calcolo delle aree;

Tav. n. 3 - Stralcio planimetria catastale con ubicazione dell'area;

Tav. n. 4 - Individuazione dell'area su rilievo aereofitogrammetrico;

Tav. n. 5 - Documentazione fotografica.

La Variante in questione è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risulta presentata alcuna osservazione come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

I sigg. Luciani Silvana, Mancuso Antonio e Mancuso Maria, comproprietari di un terreno ricadente nel perimetro urbano del Comune di Lecce alla via Cerere quartiere Stadio, riportato in catasto al foglio 229 p.lla 132, classificato dal P.R.G. vigente come zona F/11 ilattezzature per l'istruzione (scuola deH'infanzia e dell'obbligo)", con nota in data 02.08.1995 prot. n.042752 del 15.09.1995 hanno richiesto all'Amm.ne com.le la ritipizzazione urbanistica dell'area in parola, per avvenuta decadenza dei vincoli urbanistici per decorrenza del termine quinquennale di validità stabilito dall'art.2 della legge 1187/68. Con ricorso n. 3074/95 del 04.10.1995 ancora gli stessi proprietari, visto il silenzio tenuto dall'amm.ne com.le alla precedente richiesta innanzi citata, hanno impugnato l'implicito diniego.

Successivamente, il TAR Puglia - Sez. di Lecce prima con ordinanza n. 1/96 ha accolto la domanda incidentale di sospensione nei limiti del silenzio rifiuto e poi con ordinanza n. 671/96 ha intimato al Comune di Lecce di dare esecuzione al provvedimento cautelare di cui sopra adottando i conseguenziali provvedimenti.

Il Comune di Lecce, visti gli innumerevoli ricorsi prodotti anche da altri proprietari di aree interessate da vincoli di P.R.G. preordinati all'espropriazione, con delibera n. 80 del 03.03.1997 ha fissato i criteri per la riqualificazione urbanistica di tali aree.

Nella relazione di accompagnamento alla delibera di C.C. n. 80/97 redatta dall'Ufficio di P.R.G.

comunale, partendo da analisi e verifiche delle previsioni del Piano vigente riguardo al fabbisogno di standards in rapporto all'andamento demografico e alla consistenza delle aree già utilizzate e/o ancora utilizzabili, si giunge alla conclusione che la conferma di tali aree soddisferebbe la dotazione minima di aree per servizi fissata dal P.R.G. (22,5 mq/ab).

Inoltre, la stessa relazione riscontra che il dimensionamento generale del settore residenziale è largamente sufficiente, in quanto la proiezione demografica calcolata dal Piano all'anno 1997 (fine periodo quindicennale di dimensionamento del P.R.G.) pari a 107.407 di abitanti non risulta ancora raggiunta; e quindi si addivene alla considerazione che "non esiste alcuna necessità di aumento di aree edificabili da destinare alla residenza né attuale né di previsione all'interno del territorio comunale".

In sintesi le direttive di cui alla citata delibera di C.C. n. 80/97 possono riassumersi in "reiterazione motivata dei vincoli sulle aree che non risultino definitivamente compromesse e riclassificazione di quelle compromesse, fatti salvi gli adempimenti specifici sulle singole aree oggetto di contenzioso giurisprudenziale".

Nella fattispecie il Commissario Straordinario, per quanto riguarda l'area in questione, classificata come zona F/11 "attrezzature per l'istruzione (scuola dell'infanzia e dell'obbligo)", visto il contesto edilizio del quartiere "Stadio" fortemente edificato definito da strade esistenti ed urbanizzate, tenuto conto anche del grave deficit di aree pubbliche esistente nel contiguo quartiere "Mazzini", con la deliberazione già citata n. 231 del 28.01.1998 ha adottato la Variante al P.R.G. confermando la tipizzazione vigente come zona omogenea F/11 "attrezzature per l'istruzione (scuola dell'infanzia e dell'obbligo)" regolamentata dall'art. 89 della N.T.A. di P.R.G. con la seguente ulteriore motivazione: "in quanto tutte le aree destinate a servizi pubblici di quartiere all'interno del "quartiere Stadio" sono indispensabili ed indilazionabili, in quanto concorrono alla formazione dello standards di P.R.G., e ciò indipendentemente dalla loro utilizzazione, e quindi, dalla funzionalità ed utilizzo in relazione alla realtà sociale ed urbanistica del comprensorio".

Ciò premesso, ed entrando nel merito specifico delle determinazioni contenute nella Variante al

PRG di che trattasi, questo Ufficio rappresenta quanto segue.

Come è noto la problematica della caducazione dei vincoli di PRG, sia procedurali che preordinati alla espropriazione, conseguente alla legge 19 novembre 1968 n. 1187, risulta ampiamente e a più riprese discussa dal Consiglio di Stato.

Lo stesso C. di S. è addivenuto alla conclusione (vedasi decisione n. 7 della adunanza plenaria del 2 aprile 1984) che "poiché i Comuni sono obbligati a dotarsi di uno strumento urbanistico generale che copra l'intero territorio, la situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni di Piano è per sua natura provvisoria, essendo destinata a durare fino alla obbligatoria integrazione del piano (o programma di fabbricazione), divenuta parzialmente inoperante".

In relazione alla questione di cui trattasi, originata proprio dalla caducazione dei vincoli, preordinati alla espropriazione gravanti sull'area oggetto di Atto Stragiudiziale da parte dei proprietari, con la delibera in questione il Commissario Straordinario ha inteso integrare il P.R.G. di Lecce nelle parti con destinazione d'uso pubblico caducata.

A tal proposito v'è innanzitutto da rilevare che se da un lato non può negarsi al privato il diritto di edificare sulle aree di proprietà (a tempo indeterminato e senza indennizzo, come peraltro evidenziato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999), d'altro canto vanno altresì valutate le singole situazioni che si prospettano, e ciò con riferimento ai profili di tutela dell'interesse pubblico insiti nel disegno urbano complessivo di uno strumento urbanistico generale vigente.

In particolare, nel caso di specie, le determinazioni adottate si basano su una lettura specifica del contesto urbanistico nel quale le aree di cui trattasi sono inserite, con verifica della necessità del mantenimento delle destinazioni d'uso pubblico e della inopportunità di un nuovo carico residenziale.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ritiene che la "Variante al PRG relativa all'area di proprietà dei Sigg.ri Luciani Silvana, Mancuso Antonio e Mancuso Maria - foglio 229 p.la 132, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, dal punto di vista tecnico-urbanistico, sia meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate dall'Amm.ne Com.le di Lecce e in questa sede condivise.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per le determinazioni di competenza.

Il Funzionario
Arch. Vito Laricchiuta

Il Dirigente
Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 983

Comune di Lecce - Decadenza vincoli di P.R.G. ex art. 2 Legge 1187/68 - Variante P.R.G. per conferma di tipizzazioni di P.R.G. vigente - Delibere di C.S. n. 178/98 e di C.C. n.80/01 - Area di proprietà dei Sig. Ferrante Nono foglio 229 p.lla 90 (parte) e 72.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 0 1.02.1990.

Il sig. Ferrante Nono, proprietario di un terreno ricadente nel perimetro urbano del Comune di Lecce, riportato in catasto al foglio 229 p.lle 90 (parte) e 72, classificato dal P.R.G. vigente come zona F/11 z.attrezzature per Istruzione (scuola dell'infanzia e dell'obbligo-, con diffida in data 02.03.1995 prot. n.012334 del 03.03.1995 ha chiesto all'Amm.ne com.le la ritipizzazione urbanistica dell'arca in parola. per avvenuta decadenza dei vincoli urbanistici per decorrenza del termine quinquennale di validità stabilito dall'art. 2 della legge 1187/68.

Con ricorso n. 1922/96 del 25.06.1996 notificato il 04.07.1996 lo stesso proprietario ha giurisdizionalmente impugnato il diniego implicito nel silenzio tenuto dall'Amm.ne Com.le.

Con ordinanza n. 851/96 il TAR Puglia ha accolto la domanda incidentale di sospensione nei limiti del silenzio rifiuto e con successiva ordinanza n. 1303/96 ha prescritto al Comune di Lecce di dare esecuzione al provvedimento cautelare di cui sopra, adottando i consequenziali provvedimenti.

Il Comune di Lecce, visti gli innumerevoli ricorsi prodotti anche da altri proprietari di aree interessate da vincoli di P.R.G. preordinati all'espropriazione, con delibera n. 80 del 03.03.1997 ha fissato i criteri per la riqualificazione urbanistica di tali aree.

Nella relazione di accompagnamento alla delibera di C.C. n. 80/97, redatta dall'Ufficio di P.R.G. comunale, partendo da analisi e verifiche delle previsioni del Piano vigente riguardo al fabbisogno di standard in rapporto all'andamento demografico e alla consistenza delle aree già utilizzate e/o ancora utilizzabili, si giunge alla conclusione che la conferma di tali aree soddisferebbe la dotazione minima di aree per servizi fissata dal P.R.G. (22,5 mq/ab).

Inoltre, nella stessa relazione si riscontra che il dimensionamento generale del settore residenziale è largamente sufficiente, in quanto la proiezione demografica calcolata dal Piano all'anno 1997 (nel periodo quindicinale di dimensionamento del P.R.G.) pari a 107.407 di abitanti non è stata ancora raggiunta; ancora si addivene alla considerazione che 4' non esiste alcuna necessità di aumento di aree edificabili da destinare alla residenza né attuale né di previsione all'interno del territorio comunale”.

Nella fattispecie il Commissario Straordinario, per quanto riguarda l'arca in questione, con la deliberazione già citata n. 178 del 09.01.1998 ha adottato la Variante al P.R.G. confermando la tipizzazione del Piano vigente come zona F/11 “attrezzature per l'istruzione (scuola dell'infanzia e dell'obbligo”, regolamentata dall'art. 89 delle N.T.A. di P.R.G.

Tale Variante è costituita dagli elaborati di seguito elencati:

Tav. n. 1 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. C11 - Zonizzazione;

Tav. n. 2 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. D11 - calcolo delle aree;

Tav. n. 3 - 4 - Individuazione dell'area su tralcio di tavole di P.P.A. 1:5.000 con raggio di influenza delle attrezzature scolastiche: scuole materne e scuole elementari;

Tav. n. 5 - Stralcio planimetria catastale con ubicazione dell'area;

Tav. n. 6 - Individuazione dell'area su rilievo aereofotogrammetrico;

Tav. n. 7 - Documentazione fotografica.

La Variante è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa risulta presentata una osservazione. a firma degli credi Ferrante Nono, respinta poi dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 09.11.1998.

Successivamente con deliberazione n.80 del 15.06.2001 di modifica ed integrazione della delibera di C.S. n. 178 del 09.01.1998, il Consiglio Comunale di Lecce, nel confermare quanto stabilito con delibera di C.S. n. 178/98, ha deciso anche di riconoscere al proprietario “un equo indennizzo” in funzione del procrastinarsi del medesimo vincolo, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 24/99.

La Variante è stata sottoposta, ai sensi della L.R. n. 56/80, all’istruttoria del S.U.R. e all’esame del C.U.R. che rispettivamente, con relazioni n. 35 del 17.10.2001 e n. 3 del 01.02.2002 e con pareri n.52/2001 del 22.11.2001 e n.9/2002 del 28.02.2002, hanno ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

In ordine all’osservazione prodotta, si propone alla G.R., sulla scorta delle relazioni del S.U.R. e di pareri del C.U.R., innanzi citati, il rigetto nei limiti e nei termini di cui al parere del S.U.R. n. 35/01.

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle relazioni del S.U.R. n. 35 del 17.10.2001 e n. 3 del 01.02.2002 e dei pareri del C.U.R. n. 52/2001 del 22.11.2001 e n.9/2002 del 28.02.2002, parti integranti del presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale l’approvazione definitiva della Variante al P.R.G. per conferma della tipizzazione del P.R.G. vigente sull’area di proprietà del sig. Ferrante Nono - foglio 229 p.lle 90 (parte) e 72, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici””.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definita dall’art. 4 comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LR n. 28/01

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico

degli Enti per i citi debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione”.

L’Assessore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la Variante al P.R.G. per conferma della tipizzazione del P.R.G. vigente sull’area di proprietà dei sig. Ferrante Nono - foglio 229 p.lle 90 (parte) e 72, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 178 del 09.01.1998 e di C.C. n. 80 del 15.06.2001; il tutto per le motivazioni contenute nelle relazioni del S.U.R. n. 35 del 17.10.2001 e n. 3 del 01.02.2002 e nei pareri del C.U.R. n. 52/2001 del 22.11.2001 e n. 9/2002 del 28.02.2002, parti integranti del presente provvedimento,
- DI DECIDERE, in ordine all’osservazione prodotta avverso la stessa delibera di adozione, in conformità a quanto prospettato nella relazione del S.U.R. n. 35 del 17.10.2001 e del parere del C.U.R. n. 52/2001 del 22.11.2001, qui in toto condivisi.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 22/11/2001

Componenti n. 20 Presenti n. 15

PARERE N. 52/2001

OGGETTO: LECCE - Var. PRG per decadenza vincoli, area ditta FERRANTE N. (fg. 229, p.lle 90-72).

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 35/2001;

UDITO il relatore (Ing. Claudio CONVERSANO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 35/2001.

Il Relatore
Ing. Claudio Conversano

Il Presidente della Seduta
Ass. Enrico Santaniello

Il Segretario
Geom. E. Moretti

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica ed Assetto
del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

RELAZIONE S.U.R.

OGGETTO: LECCE - Decadenza Vincoli di P.R.G. ex art. 2 legge 1187/68

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente - Delibera di adozione di C.S. n. 178 del 09.01.1998 - Area di proprietà dei sig. Ferrante Nono - foglio 229 p.lle 90 (parte) e 72

Con delibera n. 178 del 09.01.1998 il Commissario straordinario di Lecce ha adottato la Variante al PRG, relativa all'area di proprietà dei sig. Ferrante Nono - foglio 229 p.lle 90 (parte) e 72 -, costituita dagli elaborati di seguito elencati:

Tav. n. 1 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. C11 - zonizzazione;

Tav. n. 2 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. D11 - calcolo delle aree;

Tav. n. 3 - 4 - Individuazione dell'area su stralcio di tavole di P.P.A. 1:5.000 con raggio di influenza delle attrezzature scolastiche: scuole materne e scuole elementari;

Tav. n. 5 - Stralcio planimetria catastale con ubicazione dell'area;

Tav. n. 6 - Individuazione dell'area su rilievo aereofotogrammetrico;

Tav. n. 7 - Documentazione fotografica.

La Variante in questione è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa risulta presentata una osservazione, a firma degli eredi Ferrante Nono, respinta poi dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 09.11.1998.

Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

Il sig. Ferrante Nono, proprietario di un terreno ricadente nel perimetro urbano del Comune di Lecce, riportato in catasto al foglio 229 p.lle 90 (parte) e 72, classificato dal P.R.G. vigente come zona F/11 "attrezzature per l'istruzione (scuola dell'infanzia e dell'obbligo)", con diffida in data 02.03.1995 prot. n. 012334 del 03.03.1995 ha chiesto all'Amm.ne com.le. la ritipizzazione urbanistica dell'area in parola, per avvenuta decadenza dei vincoli urbanistici per decorrenza del termine quinquennale di validità stabilito dall'art. 2 della legge 1187/68.

Con ricorso n. 1922/96 del 25/6/1996 notificato il 4/7/1996 lo stesso proprietario ha giurisdizional-

mente impugnato il diniego implicito nel silenzio tenuto dall'Amm.ne Com.le.

Con ordinanza n. 851/96 il TAR Puglia ha accolto la domanda incidentale di sospensione nei limiti del silenzio rifiuto.

Con successiva ordinanza TAR n. 1303/96, è stato ordinato al Comune di Lecce di dare esecuzione al provvedimento cautelare di cui sopra, adottando i consequenziali provvedimenti.

Il Comune di Lecce, visti gli innumerevoli ricorsi prodotti anche da altri proprietari di aree interessate da vincoli di P.R.G. preordinati all'espropriazione, con delibera n. 80 del 03.03.1997 ha fissato i criteri per la riqualificazione urbanistica di tali aree.

Nella relazione di accompagnamento alla delibera di C.C. n. 80/97 redatta dall'Ufficio di P.R.G. comunale, partendo da analisi e verifiche delle previsioni del Piano vigente riguardo al fabbisogno di standards in rapporto all'andamento demografico e alla consistenza delle aree già utilizzate e/o ancora utilizzabili, si giunge alla conclusione che la conferma di tali aree soddisferebbe la dotazione minima di aree per servizi fissata dal P.R.G. (22,5 mq/ab).

Inoltre, la stessa relazione riscontra che il dimensionamento generale del settore residenziale è largamente sufficiente, in quanto la proiezione demografica calcolata dal Piano all'anno 1997 (nel periodo quindicinale di dimensionamento del P.R.G.) pari a 107.407 di abitanti non è stata ancora raggiunta; ancora si addivene alla considerazione che "non esiste alcuna necessità di aumento di aree edificabili da destinare alla residenza né attuale né di previsione all'interno del territorio comunale".

Per quanto sopra le direttive di cui alla citata delibera di C.C. n. 80/97 possono sinteticamente riassumersi in "reiterazione motivata dei vincoli sulle aree che non risultino definitivamente compromesse e riclassificazione di quelle compromesse, fatti salvi gli adempimenti specifici sulle singole aree oggetto di contenzioso giurisdizionale".

Nella fattispecie il Commissario Straordinario, per quanto riguarda l'area in questione, con la delibera già citata n. 178 del 09.01.1998 ha adottato la variante al P.R.G. vigente confermando la tipizzazione del Piano vigente come zona F/11 "attrezzature per l'istruzione (scuola dell'infanzia e dell'obbligo", regolamentata dall'art. 89 delle

N.T.A. di P.R.G. affermando che l'area di cui trattasi con tale destinazione d'uso è indispensabile ed insostituibile, in quanto concorre alla formazione dello standards di P.R.G.

Per quanto riguarda poi l'osservazione presentata dagli eredi del proprietario contro la determinazione assunta con la delibera di C.S. n. 178/1998 di reiterazione del vincolo, ritenuta dagli stessi priva di congrua motivazione e non comportante il "compenerarsi dell'interesse pubblico con l'interesse privato", il Consiglio Comunale con la delibera già citata n. 65 del 09.11.1998 ha rigettato tale osservazione, considerata "per contenuto e finalità di natura privatistica ed in contrasto con i criteri di impostazione del P.R.G."

Ciò premesso, ed entrando nel merito specifico delle determinazioni contenute nella variante al PRG di che trattasi, questo Ufficio rappresenta quanto segue.

Come è noto la problematica della caducazione dei vincoli di PRG, sia procedurali che preordinati alla espropriazione, conseguente alla legge 19 novembre 1968 n. 1187, risulta ampiamente e a più riprese discussa dal Consiglio di Stato.

Lo stesso C. di S. è addivenuto alla conclusione (vedasi decisione n. 7 della adunanza plenaria del 2 aprile 1984) che "poiché i Comuni sono obbligati a dotarsi di uno strumento urbanistico generale che copra l'intero territorio, la situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni di Piano è per sua natura provvisoria, essendo destinata a durare fino alla obbligatoria integrazione del piano (o programma di fabbricazione), divenuta parzialmente inoperante".

In relazione alla questione di cui trattasi, originata proprio dalla caducazione dei vincoli preordinati alla espropriazione gravanti sull'area oggetto di Atto Stragiudiziale da parte dei proprietari, con la delibera in questione il Commissario Straordinario ha inteso integrare il P.R.G. di Lecce nelle parti con destinazione d'uso pubblico caducata.

A tal proposito v'è innanzitutto da rilevare che se da un lato non può negarsi al privato il diritto di edificare sulle aree di proprietà (a tempo indeterminato e senza indennizzo, come peraltro evidenziato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999), d'altro canto vanno altresì valutate le singole situazioni che si prospettano, e ciò con riferimento ai profili di tutela dell'interesse pubblico

insiti nel disegno urbano complessivo di uno strumento urbanistico generale vigente.

In particolare, nel caso di specie, le determinazioni adottate si basano sulla ritenuta indispensabilità ed indilazionabilità di tale destinazione per servizi pubblici, in quanto concorrente alla formazione dello standard di PRG e dell'inopportunità di qualsiasi un nuovo carico residenziale.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ritiene che la "Variante al PRG relativa all'area di proprietà dei sig. Ferrante Nono - foglio 229 p.ile 90 (parte) e 72 -, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, dal punto di vista tecnico-urbanistico, sia meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate dall'Amm.ne Com.le di Lecce e in questa sede condivise.

Ancora, per quanto riguarda l'osservazione presentata dagli stessi proprietari e controdedotta in sede comunale con delibera di C.C. n. 65 del 09.11.1998 con esito negativo, si condividono in questa sede le motivazioni del rigetto.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per le determinazioni di competenza.

Il Funzionario
Arch. Vito Laricchiuta

Il Dirigente
Ing. Nicola Giordano

REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 28/2/2002

Componenti n. 20

Presenti n. 16

PARERE N. 9/2002

OGGETTO: LECCE - Var. PRG per decadenza vincoli, area ditta FERRANTE I. (fg. 229, p.ile 90-72).

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti

alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria aggiuntiva del SUR n. 312002;

UDITO il relatore (Ing. Claudio CONVERSANO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria aggiuntiva del SUR n. 3/2002.

Il Relatore
Ing. Claudio Conversano

Il Presidente della Seduta
Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario
Geom. E. Moretti

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica ed Assetto
del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

RELAZIONE S.U.R.
AGGIUNTIVA ALLA RELAZIONE S.U.R.
n. 35 del 17.10.2001

OGGETTO: LECCE - Decadenza Vincoli di P.R.G. ex art. 2 legge 1187/68

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente - Delibera di adozione di C.S. n. 178 del 09.01.1998 e di C.C. n. 80 del 15.06.2001 - Area di proprietà dei sig. Ferrante Nono - foglio 229 p.ile 90 (parte) e 72

Con delibera n. 178 del 09.01.1998 il Commissario Straordinario di Lecce ha adottato la Variante al PRG relativa all'area di proprietà dei sig. Ferrante Nono foglio 229 p.ile 90 (parte) e 72.

Con relazione n. 35 del 17.10.2001, a cui si rimanda, il S.U.R. ha ritenuto la "Variante" in questione, dal punto di vista tecnico-urbanistico meritevole di approvazione.

Successivamente sulla stessa "Variante" si è espresso favorevolmente il C.U.R. con parere n. 52 del 20.1.1.2001.

Con la presente relazione aggiuntiva si prende in esame la deliberazione n. 80 del 15.06.2001 di modifica ed integrazione della delibera di C.S. n. 178 del 09.01.1998, con cui il Consiglio Comunale di Lecce, nel confermare quanto stabilito con delibera di C.S. n. 178/98, ha deciso anche di riconoscere al proprietario "un equo indennizzo" in funzione dei procrastinarsi del medesimo vincolo, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 24/99.

Ciò premesso, questo Ufficio prende atto delle determinazioni comunali di cui alla delibera di C.C. n. 80/2001 condividendone i contenuti.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per le determinazioni di competenza.

Il Funzionario
Arch. Vito Laricchiuta

Il Dirigente
Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 984

Comune di Lecce - Decadenza vincoli di P.R.G. ex art. 2 Legge 1187/68 - Variante P.R.G. per conferma di tipizzazioni di P.R.G. vigente - Delibere di adozione di C.C. n.61 del 30.04.1999 - Area di proprietà dei Sigg. Greco Giuseppe e Doria Luigia - foglio 250 p.la 219.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale cori delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

I sigg. Greco Giuseppe e Doria Luigia, proprietari di un terreno ricadente nel perimetro urbano del Comune di Lecce, riportato In catasto al foglio - foglio 250 p.la 219, classificato dal P.R.G. vigente come zone F/14-15 "verde attrezzato" e "verde sportivo", con istanza in data 19.05.1995 prot. n. 24721 del 19.05.1995 e successiva diffida del 30.06.1995 prot. n. 5969 dell'11.07.1995 hanno chiesto all'Amm.ne com.le la ritipizzazione urbanistica dell'area in parola, per avvenuta decadenza dei vincoli urbanistici per decorrenza del termine quinquennale di validità stabilito dall'art. 2 della legge 1187/68.

Con ricorso n. 2916/95 del 02.10.1995, notificato il 06.10.1995 prot. 46828, ancora gli stessi proprietari, visto il silenzio tenuto dall'Amm.ne com.le alla richiesta innanzi citata, hanno impugnato l'implicito diniego.

Successivamente, il TAR Puglia - Sez. di Lecce con ordinanza n.925/95 ha accolto la domanda cautelare di sospensiva, relativamente all'obbligo per l'Amm.ne di pronunciarsi sull'istanza.

Il Comune di Lecce, visti gli innumerevoli ricorsi prodotti anche da altri proprietari di aree interessate da vincoli di P.R.G. preordinati all'espropriazione, con delibera n. 80 del 03.03.1997 ha fissato criteri per la riqualificazione urbanistica di tali aree.

Nella relazione di accompagnamento alla delibera di C.C. n. 80/97, redatta dall'Ufficio di P.R.G. comunale, partendo da analisi e verifiche delle previsioni del Piano vigente riguardo al fabbisogno di standard in rapporto all'andamento demografico e alla consistenza delle aree già utilizzate e/o ancora utilizzabili, si giunge alla conclusione che la conferma di tali aree soddisferebbe la dotazione minima di aree per servizi fissata dal P.R.G. (22,5 mq/ab).

Inoltre, nella stessa relazione si riscontra che il dimensionamento generale del settore residenziale è largamente sufficiente, in quanto la proiezione demografica calcolata dal Piano all'anno 1997 (nel periodo quindicinale di dimensionamento del P.R.G.) pari a 107.407 di abitanti non è stata ancora raggiunta, ancora si addviene alla considerazione che "non esiste alcuna necessità di aumento di aree edificabili da destinare alla residenza né attuale né di previsione all'interno del territorio comunale".

Nella fattispecie il Consiglio Comunale, per quanto riguarda l'area in questione, con la delibe-

razione già citata n. 61 del 30.04.1998 ha adottato la Variante al P.R.G. confermando le tipizzazioni del Piano vigente come zone F/14-15 “verde attrezzato” e “verde sportivo”, regolamentate rispettivamente dagli artt. 92 e 93 delle N.T.A. di P.R.G.

Tale Variante è costituita dagli elaborati di seguito elencati:

Tav. n. 1 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. C6 - zonizzazione;

Tav. n. 2 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. D6 - calcolo delle aree;

Tav. n. 3 - Stralcio planimetria catastale con ubicazione dell'area;

Tav. n. 4 - Individuazione dell'area su rilievo aereofotogrammetrico.

La Variante è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risulta presentata alcuna osservazione come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

La Variante è stata sottoposta, ai sensi della L.R. n. 56/80, all'istruttoria del S.U.R. e all'esame del C.U.R. che rispettivamente, con relazione n. 50 del 19.10.2001 e con parere n. 67/2001 del 22.11.2001, hanno ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Tutto ciò premesso, sulla scorta della relazione del S.U.R. n. 50 del 19.10.2001 e del parere del C.U.R. n. 67/2001 del 22.11.2001, parti integranti del presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva della Variante al P.R.G. per conferma delle tipizzazioni di P.R.G. vigente sull'area di proprietà Greco Giuseppe e Doria Luigia - foglio 250 p.la 219, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici””.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01”

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la Variante al P.R.G. per conferma delle tipizzazioni di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei sigg. Greco Giuseppe e Doria Luigia - foglio 250 p.la 219, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 61 del 30.04.1998- il tutto per le motivazioni contenute nella relazione del S.U.R. n. 50 del 19.10.2001 e nel parere del C.U.R. n. 67/2001 del 22.11.2001, parti integranti del presente provvedimento.
- DI PRENDERE ATTO che non risulta prodotta alcuna osservazione avverso la stessa delibera di adozione, come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 22/11/2001

Componenti n. 20

Presenti n. 15

PARERE N. 67/2001

OGGETTO: LECCE - Var. PRG per decadenza vincoli, area ditta GRECO G. (fg.250, p.lla 219).

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 50/2001;

UDITO il relatore (Ing. Claudio CONVERSANO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 50/2001.

Il Relatore
Ing. Claudio Conversano

Il Presidente della Seduta
Ass. Enrico Santaniello

Il Segretario
Geom. E. Moretti

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica ed Assetto
del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

RELAZIONE S.U.R.

OGGETTO: LECCE - Decadenza Vincoli di P.R.G. ex art. 2 legge 1187/68 Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente - Delibera di adozione di C.C.

n. 61 del 30.04.1999 - Area di proprietà dei sigg. Greco Giuseppe e Doria Luigia - foglio 250 p.lla 219

Con delibera n. 61 del 30.04.1998 il Consiglio Comunale di Lecce ha adottato la Variante al PRG, relativa all'area di proprietà dei sigg. Greco Giuseppe e Doria Luigia - foglio 250 p.lla 219 -, costituita dagli elaborati di seguito elencati:

Tav. n. 1 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. C6 - zonizzazione;

Tav. n. 2 - Individuazione dell'area su planimetria di P.R.G. 1:2000 Tav. D6 - calcolo delle aree;

Tav. n. 3 - Stralcio planimetria catastale con ubicazione dell'area;

Tav. n. 4 - Individuazione dell'area su rilievo aereofotogrammetrico.

La Variante in questione è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risulta presentata alcuna osservazione come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

I sigg. Greco Giuseppe e Doria Luigia, proprietari di un terreno ricadente nel perimetro urbano del Comune di Lecce, riportato in catasto al foglio - foglio 250 p.lla 219, classificato dal P.R.G. vigente come zone F/14-15 "verde attrezzato" e "verde sportivo", con istanza in data 19.05.1995 prot. n. 24721 del 19.05.1995 e successiva diffida del 30.06.1995 prot. n. 5969 dell'11.07.1995 hanno chiesto all'Amm.ne com.le la ritipizzazione urbanistica dell'area in parola, per avvenuta decadenza dei vincoli urbanistici per decorrenza del termine quinquennale di validità stabilito dall'art. 2 della legge 1187/68.

Con ricorso n. 2916/95 del 02.10.1995, notificato il 06.10.1995 prot. 46828, ancora gli essi proprietari, visto il silenzio tenuto dall'Amm.ne com.le alla richiesta innanzi citata, inno impugnato l'implicito diniego.

Successivamente, il TAR Puglia - Sez. di Lecce con ordinanza n. 925/95 ha accolto la domanda cautelare di sospensiva, relativamente all'obbligo per l'Amm.ne di pronunciarsi sull'istanza.

Il Comune di Lecce, visti gli innumerevoli ricorsi prodotti anche da altri proprietari di aree interessate da vincoli di P.R.G. preordinati all'espropriazione, con delibera n. 80 del 03.03.1997 ha fissato i criteri per la riqualificazione urbanistica di tali aree.

Nella relazione di accompagnamento alla delibera di C.C. n. 80/97 redatta dall'Ufficio di P.R.G. comunale, partendo da analisi e verifiche delle previsioni del Piano vigente riguardo al fabbisogno di standards in rapporto all'andamento demografico e alla consistenza delle aree già utilizzate e ancora utilizzabili, si giunge alla conclusione che la conferma di tali aree soddisferebbe la dotazione minima di aree per servizi fissata dal P.R.G. (22,5 mq/ab).

Inoltre, la stessa relazione riscontra che 5 dimensionamento generale del settore residenziale è largamente sufficiente, in quanto la proiezione demografica calcolata dal Piano all'anno 1997 (nel periodo quindicennale di dimensionamento del P.R.G.) pari a 107.407 di abitanti non è stata ancora raggiunta; ancora si addivene alla considerazione che "non esiste alcuna necessità di aumento di aree edificabili da destinare alla residenza né attuale né di previsione all'interno del territorio comunale".

Per quanto sopra le direttive di cui alla citata delibera di C.C. n. 80/97 possono sinteticamente riassumersi in "reiterazione motivata dei vincoli sulle aree che non risultino definitivamente compromesse e riclassificazione di quelle compromesse, fatti salvi gli adempimenti specifici sulle singole aree oggetto di contenzioso giurisdizionale".

Nella fattispecie il Consiglio Comunale, per quanto riguarda l'area in questione, con la deliberazione già citata n. 61 del 30.04.1999 ha adottato la variante al P.R.G. vigente confermando le tipizzazioni del Piano vigente come zone F/14-15 "verde attrezzato" e "verde sportivo", regolamentate rispettivamente dagli artt. 92 e 93 delle N.T.A. di P.R.G., affermando che tali destinazioni d'uso sono indispensabili ed indilazionabili, in quanto concorrono alla formazione dello standards di PRG, anche con compensazioni tra quartieri contermini e che l'opportunità della riconferma "deriva dal principio stesso di viabilità di una città, basato fondamentalmente sul rapporto ambiente costruito- ambiente non costruito".

Ciò premesso, ed entrando nel merito specifico delle determinazioni contenute nella Variante al

PRG di che trattasi, questo Ufficio rappresenta quanto segue.

Come è noto la problematica della caducazione dei vincoli di PRG, sia procedurali che preordinati alla espropriazione, conseguente alla legge 19 novembre 1968 n. 1187, risulta ampiamente e a più riprese discussa dal Consiglio di Stato.

Lo stesso C. di S. è addivenuto alla conclusione (vedasi decisione n. 7 della adunanza plenaria del 2 aprile 1984) che "poiché i Comuni sono obbligati a dotarsi di uno strumento urbanistico generale che copra l'intero territorio, la situazione di inedificabilità conseguente alla sopravvenuta inefficacia di talune destinazioni di Piano è per sua natura provvisoria, essendo destinata a durare fino alla obbligatoria integrazione del piano (o programma di fabbricazione), divenuta parzialmente inoperante".

In relazione alla questione di cui trattasi, originata proprio dalla caducazione dei vincoli preordinati alla espropriazione gravanti sull'area oggetto di Atto Stragiudiziale da parte dei proprietari, con la delibera in questione il Consiglio Comunale ha inteso integrare il P.R.G. di Lecce nelle parti con destinazione d'uso pubblico caducata.

A tal proposito v'è innanzitutto da rilevare che se da un lato non può negarsi al privato il diritto di edificare sulle aree di proprietà (a tempo indeterminato e senza indennizzo, come peraltro evidenziato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1999), d'altro canto vanno altresì valutate le singole situazioni che si prospettano, e ciò con riferimento ai profili di tutela dell'interesse pubblico insiti nel disegno urbano complessivo di uno strumento urbanistico generale vigente.

In particolare, nel caso di specie, le determinazioni adottate si basano sulla ritenuta indispensabilità ed indilazionabilità di tale destinazione per servizi pubblici, in quanto concorrente alla formazione dello standards di PRG e dell'inopportunità di qualsiasi nuovo carico residenziale.

Tutto ciò premesso, questo Ufficio ritiene che la "Variante al PRG relativa all'area di proprietà dei sigg. Greco Giuseppe e Doria Luigia - foglio 250 p.lla 219 -, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, dal punto di vista tecnico-urbanistico sia meritevole di approvazione per le motivazioni prospettate dall'Amm.ne Com.le di Lecce e in questa sede condivise.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per le determinazioni di competenza.

Il Funzionario
Arch. Vito Laricchiuta

Il Dirigente
Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 985

Comune di Lecce - Esecuzione sentenza TAR Puglia 1° Sez. Lecce n. 97/94 del 26.05.1993. Ricorso De Salvatore Anna Maria c/Comune di Lecce per ritipizzazione di terreno in catasto al foglio 148 p.lla 33. Variante al P.R.G.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

La sig.ra De Salvatore Anna Maria è proprietaria di un terreno sito nel territorio del Comune di Lecce San Cataldo distinto in catasto al foglio 148 p.la 33, classificato dal P.R.G. vigente come zona “F39 - Parco costiero”, sul quale insiste una villa realizzata con regolare licenza edilizia e dichiarazione di agibilità.

Con ricorso n. 1175 del 103.05.1990 la sig.ra De Salvatore Anna Maria ha impugnato innanzi al T.A.R. Lecce le previsioni del P.R.G. del Comune Lecce chiedendone l'annullamento nella parte incidente sui terreni di sua proprietà.

Lo stesso Tribunale con la sentenza n. 97/94, ha annullato le previsioni del P.R.G. nei limiti dell'interesse della ricorrente, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di ridefinire urbanisticamente l'area di che trattasi, ravvisando un difetto di logicità e razionalità alla destinazione urbanistica impressa dal P.R.G. e sottolineando che: “ben più logica sarebbe - viceversa - risultata una destina-

zione urbanistica che avesse precluso ogni ulteriore attività edificatoria sull'area della ricorrente così salvaguardando il verde e la zona boscata, ma evitando - tuttavia - contestualmente l'imposizione dell'ingiustificabile vincolo di citi alla zonizzazione F/39”.

Con delibera n. 188 del 10.06.1996 il Consiglio Comunale di Lecce ha adottato, in esecuzione della Sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce - n. 97/94 del 26.05.1993 e in esecuzione della stessa, la Variante al P.R.G. relativa alle aree di proprietà della sig.ra De Salvatore Anna Maria, riclassificando le aree in questione da zona omogenea <F/39 - Parco Costiero> normata dall'art. 118 delle NTA a zona <B23 - Giardini con edifici isolati consolidati allo stato di fatto negli insediamenti costieri rurali> nominata dall'art. 66 delle NTA.

Tale Variante è costituita dagli elaborati di seguito elencati:

Tav. n. B22 - Azzonamento del territorio comunale

Tav. n. B22 - Azzonamento del territorio comunale, con indicazione delle aree interessate (adeguato alla Sentenza del T.A.R. n. 97/94).

La Variante è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risulta presentata alcuna osservazione come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

La Variante è stata sottoposta, ai sensi della L.R. n. 56/80, all'istruttoria del S.U.R. e all'esame del C.U.R. che rispettivamente, con relazione n. 30 del 17.10.2001 e con parere n. 7/2002 del 28.02.2002, hanno ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Tutto ciò premesso, sulla scorta della relazione del S.U.R. n. 30 del 17.10.2001 e del parere del C.U.R. n. 7/2002 del 28.02.2002, parti integranti del presente provvedimento., si propone alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva della Variante al P.R.G. per modifica alla tipizzazione dell'“arca di proprietà della sig.ra De Salvatore Anna Maria - foglio 148 p.la 33, in conseguenza d'esecuzione Sentenza T.A.R. Puglia 1° Sez. LECCE n. 97/94 del 26.05.1993”.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01”

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o ai spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione”.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la Variante al P.R.G. per modifica alla tipizzazione dell'area di proprietà della sig.ra De Salvatore Anna Maria - foglio 148 p.IIa 33, in conseguenza di esecuzione Sentenza T.A.R. Puglia 1° Sez. LECCE n. 97/94 del 26.05.1993, adottata con delibera di C.C. n. 188 del 10.06.1996; il tutto per le motivazioni contenute nella relazione del S.U.R. n.30 del 17.10.2001 e del parere del C.U.R. n. 7/2002 del 28.02.2002, parti integranti del presente provvedimento.

- DI PRENDERE ATTO che non risulta prodotta alcuna osservazione avverso la stessa delibera di adozione, come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 28/2/2002

Componenti n. 20

Presenti n. 16

PARERE N. 7/2002

OGGETTO: LECCE - Var. PRG in esecuzione sentenza TAR Lecce n. 97/94, ditta DE SALVATORE Anna Maria (suoli al fg. 148, p.IIa 33). Delib. CC n. 188/96.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 30/2001;

UDITO il relatore (Ing. Claudio CONVERSANO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 30/2001.

Il Relatore
Ing. Claudio Conversano

Il Presidente della Seduta
Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario
Geom. E. Moretti

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica ed Assetto
del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

RELAZIONE S.U.R.

OGGETTO: LECCE - Esecuzione Sentenza T.A.R. Puglia 1° Sez. LECCE - n. 97/94 del 26.05.1993. Ricorso De Salvatore Anna Maria c/Comune di Lecce per ritipizzazione di terreno sito nel territorio del Comune di Lecce - San Cataldo distinto in catasto al Foglio 148 p.lla 33 ADEGUAMENTO P.R.G.

Con delibera n. 188 del 10.06.1996 il Consiglio Comunale di Lecce ha adottato, in esecuzione della Sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce n. 97/94 del 26.05.1993 e in esecuzione della stessa, la Variante al PRG relativa alle aree di proprietà della sig.ra De Salvatore Anna Maria, costituita dagli elaborati di seguito elencati:

Tav. n. B22 - Azzonamento del territorio comunale

Tav. n. B22 - Azzonamento del territorio comunale, con indicazione delle aree interessate (adeguato alla Sentenza del T.A.R. n. 97/94).

La Variante in questione è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risultano presentate osservazioni.

Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

La sig.ra De Salvatore Anna Maria è proprietaria di un terreno sito nel territorio del Comune di Lecce - San Cataldo distinto in catasto al Foglio 148 p.lla 33, classificato dal P.R.G. vigente come zona "F39 - Parco costiero", sul quale insiste una villa realizzata con regolare licenza edilizia e dichiarazione di agibilità.

Con ricorso n. 1175 del 10.05.1990 la sig. ra De Salvatore Anna Maria ha impugnato innanzi al T.A.R. Lecce le previsioni del P.R.G. del Comune Lecce chiedendone l'annullamento nella parte incidente sui terreni di sua proprietà.

Lo stesso Tribunale con la sentenza n. 97/94, ha annullato le previsioni del P.R.G. nei limiti dell'interesse della ricorrente, con conseguente obbligo dell'Amministrazione di ridefinire urbanisticamente l'area di che trattasi, ravvisando un difetto di logicità e razionalità "ben più logica sarebbe - viceversa risultata una destinazione urbanistica che avesse precluso ogni ulteriore attività edificatoria sull'area della ricorrente così salvaguardando il verde e la zona boscata, ma evitando - tuttavia - contestualmente l'imposizione dell'ingiustificabile vincolo di cui alla zonizzazione F/39".

Il Consiglio Comunale con delibera n. 188 del 10.06.1996 dava esecuzione alla sentenza del TAR Lecce n. 97/94, adottando una Variazione al PRG di Lecce di ritipizzazione dei suoli di proprietà della sig.ra De Salvatore Anna Maria da zona omogenea <F/39 - Parco Costiero> normata dall'art. 118 delle NTA a zona <B23 - Giardini con edifici isolati consolidati allo stato di fatto negli insediamenti costieri rurali> normata dall'art. 66 delle NTA.

Ciò premesso, entrando nel merito delle determinazioni assunte con la deliberazione di C.C. n. 188/96, prendendo atto delle premesse giuridico-amministrative poste a base del provvedimento del C.C., nel merito delle determinazioni più propriamente di carattere tecnico-amministrativo assunte con la delib. n. 188/96 le stesse si ritengono condivisibili, in particolare la ritipizzazione proposta; ciò in relazione al rispetto dei canoni ordinari in materia urbanistica e della sentenza TAR n. 97/94.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per le determinazioni di competenza.

Il Funzionario
Arch. Vito Laricchiuta

Il Dirigente
Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2002, n. 988

Comune di Lecce - Esecuzione sentenza TAR Puglia - Sez. Lecce n. 271/92 del 04.07.1991. Ricorso proposto dalla Sig.ra Daniele Elisa c/Comune di Lecce per modifica comma 3 art. 113 delle N.T.A. del P.R.G. - Variante al P.R.G. di modifica comma 3 art. 113 delle N.T.A.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P. dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

La sig.ra Daniele Luisa è proprietaria di un terreno, sito nel territorio del Comune di Lecce, distinto in catasto al foglio 236 p.lle 6 e 7, classificato dal P.R.G. vigente come zona F/36 -attrezzature sportive e ricreative private”.

Durante la fase di approvazione del P.R.G. del Comune di Lecce, successivamente all'adozione, la Giunta regionale, sulla base della relazione del S.U.R. e del parere C.U.R. giusta delibera n.8883 del 31.07.1987, proponeva per le aree classificate F/36 la modifica in riduzione degli indici edilizi rapportandoli a quelli validi nelle zone agricole (IF= 0,03 mc/mq), invece che a quelli validi nelle zone tipizzate come attrezzature sportive pubbliche - F/35 (UF= 0, 15 mc/mq - altezza max 9 m), come previsto originariamente al comma 3 dell'art. 113 delle N.T.A. del P.R.G. adottato.

Il Consiglio Comunale in sede di controdeduzioni con delibera n. 12 del 06.02.80 si conformava alle prescrizioni regionali. Il P.R.G. veniva poi approvato definitivamente con deliberazioni di G.R. n. 3919 del 01.08.1989 e n. 6649 del 22.11.1989, con la modifica apportata in sede regionale all'art. 113) delle N.T.A.

In data 02.05.1990 la sig.ra Daniele Elisa proponeva ricorso n. 1237/90 al Tribunale Amministrativo Regionale, per l'annullamento degli atti di formazione del PRG di Lecce limitatamente alla normativa della zona F/36.

Con sentenza n. 271/92 il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Daniele Elisa cori le motivazioni che si riassumono di seguito:

- violazione dell'art. 16 della L.R.N. 56/80, in quanto la Regione ha travalicato i propri poteri in sede di approvazione del PRG alterandola normativa predisposta dal Comune;
- carenza motivazionale, in quanto la Regione ha operato tale modifica alle N.T.A. senza motivazione;

- erronea applicazione del D.M. 1444/68.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 190 del 10.06.1996 dava esecuzione alla sentenza del TAR Lecce n. 271/92, adottando la <Variante al P.R.G. di Lecce di modifica al comma 3 art. 113 delle N.T.A.>, riformulando lo stesso comma così come di seguito riportato: “Oltre le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione può essere consentita, mediante concessione, la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti esistenti a condizione che siano rispettati gli indici e le prescrizioni stabiliti per le zone F/35”.

La Variante è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risultano presentate osservazioni.

La Variante è stata sottoposta, ai sensi della L.R. n. 56/80, all'istruttoria del S.U.R. e all'esame del C.U.R. che rispettivamente, con relazione n. 28 del 17.10.2001 e con parere n. 6/2002 del 28.02.2002, hanno ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Tutto ciò premesso, sulla scorta della relazione del S.U.R. n. 28 del 17.10.2001 e del parere del C.U.R. n. 6/2002 del 28.02.2002, parti integranti del presente provvedimento, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione definitiva della Variante al P.R.G. di Lecce di modifica al comma 3 art. 1 li delle N.T.A., in conseguenza di esecuzione Sentenza T.A.R. Puglia l'Sez. LECCE n. 271/92 del 04.07.1991”.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così conie puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lett. d) della L.R. n. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01”

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivarsi sulla Regione”.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la Variante al P.R.G. di Lecce di modifica al comma 3 art. 113 delle N.T.A., in conseguenza di esecuzione Sentenza T.A.R. Puglia 1° Sez. LECCE n. 271/92 del 04.07.1991, adottata con delibera di C.C. n. 190 del 10.06.1996; il tutto per le motivazioni contenute nella relazione del S.U.R. n. 28 del 17.10.2001 e del parere del C.U.R. n. 6/2002 del 28.02.2002, parti integranti del presente provvedimento.
- DI PRENDERE ATTO che non risulta prodotta alcuna osservazione avverso la stessa delibera di adozione, come da attestazione a firma del Segretario generale comunale in atti.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA
Comitato Urbanistico Regionale
BARI

ADUNANZA DEL 28/2/2002

Componenti n. 20

Presenti n. 16

PARERE N. 6/2002

OGGETTO: LECCE - Var. PRG in esecuzione sentenza TAR Lecce n. 271/92, ditta DANIELE

Elisa, per modifica art. 113 / comma 3 delle NTA (zone F/36). Delib. CC n. 190/96.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi afferenti alla Variante in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del SUR n. 28/2001;

UDITO il relatore (Ing. Claudio CONVERSANO);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 31/05/80 n. 56, facendo propria l'allegata relazione istruttoria del SUR n. 28/2001, rilevato di poter condividere l'equiparazione degli indici e prescrizioni normative delle zone F/36 di cui trattasi a quelli delle zone F/35, operata dal Comune di Lecce in esecuzione del giudicato TAR, non sussistendo sotto l'aspetto urbanistico le motivazioni per una differenziazione dell'intervento pubblico/privato per la realizzazione delle attrezzature sportive in questione.

Il Relatore
Ing. Claudio Conversano

Il Presidente della Seduta
Ing. Vito Antonio Giangreco

Il Segretario
Geom. E. Moretti

REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica ed Assetto
del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

RELAZIONE S.U.R.

OGGETTO: LECCE - Esecuzione Sentenza

T.A.R. Puglia - Sez. LECCE - n. 271/92 del 04.07.1991. Ricorso proposto dalla sig.ra Daniele Elisa c/Comune di Lecce per modifica comma 3 art. 113 delle N.T.A. del P.R.G.

Variante al P. R.G. di modifica al comma 3 art. 113 delle N.T.A.

Con delibera n. 190 del 10.06.1996 il Consiglio Comunale di Lecce ha adottato, in esecuzione della Sentenza del T.A.R. Puglia - Sez. di Lecce n. 271/92 del 10.6.1993, la Variante al PRG di modifica al comma 3 art. 113 delle N.T.A.

La Variante in questione è stata pubblicata regolarmente ed avverso la stessa non risultano presentate osservazioni.

Il Comune di Lecce è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 3919/89 e n. 6646/89 ed entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 23 del 01.02.1990.

La sig.ra Daniele Luisa è proprietaria di un terreno, sito nel territorio del Comune di Lecce, distinto in catasto al foglio 236 p.lle 6 e 7, classificato dal P.R.G. vigente come zona F/36 l'attrezzature sportive e ricreative private".

Durante la fase di approvazione del P.R.G. del Comune di Lecce, successivamente all'adozione, la Giunta regionale, sulla base della relazione del S.U.R. e del parere C.U.R., giusta delibera n. 8883 del 31.07.1987, proponeva per le aree classificate F/36 la modifica in riduzione degli indici edilizi rapportandoli a quelli validi nelle zone agricole (IF= 0,03 mc/mq), invece che, a quelli validi nelle zone tipizzate come attrezzature sportive pubbliche F/35 (UF= 0,15 mc/mq - altezza max 9 m), come previsto originariamente al comma 3 dell'art. 113 delle N.T.A. del P.R.G. adottato.

Il Consiglio Comunale in sede di controdeduzioni con delibera n. 12 del 06.02.80 si conformava alle prescrizioni regionali. Il P.R.G. veniva poi approvato definitivamente con deliberazioni di G.R. n. 3919 del 01.08.1989 e n. 6649 del 22.11.1989, con la modifica apportata in sede regionale all'art. 113 delle N.T.A.

In data 02.05.1990 la sig.ra Daniele Elisa proponeva ricorso n. 1237/90 al Tribunale Amministrativo Regionale, per l'annullamento degli atti di formazione del PRG di Lecce limitatamente alla normativa della zona F/36.

Con sentenza n. 271/92 il TAR ha accolto il

ricorso proposto dalla sig.ra Daniele Elisa con le motivazioni che si riassumono di seguito:

- violazione dell'art. 16 della L.R. N. 56/80, in quanto la Regione ha travalicato i propri poteri in sede di approvazione del PRG alterando la normativa predisposta dal Comune;
- carenza motivazionale, in quanto la Regione ha operato tale modifica alle N.T.A. senza motivazione;
- erronea applicazione del D.M. 1444/68.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 190 del 10.06.1996 dava esecuzione alla sentenza del TAR Lecce n. 271/92, adottando la <Variante al PRG di Lecce di modifica al comma 3 art. 113 delle N.T.A.>, riformulando il terzo comma dell'art. 113 così come di seguito riportato: "Oltre le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione può essere consentita, mediante concessione, la ristrutturazione e l'ampliamento degli impianti esistenti a condizione che siano rispettati gli indici e le prescrizioni stabiliti per le zone F/35".

Ciò premesso, entrando nel merito delle determinazioni assunte con la deliberazione di C.C. n. 190/96, prendendo atto delle premesse giuridico-amministrative poste a base del provvedimento del C.C., nel merito delle determinazioni più propriamente di carattere tecnico-amministrativo, le stesse si ritengono condivisibili.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per le determinazioni di competenza.

Il Funzionario
Arch. Vito Laricchiuta

Il Dirigente
Ing. Nicola Giordano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2002, n. 1084

LL.RR. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordo di Programma per la realizzazione di impianti produttivi a carattere artigianale da parte del CO.SV.I.M. nel Comune di Cassano Murge.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal

Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

“La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 “Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale” così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell’art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell’Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente “non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare. o sia indispensabile l’ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali”.

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di Cassano delle Murge con nota n. 6871 del 20/04/2001 ha chiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione, da parte del Consorzio CO.SVAX, con sede in Cassano delle Murge alla via N. Paganini, n. 10, di un complesso produttivo a carattere artigianale nell’ambito del territorio comunale.

Con la predetta nota prot. n. 6872/01 a firma anche del Dirigente dell’U.T.C. vengono esposti i contenuti e l’ammissibilità dell’intervento proposto.

Con nota prot. n. 7505/1 del 01/08/2001, l’Assessorato all’Urbanistica e Assetto del Territorio della Regione Puglia ha chiesto al Comune di Cassano delle Murge chiarimenti ed integrazioni agli atti presentati.

Il Comune di Cassano delle Murge - Servizi Assetto del Territorio, con nota n. 19026 in data 26/11/2001, ha comunicato quanto segue: “In esito Vs nota inerente l’oggetto ed a seguito di revisione progettuale oè0nàervento si invia in duplice copia

la documentazione richiesta, ovvero:

- istanza al Sindaco;
- titoli di proprietà (contenuti nella tavola R20);
- atto costitutivo del Consorzio;
- dichiarazione del dirigente UTC.

Si trasmettono inoltre, in duplice copia, i nuovi elaborati progettuali che sostituiscono integralmente quelli già trasmessi in data 20/04/2001.

L’elenco degli elaborati è contenuto nella tavola R18”.

Alla predetta nota è allegato il parere, in ordine all’intervento programmato, espresso in data 26/11/2001, a firma del Dirigente l’Ufficio “Servizi Assetto del Territorio” del Comune di Cassano delle Murge, che testualmente di seguito si riporta:

“In relazione alla nota in oggetto, atteso che parte istante ha inviato in data 14/11/2001 una versione aggiornata della proposta di accordo di programma (dalla stessa denominata “in variante”, si specifica quanto segue.

Le norme urbanistiche di dettaglio da osservarsi nell’intervento, riportate negli elaborati progettuali R11 ed R12, sono integralmente mutate da quelle vigenti nella zona D del P.d.F. L’elaborato R12 riporta alla pag. 12 il quadro generale e sintetico delle superfici con le diverse destinazioni ed incidenza percentuale, nonché le N.T.A.

In merito ai rapporti con gli strumenti urbanistici vigente ed adottato, come deducesi dall’elaborato grafico A01, la zona ove previsto l’intervento è integralmente tipizzata quale agricola - E nel P.d.F. vigente, mentre la tipizzazione ivi prevista dall’adottato P.R.G. risulta più composita.

Circa eventuali contrasti delle previsioni di P.R.G. come riformate dalla delibera G.R. n. 7019/97 con fl proposto intervento si è richiesto nel merito parere al prof. Giovanni Fuzio incaricato da questa Amministrazione dell’adeguamento del Piano alle prescrizioni Regionali.

Atteso il parere reso dal professionista (che viene ad ogni buon conto allegato alla presente) può attestarsi che il proposto intervento non incide sulla dotazione minima inderogabile per attrezzature collettive.

Circa le sedi stradali originariamente previste dal PRG che verrebbero inficiate dall’intervento del Consorzio le stesse si dimostrano non strettamente indispensabili agli equilibri generali del Piano.

In definitiva si può attestare che il proposto intervento non contrasta in nessun modo con i criteri informativi dello strumento urbanistico vigente e con quelli dello strumento urbanistico adottato, né con la previsione di opere pubbliche; la sottrazione di aree per le attrezzature collettive non incide sulle relative quantità minime inderogabili.

Per quanto concerne le eventuali tutele ambientali presenti presso l'area d'intervento, lo stesso professionista ha verificato che detta area è sicuramente esterna sia alla perimetrazione Z.P.S. che S.I.C., come da planimetria allegata."

In data 24.05.2002 il Consiglio Comunale di Cassano delle Murge con delibera n. 18 ha approvato in via definitiva gli elaborati di P.R.G. in adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla delibera di G.R. 7019/97.

A seguito della predetta delibera di C.C. n.18/02 il Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Cassano delle Murge, con nota n. 8884 del 6.6.2002 ha ritenuto opportuno riepilogare e specificare quanto segue, circa la destinazione urbanistica dei suoli interessati all'iniziativa proposta dal Consorzio COSVIM:

“”Previsioni del vigente P. di F.

Trattasi di area integralmente tipizzata quale zona agricola "E".

Previsioni del P.R.G. adeguato, approvato con delibera C.C. n. 18/02:

- a) zona agricola "E" per circa 43.000 mq.;
- b) zona d'espansione D1 per industria ed artigianato per circa 22.000 mq.;
- c) zona d'attrezzature d'interesse generale (AIG) per circa 6.050 mq.

Per quanto riguarda la destinazione di cui al precedente punto c), la relazione al Piano adeguato, punto 08 alla pag. n. 72, classifica tali aree quali zone F.

A riguardo il medesimo punto 08 della relazione conferma che il piano adeguato è dotato di complessivi 74.155 mq. di aree classificabili quali zone F, a fronte della dotazione minima di legge ex D.M. n. 1444/68 che rimane fissata in 35.443 mq. (vedasi a riguardo pag. 3 del calcolo fabbisogno attrezzature pubbliche-servizi aggiornato al gennaio 1992 elaborato dagli arch. Morelli e Pastore ed allegato in copia alla relazione del Piano adeguato).

Di tanto aveva anche direttamente riferito il pro-

gettista del piano adeguato, prof. Fuzio, al punto 4 del suo parere in data 18.10.2001 reso nel merito, già trasmessovi.

Prima di entrare nel merito dell'intervento proposto, va evidenziato che il Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio CO.SV.I.M., come riportato nell'atto costitutivo del Consorzio in data 10/07/2000:

- si propone come unico soggetto giuridico che attuerà la trasformazione territoriale con la cessione gratuita delle aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie e si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, nonché le opere di urbanizzazione secondaria;
- attuerà l'aumento occupazionale, che sarà dato dal cumulo degli aumenti attivati da ogni singola impresa consorziata;
- assumerà gli obblighi in sede convenzionale in nome e per conto delle singole imprese consorziate.

Inoltre si da atto che le imprese proponenti consorziate saranno solidamente responsabili delle garanzie e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge e dalla convenzione con espressa facoltà di rivalsa all'interno per eventuali inadempienze.

Tutto ciò premesso l'intervento proposto interessa un'area tipizzata dal P.d.F. vigente come zona omogenea di tipo "E". mentre nel P.R.G. esaminato, dal Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 18 del 24.5.02, in adeguamento alle prescrizioni regionali di cui alla D.G.R. n. 7019 del 26/09/1997, la stessa area è tipizzata in parte come zona D1 - per attività artigianali ed industriali (mq. 22.000), in parte come zona agricola "E" (mq. 43.000) e per la restante parte zona (AIG) per attrezzature d'interesse generale (mq. 6.050); il tutto per la superficie complessiva di m² 71.129,00, riportata in catasto alle particelle nn. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30, 375, 38, 635, 436, 62, 214, 237, 95, 381, 388, 237, 1151, 1552 del foglio di mappa n. 28, situata nella parte Est dell'abitato fra la via denominata Scaletta e la strada provinciale per Bitonto.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici, i cui valori sono stati desunti dalle tavole progettuali (per quanto attiene in particolare la volumetria dei capannoni non esplicitamente riportate):

- Superficie territoriale: mq. 71.149,00;

- Superficie catastale: mq. 71.159,00;
- Lotti: n. 27;
- Centro Servizi: n. 1;
- Superficie coperta lotti: mq. 50.504,00;
- Superficie coperta centro servizi: mq 315,00;
- Superficie da cedere per U.S.: mq 7.154,00;
- Superficie per strade, parcheggi pubblici, verde di rispetto: mq 13.491,00;
- Superficie coperta totale: mq. 50.819,00;
- H max capannoni al colmo (estradosso): ml. 9,00;
- H max capannoni in gronda (estradosso): ml. 8,20;
- H media capannoni: ml. 8,60;
- H max centro servizi: ml. 9,60;
- Distanza dai confini: ml. 5,00;
- Volume opifici: mc. 434.334,40;
- Volume centro servizi: mc. 3.024,00;
- Volume totale di progetto: mc. 437.358,40;
- Indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq. 6,1471.

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di n. 27 capannoni, ove le aziende proponenti e consorziate nel CO.SV.I.M. svolgeranno i cicli produttivi, di un unico centro servizi all'interno del quale saranno previsti: bar e self service; locali tecnici per ospitare impianti centralizzati per la condivisione di banche dati; uffici per società di servizi alle imprese; uffici per la gestione centralizzazione dei dati; uffici per la promozione e l'assistenza in rete delle aziende; aree per l'organizzazione di incontri di lavoro per l'aggiornamento professionale; nonché n.16 unità immobiliari destinate ad alloggio custode ed uffici a servizio delle attività produttive.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici progettuali, si seguito riportati:

- Tav. A01 Tavola d'inquadramento;
- TAV A02 Inserimento ambientale ed urbanistico;
- TAV A03 Tavola di progetto;
- TAV A04 Carte dei vincoli - PUTT;
- TAV A05 Tavola di progetto quotata;
- TAV AI06 Urbanizzazione - Rete impiantistica;
- TAV AP07 Urbanizzazioni - Viabilità e parcheggi;
- TAV A08 Sezioni;
- TAV AP09 Studi compositivi delle unità produttive; TAV AP9a Studi compositivi delle unità produttive; TAV AD10 Centro servizi;

- TAV R11 Relazione illustrativa di progetto;
- TAV R12 N.T.A.;
- TAV R13 Previsione di spesa delle urbanizzazioni;
- TAV R14 Piano di fattibilità economico finanziaria;
- TAV R15 Bozza di convenzione;
- TAV R16 Tabella lotti - tipologie attività produttive;
- TAV R17 Relazione geologico geotecnica;
- TAV R18 Elenco elaborati;
- TAV R19 Stralcio foglio di mappa aggiornato;
- TAV R20 Titoli di proprietà.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Cassano delle Murge, si desume che:

- a) che l'attività dell'insediamento produttivo a carattere artigianale comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera pari a n. 118 unità che andranno ad aggiungersi ai n. 343 addetti già occupati, per un totale complessivo di n. 461 dipendenti;
- b) la situazione della strumentazione urbanistica vigente nella zona industriale ed il relativo grado di utilizzazione è tale da consentire di disporre di aree libere ma non sufficienti in relazione alle esigenze del Consorzio CO.SV.I.M. di reperire lotti per la superficie totale richiesta dall'intervento complessivo;
- c) in ordine ai rapporti con il P.R.G. (oggetto di controdeduzioni fornite con deliberazione di C.C. n. 18/2002) si rileva la parziale riproposizione di aree per insediamenti produttivi, cioè di aree idonee e sufficienti, con destinazione specifica non operante né giuridicamente efficace.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dal Consorzio CO.SV.I.M. sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n134 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente (P.F.) ed al P.R.G. adottato.

L'intervento, tuttavia, dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a standards pubblici, ai sensi dell'art. 5 - 1° comma - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444, una superficie pari mq. 13.491,00 così come previsti in progetto;
- 2) Nella recinzione dei singoli lotti di intervento e dell'intero insediamento, dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal D.P.R. 495/92;
- 3) La distanza minima dai confini sia elevata da 5,00 m. a 10,00 m. ed in ogni caso sia non inferiore all'altezza massima del corpo di fabbrica qualora quest'ultimo superi i 10,00 m. di altezza;
- 4) Il soggetto proponente dovrà avere la piena disponibilità e proprietà dell'area destinata alla viabilità esterna all'insediamento campita di colore grigio nella tavola A02;
- 5) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 6) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde;
- 7) Obbligo, da parte del Consorzio CO.SV.I.M. di accollo di tutti gli oneri relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione da realizzare in conformità delle leggi e disposizioni vigenti, nonché alle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento;
- 8) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del Soggetto proponente in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 118 addetti) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere con-

gruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona agricola a zona produttiva (D1 - artigianale), nonché variante al P.R.G. adottato stante la ritipizzazione delle aree da zone agricola, per attrezzature d'interesse generale e zona "D1 per attività artigianali ed industriali" a zona produttiva di tipo "D1 - artigianale" con indici e parametri urbanistico edilizi così come rinvenienti dal progetto in atti e innanzi riportati e rideterminati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 27 - 5° comma - della L.S. n° 142/90, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R..

La stessa variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico atteso che non interferisce con il disegno urbanistico del vigente P.F. né con la impostazione del P.R.G. nella sua stesura definitiva come riveniente dalle determinazioni operate dal Consiglio Comunale con la delibera n. 18/2002 (di controdeduzioni alla deliberazione di G.R. n. 7019/97 di approvazione del P.R.G. con modifiche e prescrizioni).

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Casano delle Murge.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Per quanto attiene ai rapporti con il P.U.T.T. "Paesaggio, approvato dalla Giunta regionale con delibera 1748/2000, ricadendo l'area interessata dall'intervento in Ambito Territoriale Esteso di valore normale "E" la variante urbanistica non è soggetta a "Parere Paesaggistico" ai sensi del combinato disposto degli artt. 2.04 - punto 2 e 5.03 delle N.T.A. del PUTT, né sussistono sotto il profilo paesaggistico elementi ostativi ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di Programma.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/98.

Si dà, altresì, atto che:

- l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;
- l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

Infine, si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n.1284 del 10.10.2000. ""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4, COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Cassano delle Murge per la realizzazione, in variante al P.d.F. vigente ed al P.R.G. adottato, da parte del Consorzio CO.SV.I.M. (Consorzio Sviluppo Industriale della Murgia) di un complesso produttivo a carattere artigianale nel territorio del Comune di Cassano delle Murge.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Cassano delle Murge rappresentato dal Sindaco protempore avv. Giuseppe GENTILE in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34, così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8, per la realizzazione di impianti produttivi nel Comune di Cassano delle Murge da parte del "CO.SVA.M."

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come

modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, previamente autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto di approvazione del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che il "CO.SV.I.M.", ha in programma la realizzazione di impianti produttivi a carattere artigianale, nel territorio del Comune di Cassano delle Murge;
- b) che il Presidente pro-tempore del consorzio "CO.SV.I.M.":
- Si propone come unico soggetto giuridico che attuerà la trasformazione territoriale con la cessione gratuita delle aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie e si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, nonché le opere di urbanizzazione secondaria;
 - Attuerà l'aumento occupazionale, che sarà dato dal cumulo degli aumenti attivati da ogni singola impresa consorziata;
 - Assumerà gli obblighi in sede convenzionale in nome e per conto delle singole imprese consorziate;

- c) che, le imprese proponenti consorziate saranno solidamente responsabili delle garanzie e degli obblighi specificatamente previsti dalla legge e dalla convenzione con espressa facoltà di rivalsa all'nterno per eventuali inadempienze;
- d) che, in assenza di aree sufficienti nonché giuridicamente efficaci nel vigente strumento urbanistico, il Sindaco del Comune di Cassano delle Murge ha richiesto, con istanza in data 20.04.2001, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di impianti produttivi da parte del "CO.SV.I.M." con reperimento di area idonea, in variante al P.d.F. vigente, nonché al P.R.G. adottato;

PRESO ATTO

- a) della documentazione trasmessa dal Sindaco di Cassano delle Murge;
- b) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Cassano delle Murge non dispone di aree sufficienti né giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato dal "CO.SV.I.M.", e pertanto è stata individuata, apposita area dell'estensione di 71.149 mq. con destinazione a zona agricola nel vigente P.d.F. e rispettivamente zona per attrezzature di interesse generale, zona D1 per attività artigianali e industriali e zona agricola nel P.R.G. adottato;
- c) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di Cassano delle Murge al foglio n° 28 p.lle nn° 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30, 375, 38, 635, 436, 62, 214, 237, 95, 3811 388, 237, 1151 e 1552, per una superficie territoriale di 71.149 mq. L'intervento ricade nella parte Est dell'abitato fra la via denominata Scaletta e la strada provinciale per Bitonto;
- d) che il "CO.SV.I.M." si è impegnato alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondarie necessarie, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 118 unità;

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato con prescrizioni e con-

dizioni il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Cassano delle Murge ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, per la realizzazione dell'intervento da parte del "CO.SV.I.M."

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Cassano delle Murge, come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) In attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Cassano delle Murge con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte del "CO.SV.I.M." di impianti produttivi in variante al vigente strumento urbanistico. Il complesso a carattere artigianale, ricade in un'area che il vigente P.d.F. tipizza come zona omogenea di tipo "E", mentre il P.R.G. adottato la tipizza in parte come zona D1 - per attività artigianali ed industriali, in parte come zona per attrezzature d'interesse generale e parte zona agricola. Il proposto intervento non incide sulla dotazione minima inderogabile di aree per attrezzature collettive come attestato dal Dirigente dell'Ufficio Servizi Assetto del Territorio in data 26/11/2001. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento si fa riferimento agli elaborati grafici riportati nella delibera di G.R. n. ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n° 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ____ del _____;
- 4) Il "CO.SV.I.M." dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Cassano delle Murge e il "CO.SV.I.M." diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria;
 - c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 118 nuovi addetti), che vanno ad aggiungersi alle n. 343 unità già occupate - per un totale di n. 461 addetti, previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere

congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Cassano delle Murge ratificherà il presente Accordo di Programma.

- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Cassano delle Murge. Resta inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Cassano delle Murge, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa. Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.
- 7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto. In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.
- 8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà al "CO.SV.I.M." la concessione edilizia entro e

non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stesso Consorzio proponente.

- 9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.
- 10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Cassano delle Murge provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.
- 11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi è esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Cassano delle Murge.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del
Comune di Cassano delle Murge
Avv. Giuseppe Gentile

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

Atti di organi monocratici regionali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2002, n. 493

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Barletta ai sensi della L.R. n. 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un opificio industriale da parte della Società "GLOBO.TEX S.R.L."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art.34 del D.lgs n. 267/2000, in data 12 dicembre 2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di BARLETTA apposito "Accordo di Programma". autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n01596 del 5 novembre 2001, per la realizzazione di un opificio industriale, in BARLETTA, da parte della Società "GLOBO.TEX s.r.l." in variante allo strumento urbanistico generale vigente ed adottato;

VISTA la deliberazione n° 8 dell'11 gennaio 2002, con la quale il Consiglio Comunale di BARLETTA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lgs n.267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dal Genio Civile di Bari con nota n. 4303/2001 del 13/11/2001;

CONSTATATO che l'area oggetto d'intervento è classificata di valore normale "E" dal PUTT approvato con delibera G.R. n. 1596 del 5.11.2001 e quindi non è soggetta alle norme di cui al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti" del citato PUTT, così come definiti dall'art. 1.03 e, pertanto, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base all'art. 2.01 delle NTA del

predetto PUTT per l'approvazione della variante urbanistica;

RILEVATO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della Società "GLOBO.TEX s.r.l.," dovrà essere fornita, al Comune di BARLETTA, idonea e formale garanzia fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica generale vigente ed adottata;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente ed adottato del Comune di BARLETTA, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un opificio industriale da parte della Società "GLOBO.TEX s.r.l." sottoscritto in data 12 dicembre 2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di BARLETTA in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n°13.

Bari, li 6 agosto 2002

L'Assessore all'Urbanistica
Dott. Enrico Santaniello

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2002, n. 494

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 12 dicembre 2001 tra Regione Puglia ed il Comune di Barletta ai sensi della L.R. n. 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un opificio industriale da parte della PIERRO Riccardo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, in data 12 dicembre 2001 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di BARLETTA apposito "Accordo di Programma" autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1588 del 5 novembre 2001, per la realizzazione di un opificio industriale, in BARLETTA, da parte della PIERRO Riccardo in variante allo strumento urbanistico generale vigente ed adottato;

VISTA la deliberazione n° 7 dell'11 gennaio 2002, con la quale il Consiglio Comunale di BARLETTA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art.34 del D.lgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, dal Genio Civile di Bari con nota n. 4304/2001 del 13/11/2001;

CONSTATATO che l'area oggetto d'intervento è classificata di valore normale "E" dal PUTT appro-

vato con delibera G.R. n. 1588 del 5.11.2001 e quindi non è soggetta alle norme di cui al titolo II "ambiti territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti" del citato PUTT, così come definiti dall'art.1.03 e, pertanto, per le opere in progetto, non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggi-stico in base all'art. 2.01 delle NTA del predetto PUTT per l'approvazione della variante urbanistica;

RILEVATO che l'area d'intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000 e che l'intervento oggetto di A. di P. non è assoggettabile alle disposizioni di cui. alla L.R. n. 11/2001 in quanto non ricompreso negli allegati "A" e "B" della medesima legge.

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della ditta PIERRO Riccardo dovrà essere fornita, al Comune, di BARLETTA idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica generale vigente ed adottata;

DECRETA

- E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente ed adottato, del Comune di BARLETTA, l'"Accordo di Programma" per la realizzazione di un opificio industriale da parte della ditta PIERRO Riccardo sottoscritto in data 12 dicembre 2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di BARLETTA in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'Intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R., ai sensi del comma a) dell'art. 6 della Lr. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, li 6 agosto 2002

L'Assessore all'Urbanistica
Dott. Enrico Santaniello

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2002, n. 495

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 15.12.2000 tra Regione Puglia ed il Comune di Altamura ai sensi delle LL.RR. n. 34/94 e 8/98 per la realizzazione di un complesso produttivo in Altamura da parte della società "Giustino s.r.l."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle ll.rr. 19 dicembre 1994 n° 34 e 8/98 e dell'art. 27 della l.s. 8 giugno 1990 n° 142 (come sostituito dall'art. 34 del D.lvo 267/2000), in data 15 Dicembre 2000 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di ALTAMURA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1413 del 30.10.2000 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale in ALTAMURA, da parte della società "GIUSTINO S.r.l.", quale variante puntuale all'art. 18 delle NTA della Zona D/1 del PRG vigente e ciò in relazione al superamento del ricorso al preventivo strumento urbanistico esecutivo;

VISTA la deliberazione n° 234 del 27.12.2000,

con la quale il Consiglio Comunale di ALTAMURA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del D.lvo 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO la nota prot. n. 10425 del 03/10/2001 con la quale l'Assessorato Regionale all'Ambiente - Settore Ecologia - ha comunicato al Settore urbanistico Regionale e per conoscenza alla ditta GIUSTINO testualmente:

"si restituiscono in allegato la documentazione relativa all'intervento in oggetto specificando che a questo Settore non compete il rilascio di pareri atteso che l'intervento non risulta ricompreso nelle tipologie di cui all'all. B.U.R. 11/2001";

CONSIDERATO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio della concessione edilizia, a cura della società "GIUSTINO S.r.l." dovrà essere fornita, al Comune di ALTAMURA, idonea e formale garanzia (polizza assicurativa, fidejussione, bancaria ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

CONSTATATO che, dagli elaborati del PUTT approvati con delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000, l'area oggetto d'intervento è classificata, nell'ambito territoriale esteso di valore normale "E" e come tale per le opere in progetto non è prevista la preventiva acquisizione del parere paesaggistico in base al combinati disposti degli artt. 2.01 e 5.03 delle NTA del predetto PUTT al fini dell'approvazione della variante urbanistica;

VISTO il V comma dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lvo 267/2000, anche ai fini della variante all'art. 18 delle NTA della Zona D/1 del

PRG vigente del Comune di ALTAMURA e ciò in relazione al superamento del ricorso al preventivo strumento urbanistico esecutivo e nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi stabiliti dal citato art. 18, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un complesso produttivo industriale in ALTAMURA, da parte della società "GIUSTINO S.r.l." sottoscritto in data 15.12.2000 dalla Regione Puglia e dal Comune di ALTAMURA, in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico generale. Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n 13.

Bari, li 6 agosto 2002

L'Assessore all'Urbanistica
Dott. Enrico Santaniello

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2002, n. 497

Decreto n. 267 del 19.04.2002. Approvazione Accordo di Programma ai sensi della L.R. n. 34/94 e succ. mod. e integr. e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un opificio agro-alimentare da parte della ditta: Soc. Coop. "OMEGA" a r.l. RETTIFICA.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che in attuazione delle l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, con Decreto Presidenziale n. 267 del 19.04.2002 è stato approvato l' "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale

con deliberazione n° 1451 del 23 ottobre 2001 per la realizzazione di un opificio agro-alimentare da parte della Soc. Coop. "OMEGA" a r.l. nel Comune di MANFREDONIA (FG);

RILEVATO che, nel dispositivo del Decreto n. 267/02 si è erroneamente fatto riferimento alla realizzazione di un complesso produttivo a carattere artigianale destinato alla produzione di materassi da parte della ditta Soc. Coop. "OMEGA";

CONSTATATA la necessità di rettificare il dispositivo del predetto Decreto nei termini di seguito riportati relativi al 10 capoverso: "E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di MANFREDONIA, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un opificio agro-alimentare a carattere industriale da parte della ditta Soc. Coop. "OMEGA" a r.l. sottoscritto in data 12 dicembre 2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di MANFREDONIA in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

DECRETA

- Di rettificare il 11 capoverso del Decreto P.G.R. n. 267 del 19.04.2002 nei seguenti termini: "E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di MANFREDONIA, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un opificio agro-alimentare a carattere industriale da parte della ditta Soc. Coop. "OMEGA" a r.l. sottoscritto in data 12 dicembre 2001 dalla Regione Puglia e dal Comune di MANFREDONIA in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

L'Assessore all'Urbanistica
Dott. Enrico Santaniello

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 8 agosto 2002, n. 696

POR Puglia 2000/2006 - FEOGA - Mis. 2.2 - Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale - Annualità 2000/20002 - Presa d'atto istruttoria effettuata dal Responsabile di misura 2.2 ed approvazione graduatorie provvisorie dei progetti con istruttoria favorevole ed ammissibili a finanziamento.

L'anno 2002, il giorno 8 del mese di agosto, nella sede del Settore Agricoltura – Presso l'Assessorato Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia, Pesca, Riforma Fondiaria - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - Bari.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Infrastrutture Rurali, Geom. Antonio Marvulli, visti gli atti di Ufficio;

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR 2000 - 2006), approvato con decisione Comunitaria n. C(2000)2349 del 08/08/2000 e con Delibera di Giunta Regionale n.1255 del 10/10/2000, pubblicato nel B.U.R.P. n.138 suppl. del 16/11/2000;

VISTO il Complemento di programmazione, del POR Puglia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1697 dell'11/12/2000 e pubblicato nel B.U.R.P. n.30 del 16/02/2001;

VISTA la Legge Regionale 13/2000;

VISTO il "Bando" della Misura 2.2 – Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale – pubblicato nel BURP n. 135 del 05.09.2001;

VISTE le note del Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture rurali nn.28/22082-23221-26745 rispettivamente del 07.11.01/12.11.01 e 03.12.2001, relative all'invio, al Dirigente del Settore Agricoltura, degli elenchi completi dei progetti inviati dai richiedenti, a seguito del sopra citato "Bando", ed acquisiti dall'Ufficio, per le annualità 2000/2002 relativamente alla Misura 2.2;

VISTA la nota n. 28/8617 del 17.12.2001 del Dirigente del Settore Agricoltura, relativa all'invio al Responsabile della Misura 2.2 dei sopra citati elenchi per i conseguenziali adempimenti;

PRESO atto della nota n 28/12113 del 06/08/02 del Responsabile della Misura 2.2 inviata al Dirigente del Settore Agricoltura ed all'Ufficio Infrastrutture rurali, con la quale, fra l'altro, sono stati trasmessi gli allegati "A – B", relativi rispettivamente agli elenchi dei progetti inviati dagli Organismi pubblici e dai privati, che a seguito dell'istruttoria e della verifica documentale per il riscontro della regolarità e completezza della documentazione, effettuata dallo stesso Responsabile di Misura, sono risultati favorevoli all'istruttoria ed ammissibili a finanziamento, e recante per ogni singolo progetto il relativo punteggio attribuito;

PRESO atto, inoltre, che a seguito della suddetta nota, il Dirigente del Settore Agricoltura ha invitato l'Ufficio Infrastrutture rurali a provvedere per gli adempimenti di competenza;

PRESO atto, inoltre, che nei predetti elenchi "A - B", dei progetti con istruttoria favorevole ed ammissibili a finanziamento, l'importo riportato nel progetto del relativo richiedente è puramente indicativo, atteso che in fase di notifica dell'eventuale finanziamento, fra le varie prescrizioni, sarà evidenziato l'importo effettivo ammissibile a finanziamento;

CONSIDERATO, inoltre, che le posizioni in graduatoria, per i progetti che hanno conseguito identico punteggio, sono indicative e se necessario saranno definite, prima di procedere all'adozione del provvedimento di finanziamento, mediante sorteggio da effettuarsi con apposita Commissione nominata dal Dirigente di Settore, alla presenza dei rappresentanti dei richiedenti interessati;

VISTO il punto I – ORGANIZZAZIONE – del Complemento di Programmazione del POR-PUGLIA 2000-2006 ed in particolare il capoverso B.1 "Funzioni dei Servizi Responsabili dei Settori";

VISTA la L.R. n.7/97 e la D.G.R. n.3261/98 che detta le direttive per la separazione delle attività di

direzione politica da quella di gestione amministrativa.

Tutto ciò premesso e per quanto di propria competenza, Il Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture Rurali propone di:

- prendere atto dell'istruttoria effettuata e dei punteggi attribuiti dal Responsabile della Misura 2.2, di cui agli allegati "A - B", della predetta nota n. 28/12113 del 06/08/02, relativi agli elenchi dei progetti con esito di istruttoria favorevole ed ammissibili a finanziamento;
- approvare gli allegati "A - B", costituiti rispettivamente da n. (3 + 1) fogli, parti integranti del presente provvedimento, relativi alla graduatoria provvisoria dei progetti, inviati dagli Organismi pubblici e dai privati a seguito del sopra citato "Bando", ed acquisiti dall'Ufficio, per le annualità 2000/2002 relativamente alla Misura 2.2, che a seguito dell'istruttoria e della verifica documentale, per il riscontro della regolarità e completezza della documentazione, effettuata dal Responsabile della Misura 2.2, sono risultati favorevoli all'istruttoria ed ammissibili a finanziamento, riportante per ogni singolo progetto il relativo punteggio attribuito dallo stesso Responsabile della Misura dopo la predetta istruttoria;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Geom. G.ppe Lazazzera

Il Dirigente dell'Ufficio
Geom. Antonio Marvulli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture Rurali e la relativa sottoscrizione, nella quale si è preso atto dell'istruttoria effettuata dal Responsabile della Misura 2.2 e dell'approvazione degli allegati "A - B", relativi alle graduatorie provvisorie dei progetti inviati dai richiedenti ed istruiti favorevolmente ed ammissibili a finanziamento di cui alla Misura 2.2 del C.d.P.;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;

VISTA la L.R. n.7/97 e la D.G.R. n.3261/98 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

DETERMINA

- di fare proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture Rurali che qui si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto dell'istruttoria effettuata e dei punteggi attribuiti dal Responsabile della Misura 2.2, di cui agli allegati "A - B", della predetta nota n. 28/12113 del 06/08/02, relativi agli elenchi dei progetti con esito di istruttoria favorevole ed ammissibili a finanziamento;
- di approvare gli allegati "A - B", costituiti rispettivamente da n (3 + 1) fogli, parti integranti del presente provvedimento, relativi alle graduatorie provvisorie dei progetti, inviati dagli Organismi pubblici e dai privati a seguito del sopra citato "Bando", ed acquisiti dall'Ufficio, per le annualità 2000/2002 relativamente alla Misura 2.2, che a seguito dell'istruttoria e della verifica documentale, per il riscontro della regolarità e completezza della documentazione, effettuata dal Responsabile della Misura 2.2, sono risultati favorevoli all'istruttoria ed ammissibili a finanziamento, riportante per ogni singolo progetto il relativo

punteggio attribuito dallo stesso Responsabile della Misura dopo la predetta istruttoria;

- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture rurali ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio del Bollettino della Regione Puglia per la sua pubblicazione nel B.U.R.P. e copia all'U.R.P. c/o la Presidenza della Giunta Regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Il presente atto è composto da n° 4 (quattro)

pagine e da due allegati "A - B" composti rispettivamente da n. (3 + 1) fogli, parti integranti del presente provvedimento, ed è redatto in duplice originale, di cui n. 1 originale sarà inviato al Settore Segreteria Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti di questo Assessorato.

Copia sarà inviata all'Assessore all'Agricoltura, mentre non si invia al Settore Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti contabili.

Il presente atto verrà pubblicato, per estratto, nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura.

Il Dirigente del Settore Agricoltura
Dott. Matteo Antonicelli

POR PUGLIA 2000-2006
ANNUALITA' 2000/2002
Misura 2.2

Tutela e valorizzazione del Patrimonio Rurale

ALLEGATO A

GRADUATORIA - PROGETTI CON ESITO DI ISTRUTTORIA FAVOREVOLE - AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO ORGANISMI PUBBLICI

N° Ordine	RICHIEDENTE	TITOLO PROGETTO	Importo Progetto (Lire)	Importo ammissibile (Lire) *	Importo ammissibile (Euro) *	PUNTEGGIO						
						finanziaria >15%	partecipaz. finanz. art.37 L.r.13/2000	creazione nuovi posti di lavoro	integrazione att. e sett. investimento	recupero identità culturale	recupero per vinc. valore st-art.	totale punteggio
1	ARCIDIOCESI DI OTRANTO (LE)	Chiesa S. Anna - B.go Specchia di Gallone - Minervino di Lecce (LE)	502.275.417	502.275.417	259.403,60	20	10	10	10	10	10	60
2	COMUNE DI MANDURIA (TA)	Masseria Marina	668.000.000	668.000.000	344.993,21	20	10	10	10	10	10	60
3	COMUNE DI MANDURIA (TA)	Recupero fabbricati rurali e vecchio tratturo di collegamento	290.000.000	290.000.000	149.772,50	20	10	10	10	10	10	60
4	COMUNE DI SAVA (TA)	Fabbricato santuario Madonna di Pasano	655.000.000	655.000.000	338.279,27	20	10	10	10	10	10	60
5	DON DOMENICO FACCIO RUSSO - CHIESA SANTA MARIA DEL GRANO E SAN MATTEO APOSTOLO - MANFREDONIA (FG)	Borgo Mezzanone	677.694.500	660.113.400	340.920,12	20	10	10	10	10	10	60
6	COM. MONT. DEI MONTI DAUNI SETTENTRIONALI; CASALNUOVO MONTEROTARO (FG)	Contrada Strettola - Chiesa S.Maria della Stella	387.254.000	387.254.000	200.000,00	20	10	10	10	10	10	60
7	PROVINCIA DI TARANTO	C.da Madonna delle Grazie agro di San Marzano di S. G.ppe	677.694.500	677.694.500	350.000,00	20	10	10	10	10	10	60
8	COMUNE DI MANFREDONIA (FG)	Ex edificio scolastico; b.go Mezzanone	677.694.500	677.694.500	350.000,00	20	10	10	10	10	10	60
9	COMUNE DI MANFREDONIA (FG)	Immobile ex edificio delegazione; B.go Mezzanone	677.694.500	677.694.500	350.000,00	20	10	10	10	10	10	60
10	COMUNE DI TREPZZI (LE)	Complesso Monastico e Chiesa Sant'Elia (LE)	677.000.000	677.000.000	349.641,32	10	10	10	10	10	10	50
11	ARCIDIOCESI BARI BITONTO (BA)	Contrada Monte Sannace - Gioia (BA)	618.910.043	618.910.043	319.640,36	20	10	10	10	10	10	50
12	COMUNITA' MONTANA MURGIA BARESE NORD-OVEST CORATO (BA)	Borgata Rurale Quasano - Toritto (BA) - Chiesa Madonna degli Angeli e casa rurale	472.504.318	472.504.318	244.028,11	20	10	10	10	10	10	50

(*) Importo indicativo

N° Ordin e	RICHIEDENTE	TITOLO PROGETTO	Importo Progetto (Lire)	Importo ammissibile (Lire) *	Importo ammissibile (Euro) *	PUNTEGGIO						
						partecipazione finanziaria > 15%	partecipaz. finanz. art.37 L. n.13/2000	creazione nuovi posti di lavoro	integrazione att. e sett. Investimento	recupero identità culturale	recupero per vinc. valore st.-art.	totale punteggio
13	ARCIDIOCESI DI BRINDISI - OSTUNI (BR)	Chiesa Santuario Madonna della Grata in Ostuni (BR)	651.965.350	651.965.350	336.712,00	10	10	10	10	10	10	50
14	COMUNE DI MELISSANO (LE)	Antico frantoio ipogeo; loc. Curti (LE)	512.101.377	512.101.377	264.478,29	20			10	10	10	50
15	MONS. MARIO PACIELLO VESCOVO DIOCESI DI ALTAMURA - GRAVINA - DIOCESI ALTAMURA-GRAVINA - ACQUAVIVA - P.zza Benedetto XIII	Parrocchia SS. Nome di Gesù; b.go Dolcecanto - Gravina (BA) Struttura parrocchiale SS. Pietro e Paolo;	677.500.000	677.500.000	349.899,55	20		10	10	10	10	50
16	COMUNITA' MONTANA MURGIA TARANTINA; MOTTOLA (TA)	Masseria Dolce Morso; agro di Mottola (TA)	677.249.254	677.249.254	349.770,05	20		10	10	10	10	50
17			677.694.500	677.694.500	350.000,00	10		10	10	10	10	50
18	DIOCESI NARDO'-GALLIPOLI MONS. D.CO CALIANDRO - NARDO' (LE)	Chiesa S. Maria delle Grazie di Daliano	2.476.156.000	677.694.500	350.000,00	10		10	10	10	10	50
19	DIOCESI NARDO'-GALLIPOLI - NARDO' (LE)	Parrocchia Santa Famiglia c.da Ascanio-Pittuni - Nardo' (LE)	260.000.000	260.000.000	134.278,79	20		10	10	10	10	50
20	COMUNE DI SUPERSANO (LE)	Percorso e siti area masseria Mucorone e borgo masseria Schillanti	300.000.000	300.000.000	154.937,07	10		10	10	10	10	50
21	COMUNE DI POGGIARDO (LE)	Ripristino immobile area cipta SS. Stefani	288.191.348	288.191.348	148.838,41	20		10	10	10	10	50
22	COMUNE DI UGENTO (LE)	C.da Crocifisso - cripta (LE)	800.000.000	677.694.500	350.000,00	10		10	10	10	10	40
23	ARCIDIOCESI DI FOGGIA - BOVINO	Loc. Borgo Incoronata Chiesa Cristo Re (Fg)	673.376.158	671.936.294	347.026,13	20			10	10	10	40
24	PROVINCIA RELIGIOSA SS. PIETRO E PAOLO OPERA DON ORIONE - FILIALE DI FOGGIA SANTUARIO	Loc. Borgo Incoronata Opera Don Orione (FG)	193.000.000	190.879.800	98.581,19	20		10	10	10	10	40
25	ENTE DIOCESI LUCERA - TROIA (FG)	Chiesa di Maria SS. delle Grazie - B.go Rurale di Tertiveri - Comune di S.Vincenzo,S.Gerardo,Zingarello	110.000.000	110.000.000	56.810,26	20				10	10	40
26	COMUNE DI MONOPOLI (BA)		677.694.500	677.694.500	350.000,00	10		10	10	10	10	40
27	COMUNE DI MARTINA FRANCA (TA)	Contrada S.Paolo	791.417.330	677.694.500	350.000,00	20		10	10	10	10	40
28	COMUNE DI ACCADIA (FG)	Borgo Agata delle Noci	675.887.710	675.887.710	349.066,87	10		10	10	10	10	40

(*) Importo indicativo

N° d'Ordin e	RICHIEDENTE	TITOLO PROGETTO	Importo Progetto (Lire)	Importo ammissibile (Lire) *	Importo ammissibile (Euro) *	PUNTEGGIO						
						partecipazione finanziaria >15%	partecipaz. finanz. art.37 L.r.13/2000	creazione nuovi posti di lavoro	integrazione att. e sett. investimento	recupero identità culturale	recupero per vinc. valore st.-art.	totale punteggio
29	COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO (BR)	Borgata Aleni	400.000.000	391.314.891	202.097,28	10			10	10	10	40
30	COMUNE DI MURO LECCESE (LE)	Ex convento Francescano borgo Brongo	290.400.000	290.400.000	149.979,09	20				10	10	40
31	ENTE DIOCESI LUCERA - TROIA - LUCERA (FG)	Centro rurale di Palmori; Lucera (FG)	150.000.000	143.665.417	74.197,00	20			10	10	10	40
32	COMUNE DI PARABITA (LE)	Valorizzazione della gravina; c.de Tufare e Masseria Nuova	1.850.000.000	677.694.500	350.000,00				10	10	10	30
33	DIOCESI NARDO'-GALLIPOLI - NARDO' (LE) - PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'	Chiesa rurale - Villaggio Boncore	250.000.000	250.000.000	129.114,22	20				10		30
34	COMUNE DI LOCOROTONDO	Chiesa rurale S.Marco	350.000.000	290.440.500	150.000,00		10			10	10	30
35	COMUNE DI PULSANO (TA)	Chiesetta rupestre SS. Crocifisso	298.000.000	290.440.500	150.000,00		10			10	10	30
36	COMUNE DI GIURDIGNANO (LE)	Frantoio - loc. Trappitello	289.000.000	289.000.000	149.256,04		10			10	10	30
37	COMUNE DI GIURDIGNANO (LE)	Recupero dei Manhir	189.000.000	162.457.189	83.902,14		10				10	20
38	COMUNE DI TERLIZZI	Tratturo borgo rurale di Sovereto	676.619.706	290.440.500	150.000,00		10				10	20
39	COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA (FG)	Chiesa rurale ed ex scuola rurale; loc. Mastralesio	677.000.000	677.000.000	349.641,32				10	10		20
40	COMUNE DI VILLA CASTELLI	Recupero tratturello Martinese	400.000.000	290.440.500	150.000,00		10				10	20
(*) Importo indicativo												
TOTALE					19.411.618.308	10.025.264,19						

Il Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture Rurali
(geom. Antonio Marvulli)

POR PUGLIA 2000-2006
ANNUALITÀ 2000/2002
Misura 2.2

Tutela e valorizzazione del Patrimonio Rurale

PROGETTI CON ESITO FAVOREVOLE - AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
PRIVATI

ALLEGATO B

N° d'Ordine	RICHIEDENTE	TITOLO PROGETTO	Importo Progetto (Lire)	Importo ammissibile (Lire) *	Importo ammissibile (Euro) *	PUNTEGGIO				
						creazione nuovi posti di lavoro	integrazione att. e sett. Investimento	recupero identità culturale	recupero per vinc. valore st.-art.	totale punteggio
1	STASOLLA FRANCO - V.le Regina Margherita, 72 - ALTAMURA (BA)	Masseria Redenta in agro di Altamura	269.588.224	193.627.000	100.000,00	10	10	10	10	40
2	FORLEO FILOMENA - Via Siciliani, 2 - PULSANO (TA)	Immobile rurale sito in agro di Taranto	193.627.000	193.627.000	100.000,00	10		10	10	30
3	COOP. COLONI DI MONTEGROSSO; Piazza Isidoro, 19 - MONTEGROSSO - ANDRIA (BA)	Ristr. di antichi forni, pozzo antico e muro di contenimento in pietra	193.627.000	193.627.000	100.000,00					20
4	NICOLA TERESA VENDOLA TAMBORRA; Via Duomo, 18 - TERLIZZI (BA)	Torre normanna; Borgo Sovereto - Terlizzi (BA)	370.964.354	193.627.000	100.000,00		10			20
5	ANTONIO CALO; Via Veglie, 7 - CARMIANO (LE)	Frantio semipogeo; loc. "Li zummari"-Monteroni (LE)	245.211.993	193.627.000	100.000,00			10	10	20
6	ENTE CHIESA DI S.ANTONIO DI PADOVA - LOCONIA - CANOSA (BA) - DON COSIMO E. FUSIELLO (ANDRIA)	Chiesa S. Antonio di Padova borgo Loconia - Canosa (BA)	287.173.341	193.627.000	100.000,00					
7	DAGNANNO MAURO - AZ. AGR. "LI PETRUDDI" c.da Pisello - LEQUILE (LE)	Chiesetta rurale, campanile, ecc.	150.687.387	150.687.387	77.823,54				10	10
8	EPIFANI ANTONIO; Via San Vito dei Normanni n.46; CEGLIE MESSAPICA (BR)	Chiesa rurale; masseria Galante	192.106.851	193.627.000	100.000,00					10
		TOTALE		1.506.076.387	777.823,54					10

(*) Importo indicativo

Il Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture Rurali
(geom. Antonio Marvulli)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 8 agosto 2002, n. 697

POR Puglia 2000/2006 - FEOGA - Mis. 2.2 - Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale - Annualità 2000/20002 - Presa d'atto istruttoria effettuata dal Responsabile di misura 2.2 ed approvazione elenco provvisorio dei progetti con istruttoria sfavorevole non ammissibili a finanziamento e da archiviare.

L'anno 2002, il giorno 8 del mese di agosto, nella sede del Settore Agricoltura – Presso l'Assessorato Agricoltura, Alimentazione, Foreste, Caccia, Pesca, Riforma Fondiaria - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - Bari.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Infrastrutture Rurali, Geom. Antonio Marvulli, visti gli atti di Ufficio;

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR 2000 - 2006), approvato con decisione Comunitaria n. C(2000)2349 del 08/08/2000 e con Delibera di Giunta Regionale n.1255 del 10/10/2000; pubblicato nel B.U.R.P. n.138 suppl. del 16/11/2000;

VISTO il Complemento di programmazione, del POR Puglia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n.1697 dell'11/12/2000 e pubblicato nel B.U.R.P. n.30 del 16/02/2001;

VISTA la Legge Regionale 13/2000;

VISTO il "Bando" della Misura 2.2 – Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale – pubblicato nel BURP n. 135 del 05.09.2001;

VISTE le note del Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture rurali nn.28/22082-23221-26745 rispettivamente del 07.11.01/12.11.01 e 03.12.2001, relative all'invio, al Dirigente del Settore Agricoltura, degli elenchi completi dei progetti inviati dai richiedenti, a seguito del sopra citato "Bando", ed acquisiti dall'Ufficio, per le annualità 2000/2002 relativamente alla Misura 2.2;

VISTA la nota n. 28/8617 del 17.12.2001 del Dirigente del Settore Agricoltura, relativa all'invio al Responsabile della Misura 2.2 dei sopra citati elenchi per i conseguenziali adempimenti;

PRESO atto della nota n 28/12113 del 06.08.02 del Responsabile della Misura 2.2 inviata al Dirigente del Settore Agricoltura ed all'Ufficio Infrastrutture rurali, con la quale, fra l'altro, è stato trasmesso l'allegato "C", relativo all'elenco dei progetti inviati dagli Organismi pubblici e dai privati, che a seguito dell'istruttoria e della verifica documentale per il riscontro della regolarità e completezza della documentazione, effettuata dallo stesso Responsabile di Misura, sono risultati sfavorevoli all'istruttoria e non ammissibili a finanziamento, e recante per ogni singolo progetto la motivazione dell'esito sfavorevole;

PRESO atto, inoltre, che a seguito della suddetta nota, il Dirigente del Settore Agricoltura ha invitato l'Ufficio Infrastrutture rurali a provvedere per gli adempimenti di competenza;

VISTO il punto I – ORGANIZZAZIONE – del Complemento di Programmazione del POR-PUGLIA 2000-2006 ed in particolare il capoverso B.1 "Funzioni dei Servizi Responsabili dei Settori";

VISTA la L.R. n.7/97 e la D.G.R. n.3261/98 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

Tutto ciò premesso e per quanto di propria competenza, Il Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture Rurali propone di:

- prendere atto dell'istruttoria effettuata dal Responsabile della Misura 2.2, nonché del relativo allegato "C", di cui alla predetta nota n. 28/12113 del 06.08.02, dell'elenco dei progetti con esito di istruttoria sfavorevole e non ammissibili a finanziamento;
- approvare l'allegato "C", costituito da n.13 fogli, parte integrante del presente provvedimento, relativo all'elenco provvisorio dei progetti, inviati dagli Organismi pubblici e dai privati a seguito del sopra citato "Bando" della Misura 2.2, ed acquisiti dall'Ufficio, per le annualità 2000/2002, che a seguito dell'istruttoria e della

verifica documentale, per il riscontro della regolarità e completezza della documentazione, effettuata dal Responsabile della Misura 2.2, sono risultati sfavorevoli all'istruttoria e non ammissibili a finanziamento, recante per ogni singolo progetto la relativa indicazione del requisito mancante o carente e che, pertanto, saranno archiviati

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n°28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Geom. G.ppe Lazazzera

Il Dirigente dell'Ufficio
Geom. Antonio Marvulli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture Rurali e la relativa sottoscrizione, nella quale si è preso atto dell'istruttoria effettuata dal Responsabile della Misura 2.2 e dell'approvazione dell'allegato "C", relativo all'elenco provvisorio dei progetti inviati dai richiedenti ed istruiti sfavorevolmente e non ammissibili a finanziamento, di cui alla Misura 2.2 del C.d.P.;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di adottare la predetta proposta;

VISTA la L.R. n.7/97 e la D.G.R. n.3261/98 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

DETERMINA

- di fare proprie le risultanze scaturite dalla proposta del Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture Rurali che qui si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto dell'istruttoria effettuata dal Responsabile della Misura 2.2, nonché del relativo allegato "C", di cui alla predetta nota n. 28/12113 del 06.08.02, dell'elenco dei progetti con esito di istruttoria sfavorevole e non ammissibili a finanziamento;
- approvare l'allegato "C", costituito da n. 13 fogli, parte integrante del presente provvedimento, relativo all'elenco provvisorio dei progetti, inviati dagli Organismi pubblici e dai privati a seguito del sopra citato "Bando" della Misura 2.2, ed acquisiti dall'Ufficio, per le annualità 2000/2002, che a seguito dell'istruttoria e della verifica documentale, per il riscontro della regolarità e completezza della documentazione, effettuata dal Responsabile della Misura 2.2, sono risultati sfavorevoli all'istruttoria e non ammissibili a finanziamento, recante per ogni singolo progetto la relativa indicazione del requisito mancante o carente e che, pertanto, saranno archiviati;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture rurali ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio del Bollettino della Regione Puglia per la sua pubblicazione nel B.U.R.P. e copia all'U.R.P. c/o la Presidenza della Giunta Regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo;

Il presente atto è composto da n° 3 (tre) pagine e da un allegato "C" composto da n.13 fogli, parte integrante del presente provvedimento, ed è redatto in duplice originale, di cui n. 1 originale sarà inviato al Settore Segreteria Giunta Regionale e l'altro sarà custodito agli atti di questo Assessorato.

Copia sarà inviata all'Assessore all'Agricoltura, mentre non si invia al Settore Ragioneria in quanto non vi sono adempimenti contabili.

Il presente atto verrà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura.

Il Dirigente del Settore Agricoltura
Dott. Matteo Antonicelli

ALLEGATO C

POR PUGLIA 2000-2006
Misura 2.2
ANNUALITA' 2000/2002
Elenco progetti con esito di istruttoria sfavorevole

N.	R I C H I E D E N T E	UBICAZIONE INTERVENTO	Importo Lire	Importo Euro	MOTIVAZIONE ESITO ISTRUTTORIA
1	PARROCCHIA "S. Leucio M." Felling (LE) -	Contrada Specchia - Agro di Alliste	L. 144.000.000	74.369,79	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi non in un borgo rurale, ma in località isolata.
2	COMUNE DI TREPZZI (LE)	Borgo Sant'Elia	L. 677.694.500	350.000,00	Le opere previste in progetto (viabilità interna, illuminazione, segnaletica stradale) non sono conformi agli obiettivi della Misura.
3	DIOCESI LUCERA TROIA - LUCERA (FG) -	Borgata Giardinetto agro di Orsara di Puglia (FG)	L. 275.000.000	142.025,65	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94 e succ. modif. ed integr.. E' privo di relazione specialistica sulle strutture, nonché di calcoli strutturali preliminari. Non adeguato alla L.13/89.
4	DIOCESI LUCERA TROIA - LUCERA (FG) -	Borgata S. Giusto agro di Lucera (FG)	L. 310.000.000	160.101,64	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94 e succ. modif. ed integr.. E' privo di relazione specialistica impianto idrico fognario e rispettivi calcoli preliminari con elaborati grafici specialistici. Non adeguato alla L.13/89.
5	ARCIDIOCESI BARI - BITONTO (BA)	Borgo Palombato - Bitonto (BA)	L. 125.252.408	64.687,47	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura, in quanto trattasi di Frazione che non ha le caratteristiche del piccolo nucleo abitato con attività agricola prevalente, assimilabile ad un Borgo rurale.
6	ARCIDIOCESI BARI - BITONTO (BA)	Borgata Mariotto - Bitonto (BA)	L. 534.886.771	276.245,96	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura, in quanto trattasi di Frazione che non ha le caratteristiche del piccolo nucleo abitato con attività agricola prevalente, assimilabile ad un Borgo rurale.
7	COMUNE DI MINERVINO MURGE (BA)	Chiesa Rurale Mad. Della Croce, Agro di Minervino Murge (BA)	L. 676.563.573	349.415,92	Atto amministrativo carente, perché privo dell'attestazione di assunzione a totale carico del richiedente delle spese non ammissibili.

POR PUGLIA 2000-2006
Misura 2.2
ANNUALITA' 2000/2002
Elenco progetti con esito di istruttoria sfavorevole

8	DIOCESI DI ORIA (BR)	Chiesa S. Francesco loc. La Sardella, Agro di Laitano (BR)	L. 459.399.256	237.259,92	Progetto definitivo non conforme alla 109/94. Trattasi di stralcio progettuale, carente nella documentazione tecnica. E' privo, inoltre, dei calcoli statici del lotto funzionale, dei calcoli preliminari degli impianti, ecc.
9	COMUNE DI FOGGIA	Masseria Giardino B.ta Incoronata (FG)	L. 677.600.000	349.951,19	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94. E' privo della corografia, della relazione descrittiva degli interventi compresi gli impianti, del quadro fessurativo delle opere murarie e dello stato dei luoghi.
	COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG)	Chiesa rurale - Borgo Santa Maria Pura	L. 677.000.000	349.641,32	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura: trattasi di intervento da realizzarsi non in un borgo rurale.
10	COMUNE DI ALESSANO (LE)	Chiesa Santa Barbara in Montesardo Frazione di Alessano	L. 650.000.000	335.696,98	L'intervento proposto non si ritiene ammissibile, in quanto ubicato in zona distante dal borgo rurale di Macurano al quale si fa riferimento negli atti progettuali
11	COMUNE DI ARNESANO (LE)	Ex edificio scolastico da adibire a Centro Sociale	L. 677.694.500	350.000,00	L'intervento proposto non si ritiene ammissibile, in quanto ubicato in zona limitrofa al centro urbano di Arnesano, denominata Rione Riesci.
12	COMUNE DI ALESSANO (LE)	Complesso rurale del Massarone Contrada Macurano	L. 677.000.000	349.641,32	L'intervento proposto appare inglobato nello sviluppo urbanistico della Frazione di Montesardo ed e' abbastanza distante dal Borgo del Macurano a cui si fa riferimento nel progetto.
13	MICHELANGELO DE BENEDETTIS; Piazza Venezuela,6 - CORATO (BA)	Masseria Torre di Nebbia - Corato (BA)	L. 193.627.000	100.000,00	Progetto non esecutivo. E' privo dei calcoli strutturali relativi alla sostituzione dei solai in legno ed alla realizzazione delle opere in c.a. Non si rileva l'esistenza del borgo.
14	EMILIA D'URSO - Via R. Kennedy,5 - BARI-	Loc. Piliapalucci - Agro di Toritto (BA)	L. 360.080.118	185.965,86	Progetto non esecutivo. E' privo di planimetria catastale, calcoli statici, particolari costruttivi, relazione impianti, pareri o concessioni.
15					

POR PUGLIA 2000-2006
Misura 2.2
ANNUALITA' 2000/2002
Elenco progetti con esito di istruttoria sfavorevole

16	COMUNE DI BITONTO (BA)	Immobile pubblico in Palombaio via Senatore Sylos (allestimento museo) (BA)	L. 285.000.000	147.190,22	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura, in quanto trattasi di Frazione che non ha le caratteristiche del piccolo nucleo abitato con attività agricola prevalente, assimilabile ad un Borgo rurale.
	COMUNE DI ALEZIO (LE)	Recupero percorsi rurali (LE)	L. 805.000.000	415.747,80	Progetto non istruito in quanto inviato fuori termine (06.11.2001)
17	COMUNE DI FOGGIA	Prog. tratturo; agro di Foggia (FG)	L. 680.000.000	351.190,69	Il progetto riguarda il recupero di tratturi nel centro urbano di Foggia, pertanto non è conforme agli obiettivi della Misura.
18	COMUNE DI FOGGIA	Tratturo Foggia - Arpi (FG)	L. 675.500.000	348.866,64	Il progetto riguarda la progettazione di una pista ciclabile. Non è conforme agli obiettivi della Misura. Assenza del borgo.
19	COMUNE DI SAN DONACI (BR)	Tempietto rurale San Misiirino(BR)	L. 677.000.000	349.641,32	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi non in un borgo rurale, ma in località isolata.
20	COMUNE DI BOTRUGNO (LE)	Chiesa rurale San Solomo in agro di Botrugno(LE).	L. 290.440.500	150.000,00	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi non in un borgo rurale.
21	DIOCESI DI LUCERA - TROIA (FG)	Chiesa S. Cecilia; C.da Conocchiola agro di Lucera	L. 170.000.000	87.797,67	Progetto definitivo non elaborato ai sensi della L.109/94 e succ.modif.ed integr.ed art.25 del DPR 554/99. E' privo delle relazioni speciali-stiche (strutture, geologica e geotecnica), calcoli preliminari, elenco prezzi, computo metrico, ecc.
22	FERRUCCIO DONATO - C.so Card. Parente,9 CASALNUOVO MONTEROTARO (FG)	Ristrutturazione edificio.	L. 250.270.000	129.253,67	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi non in un borgo rurale, ma in località isolata.
23					

POR PUGLIA 2000-2006
Misura 2.2

ANNUALITÀ 2000/2002

Elenco progetti con esito di istruttoria sfavorevole

24	COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR)	Masseria C.da Scannatizzi	L. 677.694.500	350.000,00	Progetto definitivo non elaborato ai sensi della L.109/94 e succ.modif.ed integr.ed art.25 lett.8) del DPR 554/99. E' privo dei calcoli preliminari delle strutture ed impianti. Atto amministrativo carente per le spese non ammissibili.
25	COMUNE DI CAROVIGNO (BR)	Chiesa Canonica; borgata Serranova	L. 677.694.500	350.000,00	Atto amministrativo carente, perché privo dell'attestazione di assunzione a totale carico del richiedente delle spese non ammissibili.
26	COMUNE DI GIUGGIANELLO (LE)	Realizzazione museo civiltà contadina - in via Roma	L. 300.000.000	154.937,07	Trattasi di intervento a ridosso del centro storico del Comune di Giuggianello e non in un borgo rurale.
27	CICCO DONATELLA e CICCO SABINA; Via XX Settembre,18 - ANDRIA (BA)	Villa Porro - C.da Casa D'Angelo agro di Andria (BA)	L. 193.627.000	100.000,00	Progetto non esecutivo. Impianti non dimensionati (elettrico, idrico, termico). Nella relazione e nel disciplinare descrittivo, gli impianti sono indicati sommariamente; i prezzi sono a corpo senza preventivi. Il prezzo degli arredi è sommario.
28	COMUNE DI BARLETTA (FG)	Ex scuola elementare in località Montaltino	L. 1.000.000.000	516.456,90	Non conforme ai contenuti ed obiettivi della Misura in quanto trattasi di demolizione e ricostruzione di una scuola. Atto amministrativo carente.
29	TEDONE MICHELE; Via Rosolino Pilo,62 - CORATO (BA) c/o Ecoforma - Via Papa Paolo I, 8/M - BARI	Masseria Torre Sansanello; agro di Corato (BA)	L. 193.627.000	100.000,00	Progetto non esecutivo. Dagli elaborati grafici non si evincono chiaramente i lavori da realizzare. Mancano i calcoli statici della copertura da sostituire, i percorsi degli impianti, ecc.
30	FRANCO DE BENEDETTIS; Piazza Ospedale,11 - CORATO (BA) c/o Ecoforma - Via Papa Paolo I, 8/M - BARI	Masseria Torre di Neglie; c.da omonima - agro di Corato (BA)	L. 193.627.000	100.000,00	Progetto non esecutivo. La documentazione presentata è insufficiente. E' privo delle relazioni specialistiche degli imp.tecnologici, dei calcoli statici della copertura. Non si evince se l'immobile è vincolato.
31	FENICIA ANTONIO; Zona rurale,69 - RUVO DI PUGLIA (BA)	Ripristino "villa Fenicia"; c.da Zigliano-agro di Ruvo (BA)	L. 291.500.000	150.547,19	Progetto non esecutivo. E' privo della verifica strutturale dell'ossatura muraria, del quadro economico con l'indicazione delle schede tecniche, del computo metrico e dell'elenco prezzi.

POR PUGLIA 2000-2006
Misura 2.2
ANNUALITA' 2000/2002
Elenco progetti con esito di istruttoria sfavorevole

32	LECCIVITO; Via G. Carducci, 172 - SALVE (LE)	Fabbricato rurale; loc. Santanna - Salve (LE)	L. 189.952.550	98.102,30	Progetto non esecutivo. La documentazione presentata è insufficiente. E' privo di qualsiasi nullata.
33	COMUNE DI ZOLLINO (LE)	Frantoio ipogeo; c.da San Vito	L. 280.000.000	144.607,93	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi nella immediata periferia del centro urbano.
34	COMUNE DI STERNATIA (LE)	Chiesa Madonna degli Angeli; c.da omonima	L. 240.000.000	123.949,66	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi non in un borgo rurale.
35	COMUNE DI MOLFETTA (BA)	C.da Stammitta-Agro di Molfetta	L. 720.000.000	371.848,97	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi non in un borgo rurale.
36	DOTT. ALESSANDRO NISIO Via Fanelli, 239 BARI	Mass. Galletti Agro di Sannicandro (BA)	L. 385.717.562	199.206,50	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi non in un borgo rurale.
37	COMUNE DI ADELIFIA (BA)	Ristr. locali da adibire a museo storico; Via Fornovecchio - Via V. Emanuele	L. 200.000.000	103.291,38	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94 ed agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi nel centro urbano del Comune di Adelfia. Atto amministrativo incompleto.
38	DON FR.SCO SAVERIO COLONNA; C.da Fornello - ALTAMURA (BA); PARROCCHIA S. SABINO - ALTAMURA (BA)	Recupero centro servizi; borgo rurale Fornello	L. 300.000.000	154.937,07	Progetto definit. non conforme alla L.109/94. E' privo della relazione geologica, specialistica, studio imp.amb.le, calcoli prel.strutt.ed imp., del disciplinare descrittivo, del computo metrico est. e del quadro econ. Atto amministr. assente.
39	L'ABBATE LUCIA; Via G. Magnesi, 54 - POLIGNANO A MARE (BA)	Masseria San Bartolomeo in agro di Monopoli	L. 345.000.000	178.177,63	Progetto non esecutivo. E' privo di computo metrico, elenco prezzi. Non è adeguato alle Leggi n.13/89, 818/89, ecc.

POR PUGLIA 2000-2006
Misura 2.2
ANNUALITA' 2000/2002
Elenco progetti con esito di istruttoria sfavorevole

40	MANGINI MARIA E GIUSEPPE; C.da Ciminiera,67 - MONOPOLI (BA)	Mass. Ciminiera nella contrada S.Lucia.	L. 1.048.588.630	541.550,83	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura, trattasi di progetto finalizzato ad attività agriuristica.
41	COMUNE DI LIZZANO (TA)	Restauro chiesa e cripta rupestre dell'Annunziata	L. 290.440.500	150.000,00	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi nella immediata periferia del centro urbano.
42	ABRUSCI Vito Marino e IANNONE Anna - Acquaviva delle Fonti (BA)	Grotta e insediamento rupestre in località Curtomartino	L. 424.752.488	219.366,35	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; borgo inesistente.
43	COMUNITA' MONTANA MURGIA BARESE SUD- EST - GIOIA (BA)	C.da Curtomartino; agro di Acquaviva (BA)	L. 275.000.000	142.025,65	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; borgo inesistente.
44	PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO; C.so V. Emanuele - CAROVIGNO (BR)	Santuario di Belvedere; c.da Belvedere	L. 783.788.957	404.793,21	Progetto definitivo non elaborato ai sensi della L.109/94 e succ.modif.ed integr.(art.25 del DPR 554/99 lett.b)-d)-f)-h)-i). E' privo dei calcoli preliminari degli impianti e della documentazione relativa all'inserimento ambientale.
45	COMUNE DI FOGGIA	Chiesa di San Lorenzo in Carminiano	L. 585.000.000	302.127,29	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94. E' privo della relazione geologica, geotecnica, della relazione e disciplinare sugli impianti tecnologici; mancano grafici, calcoli preliminari delle opere in c.a.
46	COMUNE DI VOLTURINO (FG)	Chiesa rurale della Serritella ex convento annesso	L. 660.000.000	340.861,55	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94. E' privo degli elaborati strutturali con i relativi calcoli prelim., della relazione specialistica e dei calcoli prelim. degli impianti. La relazione geotecnica non e a firma di un ing.
47	ARCIDIOCESI FOGGIA - BOVINO (FG)	Comp. Parrocchiale Beata Maria Vergine di Fatima borgata rurale di Segezia (FG)	L. 677.694.668	350.000,09	Atto amministrativo assente.

POR PUGLIA 2000-2006
Misura 2.2
ANNUALITA' 2000/2002
Elenco progetti con esito di istruttoria sfavorevole

48	BAIARDI FRANCA; Via A. Manzoni, 21 - BOVINO (FG)	Chiesetta rurale ex scuola rurale; agro di Accadia.	L. 259.611.300	134.078,05	Progetto non esecutivo. E' privo del calcolo degli impianti e conseguenti elaborati grafici, ecc.
49	COMUNE DI ALTAMURA (BA)	Masseria Jesce	L. 650.000.000	335.696,98	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94. E' privo della relazione tecnica e dello studio di impatto ambientale per i muri a secco. Non sono chiare le finalità dell'intervento.
50	COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA (FG)	Chiesa Cappella San Vito	L. 290.449.250	150.004,52	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94. E' privo della relazione di calcolo, geologica, sismica; dei calcoli preliminari delle strutture; del disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici.
51	RUTIGLIANO FR.SCO PAOLO e SARDONE FELICIA; Via Tripoli, 125 GRAVINA (BA)	Fabbricato agro di Gravina, c.da Dolcecanto	L. 193.000.000	99.676,18	Progetto non esecutivo. E' privo di concessione, pareri e/o Nulla-osta. Non si rileva se l'intervento è inserito nel borgo.
52	COMUNE DI CARMIANO (LE)	Ex cinema "Empire"	L. 677.694.500	350.000,00	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94. E' privo del capitolato prestazionale. Non si riscontrano gli atti di approvazione del progetto.
53	CENTRO DI CULTURA SOCIALE E DI RICERCHE; Via Roma - GIUGGIANELLO (LE)	Trappeto ipogeo; strada esterna Serravecchia agro di Giuggianello	L. 373.691.250	192.995,42	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94. E' privo degli elaborati tecnici; disciplinare descrittivo e prestazionale, calcoli preliminari dell'impianto elettrico. Atto amministrativo mancante.
54	DANIELA SANTOSTASI Vic. Santachiera n. 1 - Conversano (BA)	Masseria dei Monelli C.da Santa Chiara agro di Conversano	L. 193.627.000	100.000,00	La località oggetto di intervento non ha le caratteristiche di borgo rurale.
55	SAC. DON GIUSEPPE MAZZEI CONFRATER. MARIA SS. IMMACOLATA DI CARMIANO CARMIANO (LE)	Restauro chiesa Maria SS. Immacolata	L. 195.092.160	100.756,69	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi nel centro urbano del Comune di Carmiano.

POR PUGLIA 2000-2006
Misura 2.2
ANNUALITA' 2000/2002
Elenco progetti con esito di istruttoria sfavorevole

56	CAPONE SPALLUTI ARSENIIO; Via V. Veneto,79 - GRAVINA (BA)	Az. Agric. "Lo Cuoccio"; c.da Lo Cuoccio - Gravina (BA)	L. 306.127.056	158.101,43	Il progetto riguarda la realizzazione di nuove opere, non conformi agli obiettivi della Misura. E' distante dal borgo Doicecanto 2 Km.circa.
57	DIODESI VESCOVILE DI ALTAMURA - GRAVINA IN PUGLIA - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)	Agro di Altamura - Recupero "Torre Cannoni" in loc. Casal Sabini	L. 520.000.000	268.557,59	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94. E' privo dei calcoli preliminari impianti, delle relazioni tecniche specialistiche, ecc.
58	COMUNE DI BRINDISI	Centro sociale ex anziani: b.go rurale di Tutarano (BR)	L. 200.000.000	103.291,38	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura, in quanto trattasi di Frazione che non ha le caratteristiche del piccolo nucleo abitato con attività agricola prevalente, assimilabile ad un Borgo rurale.
59	COMUNE DI ALTAMURA (BA)	Immobile Regina Margherita di Savoia	L. 677.694.500	350.000,00	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi nel centro urbano del Comune di Altamura.
60	PROVINCIA DI TARANTO	Cripta SS.Trinità ; località Tremola, Comune di Torricella	L. 651.000.000	336.213,44	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; borgo inesistente.
61	COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BA)	Contrada S.Nicola di Genna	L. 573.937.600	296.414,03	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; borgo inesistente.
62	COMUNE DI FOGGIA	Borgo Segezia	L. 290.000.000	149.772,50	Progetto non conforme ai contenuti ed agli obiettivi della Misura;
63	COMUNE DI ALLISTE (LE)	Località Madonna dell'Alto miglioramento ambientale e paesaggistico	L. 677.694.500	350.000,00	La località oggetto di intervento non ha le caratteristiche di borgo rurale.

POR PUGLIA 2000-2006
Misura 2.2
ANNUALITA' 2000/2002
Elenco progetti con esito di istruttoria sfavorevole

64	COMUNE DI FOGGIA	Parco rurale San Lorenzo in Carmignano	L. 415.000.000	214.329,61	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94. E' privo della relazione sugli impianti elettrici, del piano particolare di esproprio.
	SALAMIDA ROBERTO PAOLO	Masseria Votano - Martina Franca	L. 186.034.000	96.078,54	La località oggetto di intervento non ha le caratteristiche di borgo rurale.
65	COMUNE DI FOGGIA	Borgo Segezia	L. 290.000.000	149.772,50	Progetto definitivo carente di documentazione, non conforme alla L.109/94 ed agli obiettivi della Misura.
66	COMUNE DI FOGGIA	Centro di esposizione prodotti agricoli; borgo Segezia	L. 676.750.000	349.512,21	Progetto definitivo carente di documentazione e non conforme alla L.109/94 ed agli obiettivi della Misura.
67	COMUNE DI LOCOROTONDO (BA)	Chiesa S. Anna aree esterne e scarpate in via Nardelli	L. 677.694.500	350.000,00	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94. E' privo della relazione sugli impianti elettrici, del piano particolare di esproprio. L'intervento è a ridosso del centro urbano.
68	COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)	Chiesa San Pietro; fraz. di Giuliano	L. 290.440.666	150.000,09	Progetto definitivo non conforme agli obiettivi della Misura ed alla L.109/94; intervento da realizzarsi nella immediata periferia del centro urbano. Atto amministrativo carente per le spese non ammissibili.
69	COMUNE DI BRINDISI	Chiesa S. Maria dei Fiori e del Giardino in Tuturano (BR)	L. 644.513.000	332.863,19	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura, in quanto trattasi di Frazione che non ha le caratteristiche del piccolo nucleo abitato con attività agricola prevalente, assimilabile ad un Borgo rurale.
70	COMUNE DI LOCOROTONDO (BA)	Tratturi rurali in Locorotondo	L. 677.694.500	350.000,00	Il progetto riguarda il recupero ed il mantenimento di strade nell'agro comunale; pertanto non è conforme agli obiettivi della Misura.
71					

POR PUGLIA 2000-2006
Misura 2.2
ANNUALITA' 2000/2002
Elenco progetti con esito di istruttoria sfavorevole

72	COMUNE DI MURO LECCESE (LE)	Trappeto semipoggeo; borgo Terra	L. 290.000.000	149.772,50	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi nel centro urbano e non nel borgo rurale.
	COMUNE DI DISO (LE)	Frazione Marittima	L. 677.694.500	350.000,00	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi in una frazione marittima, assolutamente non assimilabile ad un borgo rurale.
73	COMUNITA' MONTANA MURGIA BARESE SUD-EST GIOIA DEL COLLE (BA)	C.de Santa Maria della Scala, Lamadacqua e Terzi di Mezzo, Castiglione; Comuni di Gioia del Colle e Noci	L. 677.155.351	349.721,55	Progetto non conforme agli obiettivi ed alla tipologia degli interventi realizzabili con la Misura. Trattasi di intervento isolato nel territorio rurale
74	COMUNE DI GINOSA (TA)	Gravina di Ginosa	L. 677.694.500	350.000,00	Progetto non conforme agli obiettivi degli interventi realizzabili con la Misura. La località oggetto d'intervento rientra nel centro urbano e non in un borgo rurale.
75	GIACOMINA STELLA; Via Duchessa D'Andria, 132 TRANI (BA)	Cascina sita in agro di Trani; c.da San Giovanni	L. 193.627.000	100.000,00	Progetto non esecutivo, privo di elaborati grafici nonché di relazioni impianti.
76	COMUNE DI ALBERONA (FG)	Borgo Varcareccia Mezzana. Ristrutturazione Masseria "Casone".	L. 677.694.500	350.000,00	Trattasi di progetto discordante dallo stato dei luoghi.
77	LOSURDO DOMENICO; Via San Giuseppe, 2 - ALTAMURA (BA)	Grotte cavernicole	L. 89.260.200	46.099,05	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; borgo inesistente.
78	CAPONE MICHELE; Piazza Immacolata, 18 - GRAVINA (BA)	Fabbricato - C.da Dolcecanto	L. 193.000.000	99.676,18	Progetto esecutivo non conforme agli obiettivi della Misura. L'area polifunzionale all'aperto verrebbe utilizzata in maniera temporanea durante l'anno.
79					

POR PUGLIA 2000-2006
Misura 2.2
ANNUALITA' 2000/2002
Elenco progetti con esito di istruttoria sfavorevole

80	OPERA SAN MICHELE DI FOGGIA; P.zza Murialdo, 1 FOGGIA	Edificio scolastico; loc. b.go Segezia	L. 193.000.000	99.676,18	Il progetto riguarda la manutenzione straordinaria e l'adeguamento dell'impianto elettrico alla normativa vigente (L.46/90) dell'edificio scolastico esistente. L'intervento non è conforme agli obiettivi della Misura.
81	ENTE DIOCESI DI TROIA - LUCERA - (FG)	Chiesa e locali per attività sociali; loc. Berardinone agro di Biccarei	L. 120.000.000	61.974,83	Progetto def. non confor. alla L.109/94. Relazione illustrativa carente. E' privo delle relazioni specialistiche, degli elaborati grafici, nonché dei calcoli prelim. relativi agli impianti e dell'adeguamento alla L.13/89. Atto ammin. mancante.
82	D'IMPERIO PAOLO; Via Ponchielli, 14 - CORATO (BA)	Centro diurno e socializzazione per anziani; C.da Lagomartino	L. 191.360.000	98.829,19	Progetto non esecutivo. E' privo di disegni e relazioni impianti. Computo metrico sommario.
83	SEMINARIO ARCIVESCOVILE "S.CUORE"; MANFREDONIA (FG)	Abbazia Santa Maria; Monte S. Angelo (FG)	L. 90.000.000	46.481,12	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94. E' carente della maggior parte della documentazione prevista all'art.25 comma 2 del D.P.R.554/99.
84	COMUNE DI BISCEGLIE (BA)	Casale del Faccione e Chiesa Ognisanti; Borgo Casale del Facciano	L. 676.000.000	349.124,86	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi non in un borgo rurale.
85	GUIDO VERONESI E ROMAGNOLI Loc.Igia n.251 Torre Alta (Lucca)	Complesso rurale C.da Sessana - Ostuni (BR)	L. 192.818.490	99.582,44	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; l'intervento si configura come attività turistico-alberghiera.
86	COMUNE DI TAVIANO (LE)	Masseria Serrazze; agro di Taviano	L. 750.000.000	387.342,67	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94. Quadro economico non conforme, manca capitolato e disciplinare. Inoltre l'atto amministrativo è carente per la parte inerente la finanziabilità di eventuali spese non ammissibili.
87	PALMISANO DOMENICA PAOLA; Via San Giuseppe, 138 - VILLA CASTELLI (BR)	Chiesa del seminario estivo; c.da Foragno-agro di Ostuni (BR)	L. 192.115.173	99.219,21	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi non in un borgo rurale, ma in località isolata.

POR PUGLIA 2000-2006
Misura 2.2
ANNUALITA' 2000/2002
Elenco progetti con esito di istruttoria sfavorevole

88	COMUNE DI CELLE SAN VITO (LE)	Chiesa rurale S. Vito borgo San Vito	L. 474.474.000	245.045,37	Progetto definitivo non conforme alla L.109/94. E' privo della relazione strutturale con i calcoli prelim. e grafici, degli schemi degli impianti, dei calcoli preliminari e le analisi dei prezzi a corpo. Atto amministrativo carente.
89	COMUNE DI LOCOROTONDO (BA)	Masseria Ferragnano	L. 2.000.000.000	1.032.913,80	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi nella immediata periferia del centro urbano.
90	COMUNE DI CAMPI SALENTINA (LE)	Chiesa rurale Madonna dell'Alto	L. 677.694.500	350.000,00	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi non in un borgo rurale.
91	CENTRO DI CULTURA SOCIALE E DI RICER. ONLUS; Via Roma - GIUGGIANELLO (LE)	Cripta bizantina San Giovanni Battista; Giuggianello Monte S. Giovanni	L. 231.962.615	119.798,69	Progetto non esecutivo. E' privo del disciplinare e dell'elenco prezzi. Non è individuabile il borgo.
92	DIOCESI DI CERIGNOLA - ASCOLI SATRIANO; CERIGNOLA (FG)	Complesso Santuario rurale; Rocchetta S. Antonio (FG)	L. 218.634.456	112.915,27	Atto amministrativo mancante.
93	COMUNE DI MELENDUGNO (LE)	Villaggio Medievale di Rocca Nuova	L. 700.000.000	361.519,83	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi non in un borgo rurale.
94	NICOLA TERESA VENDOLA TAMBORRA; Via Duomo, 18 - TERLIZZI (BA)	Santuario Madonna del Sovereto; b.go Sovereto	L. 278.261.826	143.710,24	Progetto non esecutivo. E' privo dell'inquadramento urbanistico territoriale, carente di elaborati.
95	COMUNE DI CAMPI SALENTINA (LE)	Chiesa Madonna del Bosco; strada Messapico-Romana	L. 290.440.000	149.999,74	Progetto non conforme agli obiettivi della Misura; trattasi di intervento da realizzarsi non in un borgo rurale.

POR PUGLIA 2000-2006
Misura 2.2
ANNUALITA' 2000/2002
Elenco progetti con esito di istruttoria sfavorevole

96	COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO (LE)	Cripta rupestre di Santa Apollonia nella frazione di S.Dana.	L. 175.000.000	90.379,96	Atto amministrativo carente, perché privo dell'attestazione di assunzione a totale carico del richiedente delle spese non ammissibili a finanziamento. Località non assimilabile ad un borgo.
97	NICOLA TERESA VENDOLA TAMBORRA; Via Duomo, 18 - TERLIZZI (BA)	Santuario Madonna del Sovereto; b.go Sovereto	L. 123.656.940	63.863,48	Progetto non esecutivo. E' privo dell'inquadramento urbanistico territoriale, carente di elaborati.
98	COMUNE DI MASSAFRA (TA)	Cripte rupestri di S.Marco e della Candelora	L. 643.351.290	332.263,21	Trattasi di intervento in zona urbana anche se ricadente nella gravina.
99	COMUNE DI ANDRIA (BA)	Palazzo Belgioioso; Borgo Montegrosso - in agro di Andria	L. 677.582.650	349.942,23	Trattasi di progetto presentato da Organismo pubblico, ma da realizzarsi su proprietà privata e non su patrimonio pubblico.
100	COMUNE DI MANFREDONIA (FG)	Sistemazione Piazza Santa Maria del Grano e porticati; Borgo Mezzanone	L. 677.694.500	350.000,00	Il progetto prevede, tra gli interventi, l'adeguamento a museo dei portici, i quali risultano non di proprietà comunale.

Il Dirigente dell'Ufficio Infrastrutture Rurali
(geom. Antonio Marvulli)

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE CACCIA E PESCA 8 agosto 2002, n. 56

**POR PUGLIA 2000 - 2006 SFOP - ASSE IV
Misura 4.12 - Sottomisura 4.12 B "Acquacoltura" - Presa d'atto istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti - Approvazione graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento.**

L'anno 2002, il giorno 8 del mese di Agosto nella sede del Settore Caccia e Pesca presso l'Assessorato all'Agricoltura, Acquicoltura, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Foreste, Caccia e Pesca, Via Caduti di tutte le Guerre, 3 Bari.

**IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PESCA,**

sulla base dell'istruttoria espletata sugli atti d'ufficio;

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR 2000/2006), approvato con decisione Comunitaria n. C (2000) 2349 del 08/08/2000 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 1255 del 10/10/2000 pubblicato sul BURP n 138 suppl. del 16/11/2000;

VISTO il Complemento di programmazione del POR Puglia, approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/11/2000 e dalla Giunta Regionale con delibera n. 1697 del 11/12/00 e pubblicato nel BURP n. 30 del 16/02/01;

VISTO che con l'art. 27 della Legge Regionale n. 13/2000 "Procedure di attuazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000/2006" si stabiliscono le modalità di acquisizione dei progetti e i criteri di selezione dei medesimi nell'ambito delle singole misure;

VISTA la Det. N. 12 del 05/04/2002 del Dirigente del Settore Caccia e Pesca di approvazione del bando per la presentazione della domanda di contributi relativi agli interventi previsti nel Complemento di programmazione per la Misura 4.12 -

Sottomisura 4.12 B "ACQUACOLTURA -" pubblicato sul BURP n. 48 del 18/04/2002

VISTA la Det. N. 18 del 24/7/2001 del Dirigente del Settore Caccia e Pesca, con la quale è stata approvato l'avviso pubblico per la selezione di esperti esterni per la valutazione dei progetti dello SFOP del POR - Puglia 2000/2006 ed è stato istituito il Gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti da acquisire;

VISTA la successiva Determinazione del Dirigente del Settore Caccia e Pesca n° 2 del 15/01/02, con la quale sono stati nominati gli esperti esterni del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti delle Misure dello SFOP del POR Puglia 2000/2006;

PRESO ATTO che a seguito del bando pubblicato per la Misura 4.12 - Sottomisura 4.12.13 sono state acquisite le domande dei progetti indicate nell'Allegato A) costituito da n. 2 fogli parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che, sulla base del predetto elenco, il Gruppo di Lavoro per la valutazione di merito e di ammissibilità dei progetti, ha espletato i propri compiti e in conseguenza il Responsabile di Misura ha effettuato l'istruttoria dei progetti ritenuti ammissibili, formulando apposito elenco (All. B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

RILEVATO che, in conseguenza dell'istruttoria espletata i progetti non ammissibili a finanziamento sono quelli indicati nell'allegato C costituito da n, 1 foglio, anche esso parte integrante del presente atto, di cui sono esplicate le motivazioni di non ammissibilità;

VISTO il punto I - Organizzazione del completamento di programmazione del POR 2000/2006 Puglia ed in particolare il capoverso 3.1 "Funzioni dei Servizi Responsabili dei Settori";

VISTA la L.R. n. 7/97 e la D.G.R. n. 3261/98 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza;

PROPONE

- Di prendere atto della valutazione di ammissibilità e di merito effettuata dal Gruppo di Lavoro costituito con Del. n° 18 del 01/08/2001 del Dirigente del Settore Caccia e Pesca, di cui all'elenco dei progetti indicati nell'allegato alla nota n° 2105/P del 17/07/2002 del Dirigente del Settore (All. A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- Di prendere atto dell'istruttoria effettuata dal Responsabile della Misura 4.12 e dell'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché della relativa graduatoria (All. B parte integrante del presente provvedimento);
- Di prendere atto dell'elenco dei progetti non ritenuti ammissibili a finanziamento con le relative motivazioni (All. C, parte integrante del presente provvedimento).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Responsabile di Misura
Dr. Giovanni Ninivaggi

Il Dirigente dell'Ufficio
P.I. Francesco Casamassima

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE CACCIA E PESCA**

VISTA la proposta del Dirigente dell'Ufficio Pesca e la relativa sottoscrizione, nella quale si è preso atto dell'istruttoria effettuata dal Responsabile della Misura 4.12, e dal Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti SFOP-POR Puglia 2000/2006, di cui all'elenco allegato alla nota Prot. N. 2105/P del 17/07/2002 del Dirigente del Settore e con la quale si è proposto di approvare tra gli altri l'Allegato B) costituito da n° 1 foglio, relativo alla graduatoria dei progetti, degli Enti richiedenti acquisiti a seguito del relativo "Bando" di cui alla Det. Dirig. N. 12 del 5/04/2002 - Mis. 4.12. B istruiti favorevolmente ed ammissibili a finanziamento;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di adottare la presente proposta;

VISTA la L.R. n. 7/97 e la D.G.R. N. 3261/98 che detta le direttive per la separazione dalle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

DETERMINA

- Di prendere atto della valutazione di ammissibilità e di merito effettuata dal Gruppo di Lavoro costituito con Det. n° 18 del 24/07/2001 del Dirigente del Settore Caccia e Pesca, di cui all'elenco dei progetti indicati negli allegati alla nota n° 2105/P del 17/07/2002 del Dirigente del Settore (All. A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento),
- Di prendere atto dell'istruttoria effettuata dal Responsabile della Misura 4.12 e dell'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento e di approvare la relativa graduatoria (All. B, parte integrante del presente provvedimento);
- Di prendere atto dell'elenco dei progetti non ritenuti ammissibili a finanziamento con le relative motivazioni (All. C, parte integrante del presente provvedimento). Ai sensi dell'art. 27 comma 10 della L.R. 13/2000 il finanziamento sarà concesso in funzione dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva fino ad esaurimento delle

risorse riferite alle annualità secondo quanto previsto nei piani finanziari di misura;

- Di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio del Bollettino della Regione Puglia per la sua pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 13/2000;
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia in aggiunta a quelli già assunti.

Il presente provvedimento redatto in duplice originale è composto da n° 3 pagine.

E' immediatamente esecutivo.

Sarà reso pubblico, mediante affissione all'Albo del Settore Caccia e Pesca nel rispetto della normativa vigente.

Verrà trasmesso in originale al Settore Segreteria della Giunta e copia all'Assessore Regionale all'Agricoltura.

Il Dirigente del Settore
Geom. Michele Fratino

ALLEGATO A)**POR PUGLIA 2000/2006 – ASSE IV – MISURA 4.12****Sottomisura 4.12.B “ACQUACOLTURA”**

NUM PRO GR	PROTOD	DATA SPEDIZ	RICHIEDENTE	OGGETTO
1	1835/P	18/6/02	PETRONCA CARLO - VIA CONTRADA CAPOIALE 71010 -CAGNANO VARANO	COSTRUZIONE MOTOBARCA
2	1836/P	18/6/02	MASSARO ANTONIO VIA NICOLÒ PAGANINI 71010 - CAGNANO VARANO	COSTRUZIONE MOTOBARCA
3	1771/P	17/6/02	COOP. ITTICA MARGHERITA- P.ZZA MARCONI N 9 - MARGHERITA DI SAVOIA	AVVIO E SVILUPPO ACQUACOLTURA NEI BACINI PRESALANTI LOC. ALMA DANNATA
4	1873/P	17/6/02	S.T.A.T. - PIAZZETTA E. MONTALE N. 1 73100 - LECCE	PROGETTO PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE E MODIFICA IMPIANTI PER RIDURRE GLI EFFETTI SULL'AMBIENTE
5	1632/P	15/6/02	COOP. LEVANTE - c/o CENTROFINANZA S.p.A C.SO ROMA 88 71100 - FOGGIA	NUOVO IMPIANTO DI MITICOLTURA
6	1685/P	17/6/02	ITTICA CALDOLI - VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N. 5 - 71010 POGGIO IMPERIALE	RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONE DI IMPIANTO DI ACQUACOLTURA CON ADOZIONE DI TECNOLOGIE ATTE A MINIMIZZARE GLI IMPATTI AMBIENTALI IN COMUNE DI POGGIO IMPERIALE
7	1868/P	17/6/02	AGRISUD - VIA DALMAZIA N. 21/A - 72100 - BRINDISI	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALLEVAMENTO LARVALE
8	1684/P	15/6/02	NEREIDI -STRADA PROV.LE MOLA POLIGNANO N. 29 - 70121 - MOLA DI BARI	IMPIANTO OFF-SHORE
9	1644/P	17/6/02	REHO SNC - RACALE (LE) - c/o STUDIO CASSANDRO VIA S. ANTONIO. 3- BARLETTA	ALLEVAMENTO SPUGNE MARINE
10	1820/P	17/6/02	COOP. ITTICOLTURA AZIENDA - VIA PANFILI 35 - 74100 - LAMA(TA)	IMPIANTO DI MITICOLTURA
11	1870/P	17/6/02	GAMBER ONE - VIA E. FERMI, 23 Z.I. 72100 - BRINDISI	ALLEVAMENTO GAMBERO PENEIDE
12	1717/P	17/6/02	MARICOLTURA MATTINATESE - VIA FISCHETTI 76 - 71030 MATTINATA (FG)	IMPIANTO ACQUACOLTURA A MARE
13	1718/P	18/6/02	JOLLY PESCA - VIA FERRARA 38 - 71010 - CAGNANO VARANO	ALLEVAMENTO COZZE E VONGOLE
14				
15	1716/P	15/6/02	GUADAGNO CATERINA - P.LE DELLA LIBERAZIONE LOTTO I° SC. B - 74100 - TARANTO	ALLEVAMENTO DI VONGOLE VERACI
16	1778/P	17/6/02	NEREIDI - STRADA PROV.LE MOLA POLIGNANO N. 29 - 70121- MOLA DI BARI	IMPIANTO ACQUACOLTURA A MARE
17	1688/P	17/6/02	ACQUACOLTURA MEDITERRANEA - VIA ARCIVESCOVADO, 1 - 74100 - TARANTO	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MARICOLTURA OFF-SHORE
18	1712/P	17/6/02	LAGMAR - VIA CENTONZA, 23 - 71010 - LESINA	IMPIANTODI MOLLUSCHICOLTURA LONG LINE
19	1713/P	17/6/02	ATLANTIDE COOP. - VIA OTTAVIANO AUGUSTO 36 - 71015- SANNICANDRO GARGANICO	IMPIANTODI MOLLUSCHICOLTURA LONG LINE
20	1708/P	17/6/02	ITTICA CARAPELLE - S.S. 159 Km 13.00 - 71043 -MANFREDONIA	AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI ACQUACOLTURA
21	1705/P	15/6/02	MELISO - STRADA PROV.LE MOLA POLIGNANO N. 29 - 70121 - MOLA DI BARI	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MARICOLTURA OFF-SHORE
22	1643/P	17/6/02	COOP. ADRIATICA - CAGNANO VARANO C/O STUDIO CASSANDRO VIA S. ANTONIO - 3- 70051 BARLETTA CAGNANO VARANO	ALLEVAMENTO DI MITILI SU FUNI SOSPENSE
23	1774/P	17/06/02	BLASI GROUP - CORSO VITTORIO	IMPIANTO DI MARICOLTURA OFF-SHORE IN GABIE SOMMERGIBILI IN

			EMANUELE II N. 67 - 72017 - OSTUNI BRINDISI	COMUNE DI OSTUNI
24	1831/P	17/06/2002	CARONE SRL - C.DA INCINA SS 16 Km 839,550 - 70044 POLIGNANO A MARE	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ACQUACOLTURA E DEPURAZIONE MITILI
25	1714/P	17/6/02	OROVIVO DELL'ADRIATICO - VIA G.B. AMICI 9/A 72100 BRINDISI	AVANNOTERIA POLIOVALENTE PER LA PRODUZIONE DI CROSTACEI PENEIDI E DI NUOVE SPECIE ITTICHE PREGIATE
26	1777/P	17/6/02	ADRIATICA ALLEVAMENTI - VIA LIGURIA 50/D 70053 -CANOSA DI PUGLIA	IMPIANTO DI MARICOLTURA PER SPECIE PREGIATE IN GABBIE SOMMERSIBILI IN COMUNE DI BISCEGLIE
27	1819/P	17/6/02	TORTUGA SRL -VIA IV BOCCALI N. 21 C/O CARIGLIA 71013 MANFREDONIA	AMPLIAMENTO DI UN ALLEVAMENTO DI PESCI IN GABBIE GALLEGGIANTE
28	1823/P	17/6/02	ALGESIRO - VIA IV BOCCALI N. 21 C/O CARIGLIA 71013 MANFREDONIA	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO POLIFUNZIONALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE COSTIERE E LA PRODUZIONE DI MOLLUSCHI EDULI
29	1773/P	17/6/02	PANITTICA PUGLIESE - VIA STRADA DEL PROCACCIO 72010 TORRE CANNE (BR)	AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI ACQUACOLTURA
30	1706/P	17/6/02	IONICA ITTICOLTURA - VIA MINNITI N. 67 74100 TARANTO	IMPIANTO DI MARICOLTURA OFF- SHORE IN GABBIE SOMMERSIBILI IN COMUNE DI CAMPOMARINO DI MARUGGIO (TA)
31	1682/P	17/6/02	EUITTICA SRL - VIA RIMEMBRANZA 22 70044 - POLIGNANO A MARE	IMPIANTO DI ACQUACOLTURA PER LA RIPRODUZIONE DI SPECIE MARINE
32	1638/P	17/6/02	RUSSI MICHELE - ISCHITELLA - C/O STUDIO CASSANDRO VIA S. ANTONIO - 3- 70051 BARLETTA	COSTRUZIONE MOTOBARCA
33	1645/P	17/6/02	COOP. PESCA 2000 - ISCHITELLA C/O STUDIO CASSANDRO VIA S. ANTONIO - 3- 70051 BARLETTA	INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO PER L'INGRASSO DI PENAEUS NELLA LAGUNA DI VARANO
34	1641/P	17/6/02	COOP. FOCE VARANO - ISCHITELLA C/O STUDIO CASSANDRO VIA S. ANTONIO - 3- 70051 BARLETTA	INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO PER L'INGRASSO DI PENAEUS NELLA LAGUNA DI VARANO
35	17047P	17/6/02	ALL. MAR. SUD. VIA CORSICA N. 45 - 70053 CANOSA	AMPLIAMENTO DI IMPIANTO DI MARICOLTURA ESISTENTE IN COMUNE DI GIOVINAZZO
36	1826/P- 1829/P	17/06/02	PESCHIERE TARANTINE -SS 106 KM 9 74100 TARANTO	IMPIANTO DI ACQUACOLTURA TERMICA
37	1709/P	17/6/02	ITTICA AZZURRA - S.S.16 KM 785 70054 GIOVINAZZO	IMPIANTO MARICOLTURA OFF- SHORE IN GABBIE SEMISOMMERSIBILI E GALLEGGIANTE ED ADEGUAMENTO AMBIENTALE DI UN IMPIANTO DI ACQUACOLTURA ESISTENTE - GIOVINAZZO
38	1770/P	17/6/02	C.R.I.A.M -VIALE VIRGILIO N. 113 - 74100 - TARANTO	IMPIANTO PER LA PRODUZIONE E L'ALLEVAMENTO DI VONGOLA VERACE

Il Dirigente del Settore
(Geom. Michele Fratino)



ALLEGATO B)

POR PUGLIA 2000/2006 – ASSE IV – MISURA 4.12

Sottomisura 4.12.B “ACQUACOLTURA”

NUM PROGR	PROT. E DATA	ENTI VARI	COSTO Euro	PUNTEGGI ART. 8 DEL BANDO				TOTALE PUNTEGGIO
				PUNTO “a”	PUNTO “b”	PUNTO “c”	PUNTO “d” QUALITA’ PROGETTO	
12	1717/P 17.06.2002	MARICLTURA MATTINATESE MATTINATA	928.347,00	1	1		3	5
16	1778/P 17.06.2002	NREIDI MOLA DI BARI	1.284.044,00	1			3	4
5	1632/P 15.06.2002	COOP. LEVANTE FOGGIA	795.840,00		1	1	0,5	2,5
9	1644/P	RHEO S.N.C. RACALE	762.000,00		1		1,5	2,5
20	1708/P 17.06.2002	ITTICA CARAPELLE MANFREDONIA	479.907,00		1		1,5	2,5
31	1682/P 17.06.2002	EUITTICA S.R.L. POLIGNANO	487.527,00		1		1,5	2,5
22	1643/P 17.06.2002	COOP. ADRIATICA CAGNANO VARANO	708.404,00				1,5	1,5
32	1638/P 17.06.2002	RUSSI MICHELE ISCHITELLA	160.000,00				1,5	1,5

Il Dirigente del Settore
(Geom. Michele Fratino)



ALLEGATO C)

POR PUGLIA 2000/2006 – ASSE IV – MISURA 4.12

Sottomisura 4.12.B “ACQUACOLTURA”

NUM PROGR	PROT. E DATA	ENTI VARI	ESITO	MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA'
1	1835/P – 18.06.2002	PETRONCA CARLO CAGNANO VARANO	NON AMMISSIBILE	ART.9 DEL BANDO
2	1836/P – 18.06.2002	MASSARO ANTONIO CAGNANO VARANO	NON AMMISSIBILE	ART. 9 DEL BANDO
3	17717/P 17.06.2002	COOPERATIVA ITTICA MARGHERITA MARGHERITA DI SOVOLA	NON AMMISSIBILE	DOCUMENTAZIONE NON COMPLETA AI SENSI L. 109/94
4	1873/P 17.06.2002	S.T.AT. LECCE	NON AMMISSIBILE	DOCUMENTAZIONE NON COMPLETA AI SENSI L. 109/94
6	1685/P 17.06.2002	ITTICA CALDOLI POGGIO IMPERIALE	NON AMMISSIBILE	DOCUMENTAZIONE NON COMPLETA AI SENSI L. 109/94 E PUNTO 7 LETT. B DEL BANDO
7	1868/P 17- 06.2002	AGRISUD BRINDISI	NON AMMISSIBILE	MANCANZA DOCUMENTAZIONE PUNTO 10 DEL BANDO
8	1684/P 15.06.2002	MELISO MOLA DI BARI	NON AMMISSIBILE	MANCANZA DOCUMENTAZIONE PUNTO 10 DEL BANDO
10	1820/B 17.06.2002	COOP. ITTICOLTURA AZIENDA LAMA (TA)	NON AMMISSIBILE	DOCUMENTAZIONE NON COMPLETA AI SENSI L. 109/94
11	1870/P 17.06.2002	GAMBER ONE BRINDISI	NON AMMISSIBILE	MANCANZA DOCUMENTAZIONE PUNTO 10 DEL BANDO
13	1718/P 18.06.2002	JOLLY PESCA CAGNANO VARANO	NON AMMISSIBILE	ART. 9 DEL BANDO
15	1716/P 15.06.2002	GUADAGNO CATERINA TARANTO	NON AMMISSIBILE	MANCANZA DOCUMENTAZIONE PUNTO 10 DEL BANDO
17	1688/P 17.06.2002	ACQUACOLTURA MEDITERRANEA TARANTO	NON AMMISSIBILE	MANCANZA DOCUMENTAZIONE PUNTO 10 DEL BANDO
18	1712/P 17.06.2002	LAGMAR LESINA	NON AMMISSIBILE	PUNTO 7 LETT. B DEL BANDO
19	1713/P 17.06.2002	ATLANTIDE COOP. SANNICANDRO GARGANICO	NON AMMISSIBILE	PUNTO 7 LETT. B DEL BANDO
21	1705/P 15.06.2002	MELISO MOLA DI BARI	NON AMMISSIBILE	PUNTO 7 LETT. B DEL BANDO
23	1774/P 17.06.2002	BLASI GROUP BRINDISI	NON AMMISSIBILE	MANCANZA DOCUMENTAZIONE PUNTO 10 DEL BANDO
25	1714/P 17.06.2002	OROVIVO BRINDISI	NON AMMISSIBILE	DOCUMENTAZIONE NON COMPLETA AI SENSI L. 109/94
26	1777/P 17.06.2002	ADRIATICA ALLEVAMENTI CANOSA DI PUGLIA	NON AMMISSIBILE	DOCUMENTAZIONE NON COMPLETA AI SENSI L. 109/94
27	1819/P 17.06.2002	TORTUGA MANFREDONIA	NON AMMISSIBILE	MANCANZA DOCUMENTAZIONE PUNTO 10 DEL BANDO
28	1823/P 17.06.2002	ALGESIRO MANFREDONIA	NON AMMISSIBILE	MANCANZA DOCUMENTAZIONE PUNTO 10 DEL BANDO
29	1773/P 17.06.2002	PANITTICA PUGLIESE TORRE CANNE	NON AMMISSIBILE	MANCANZA DOCUMENTAZIONE PUNTO 10 DEL BANDO E L. 109/94
30	1706/P 17.06.2002	JONICA ITTICOLTURA TARANTO	NON AMMISSIBILE	DOCUMENTAZIONE NON COMPLETA AI SENSI L. 109/94
33	1645/P 17.06.2002	COOP. PESCA 2000 ISCHITELLA	NON AMMISSIBILE	PUNTO 7 – LETT. B DEL BANDO
34	1641/P 17.06.2002	COOP. FOCE VARANO ISCHITELLA	NON AMMISSIBILE	PUNTO 7 – LETT. B DEL BANDO
35	1704/P 17.06.2002	AL.MAR. SUD CANOSA	NON AMMISSIBILE	MANCANZA DOCUMENTAZIONE PUNTO 10 DEL BANDO
36	1826/P 17.06.2002	PESCHIERE TARANTINE TARANTO	NON AMMISSIBILE	DOCUMENTAZIONE NON COMPLETA AI SENSI L. 109/94 E PUNTO 10 DEL BANDO
37	1709/P 17.06.2002	ITTICA AZZURRA GIOVINAZZO	NON AMMISSIBILE	DOCUMENTAZIONE NON COMPLETA AI SENSI L. 109/94 E PUNTO 10 DEL BANDO
38	1770/P 17.06.2002	C.R.I.A.M. TARANTO	NON AMMISSIBILE	MANCANZA DOCUMENTAZIONE PUNTO 10 DEL BANDO

Il Dirigente del Settore
(Geom. Michele Fratino)



Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI ANDRIA (Bari)
DELIBERA C.C. 18 giugno 2002, n. 40

Approvazione Piano di lottizzazione B 3.4.**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Omissis

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 12/02/1979 n. 6 e successive modifiche e per gli effetti degli artt. 21 e 27 della L.R. n. 56/80, il P.U. n. 22A/Urb.: Piano di Lottizzazione della maglia di P.R.G. B3.4 delimitata dalle Vie Gorizia, Milite Ignoto e Bisceglie con allegato schema di convenzione;
 - 2) di stabilire che, dopo l'esecutività del presente atto, si procederà ai sensi del 10° comma dell'art. 21 della Legge Regionale n. 56 del 31/05/1980.
- Il Presidente, VITANOSTRA Salvatore introduce la discussione sull'argomento di cui all'oggetto dando lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione Consiliare permanente e, per l'Ani mini strazi one, cede la parola al sigg.ri Consiglieri MISCIOSCIA Per. Agr. Benedetto, MONTRONE Ing., Vincenzo, DI BARI Ing. Gianrodolfo, CALDARONE Dr. Vincenzo -Sindaco, giusta resocontazione;
 - di seguito, il Presidente VITANOSTRA Salvatore invita il Segretario Generale a trasmettere la convenzione all'Ufficio per la verifica di quanto riportato nella medesima;
 - successivamente il Presidente VITANOSTRA Salvatore cede la parola ai Consiglieri sigg.ri: MISCIOSCIA Per. Agr. Benedetto, DE NIGRIS Dr. Domenico, giusta resocontazione;

- Essendo usciti i Consiglieri sigg.ri: FUCCI Dr. Benedetto, MANSI Avv. Giuseppe, MONTRONE ing. Vincenzo, DE NIGRIS Dr. Domenico, FRATEPIETRO Nicola, risultano n° 19 presenti;
- il Presidente VITANOSTRA Salvatore, pone in votazione la deliberazione così come proposta, viene approvata all'unanimità, per alzata di mano;

Per l'effetto,

Vista la proposta di delibera agli atti del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi degli iscritti a parlare;

Preso atto del risultato della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 54 assunta in data 15 Giugno 2001 è stato adottato il P.U. n. 22A/Urb.: Piano di Lottizzazione, con allegato schema di convenzione, della maglia di P.R.G. B3.4 delimitata dalle Vie Gorizia, Milite Ignoto e Bisceglie e prescritto ai lottizzanti che "nelle more tra l'adozione e l'approvazione definitiva del P. di L., adeguino i grafici progettuali eliminando da essi la quota della particella 1840 del foglio 31 che trovasi al di fuori della maglia di cui alla perimetrazione della lottizzazione";
- ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 31/05/1980, n. 56, il suddetto Piano è stato depositato presso la Segreteria Comunale per dieci giorni consecutivi a decorrere dal giorno 19 luglio al giorno 29 luglio 2001;
- dell'avvenuto deposito è stato dato avviso a mezzo di manifesti murali affissi dal giorno 19 luglio al giorno 29 luglio 2001 nonché attraverso un avviso pubblicato in data 27/07/2001 sul giornale locale "BARISERA - NUOVO COR-

RIERE” e un avviso pubblicato in data 25/07/2001 sul giornale locale “LA REPUBBLICA - BARI”;

- nei successivi venti giorni dopo la scadenza del periodo di pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione ed opposizione, così come comunicato dal Servizio Assistenza Organi Istituzionali con nota del 23 agosto 2001;

Visto che in data 21.11.2001 sono stati corretti dal progettista i grafici progettuali in conformità a quanto prescritto nella delibera di adozione;

Visto il seguente parere espresso dall’Ufficio del Genio Civile di Bari: “favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni del piano di lottizzazione in oggetto con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato” come si evince dalla nota pervenuta in data 9 novembre 2001, prot. n° 24618/01;

Vista la scheda di controllo di cui all’art. 35 della L.R. n. 56/80;

Ritenuto di approvare, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 12/02/1979 n. 6 e successive modifiche e per gli effetti degli artt. 21 e 27 della L.R. n. 56/80, il P.U. n. 22A/Urb.: Piano di Lottizzazione della maglia di P.R.G. 133.4 delimitata dalle Vie Gorizia, Milite Ignoto e Bisceglie;

Vista la Legge Regionale 31/05/1980, n° 56;

Visto il parere positivo, in linea tecnica, espresso dal dott. ing. Giovanni Tondolo, Capo Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, ai sensi del I comma dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000;

Visto, infine, il parere favorevole espresso dalla 5,1 Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 14/05/2002;

All’unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell’art. 15 della Legge

Regionale 12/02/1979 n. 6 e successive modifiche e per gli effetti degli artt. 21 e 27 della L.R. n. 56/80, il P.U. n. 22A/Urb.: Piano di Lottizzazione della maglia di P.R.G. 133.4 delimitata dalle Vie Gorizia, Milite Ignoto e Bisceglie con allegato schema di convenzione;

- 2) di stabilire che, dopo l’esecutività del presente atto, si procederà ai sensi del 10° comma dell’art.21 della Legge Regionale n. 56 del 31/05/1980.

Il Responsabile di P.O.
Innovazione Assistenza
agli Organi Istituzionali
D.ssa Marilena Sgarra

COMUNE DI CAROVIGNO (Brindisi)
IL DIRIGENTE DELL’U.T.C.

Approvazione variante Programma di Fabbricazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

in variante al Programma di Fabbricazione, al sensi del D.P.R. 20.10.98, n° 447, art. 5 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato i seguenti progetti per l’insediamento di attività produttive.

1. Insediamento attività produttiva industriale per la lavorazione di materiale in alluminio da realizzarsi alla Contrada “Giannantonio” in Catasto foglio 18 particelle 26 e 111;
Ditta: TINA Giuseppe, Progetto approvato con deliberazione di n° 16 del 6 marzo 2002;
2. Insediamento attività produttiva industriale per l’assemblaggio e la riparazione di centrali frigorifere e apparecchi per aria condizionata, da realizzarsi alla Contrada “Maresca” foglio 67 particella 196;
Ditta: LEOBILLA Giuseppe; Progetto approvato con deliberazione n° 17 del 6 marzo 2002;

3. Insediamento attività produttiva industriale per recupero e ampliamento della Masseria alla Contrada "Lama" al fine di destinarla a struttura ricettiva per il turismo rurale, in Catasto fogli 29 particelle 27 e 28;
Ditta: LANZILOTTI Angelo, LANZILOTTI Vita Giovanna e LANZILOTTI Giovanni Matteo;
Progetto approvato con deliberazione n° 29 del 14 maggio 2002;
4. Insediamento attività produttiva industriale per la realizzazione di vasi i terracotta da realizzarsi alla Contrada "Colacurto" in Catasto foglio 78 particella 6;
Ditta EPIFANI Andrea;
Progetto approvato con deliberazione n° 29 del 14 maggio 2002;
5. Insediamento attività produttiva industriale per la realizzazione di un Centro Pilota di Ippoterapia da eseguirsi alla Contrada, "Polinisso" in Catasto foglio 48 particelle 35, 46, 47, 206 e 207;
Ditta DE BIASI Francesco;
Progetto approvato con deliberazione n° 30 del 14 maggio 2002.

Il presente estratto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale Puglia, ai sensi della legge

regionale n° 56/80 art. 16 e della legge regionale n° 20 del 27 luglio 2001.

Carovigno, li 31 luglio 2002

Il Dirigente dell'U.T.C.
Dott. Ing. Leonardo Scatigna

COMUNE DI MOTTOLA (Taranto)
DECRETO 31 luglio 2002, n. 347

Esproprio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Omissis

DECRETA

Art. 1

Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Mottola gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di realizzazione dei programmi costruttivi nell'area piccole industrie di San Basilio, ed identificati come di seguito:

N° Pr.	DITTA Interessata	FG. n°	PARTICELLA Numero	Qualità in atto	CI	S. ESPR. Mq.	IND. TOTALE
01	ENTE IRRIGAZIONE SEZIONE SPECIALE PER LA RIFORMA FONDARIA IN PUGLIA E LUCANIA ORA REGIONE PUGLIA SETTORE RIFORMA FONDARIA con sede in C.so Sonnino 177 - Bari (c.f. 80017210727)	60	569 (ex 355/b) 572 (ex 357/b)	Incolto Pr. Incolto Pr.	U U	615 766 1.381	145,52
02	CATUCCI FRANCESCO nato a Mottola il 29.04.1936 ed ivi residente in C.da Terzi-Burgenesico (c.f. CTC FNC 36D29 F784I), coltivatore diretto	60	574 (ex 358/b) 575 (ex 358/c)	Seminativo Seminativo	2 2	8.248 1.542 9.791	12.794,12
03	DE CRESCENZO COSIMA nata a Mottola il 19.06.1940 ed ivi residente in via Risorgimento n° 263, proprietaria x 1/3 (c.f. DCR CSM 40H59 F784E), coltivatrice diretta; LATTARULO MATILDE M. nata a Mottola il 15.12.1965 ed ivi residente in via Risorgimento n° 263, proprietaria x 1/3 (c.f. LTT MLD 65T55 F784R); LATTARULO PIETRO nato a Mottola il 23.01.1967 ed ivi residente in via Risorgimento n° 263, proprietario x 1/3 (c.f. LTT PTR 67A23 F784Y).	60 60	587 (ex 387/a) 588 (ex 387/b)	Seminativo Seminativo	2 2	2.394 2.425 4.819	6.334,70
04	LATTARULO BETTINA nata a Mottola il 03.05.1931 ed ivi residente in via Pola n° 52 (c.f. LTT BTN 31E43 F784C), coltivatrice diretta	60 60 60	584 (ex 383/a) 585 (ex 383/b) 586 (ex 383/c)	Seminativo Seminativo Seminativo	2 2 2	2.166 2.782 2.757 7.705	10.613,28
05	CUSCITO IMMACOLATA nata a Mottola il 10.05.1938 ed ivi residente in via Albania n° 56, proprietaria x 6/9, (c.f. CSC MCL 38E50 F784V); coltivatrice diretta SANTAMARIA DOMENICA nata a Mottola il 06.05.1967 ed ivi residente in via Guttemberg n° 2, proprietaria x 1/9; (c.f. SNT DNC 67E48 F784X); SANTAMARIA DOMENICO nato a Mottola il 26.06.1964 ed ivi residente in via Pola n° 52, proprietario x 1/9, (c.f. SNT DNC 64P26 F784M); SANTAMARIA GIUSEPPE nato a Mottola il 02.02.1975 ed ivi residente in via Albania n° 56, proprietario x 1/9, (c.f. SNT GPP 75B02 F784Z).	60 60 60 60 60	576 (ex 373/a) 577 (ex 373/b) 578 (ex 373/c) 579 (ex 374/a) 580 (ex 374/b)	Vigneto Vigneto Vigneto Seminativo Seminativo	2 2 2 2 2	1.880 561 5.194 2.931 1.290 11.856	35.169,37
06	MICCOLIS ONOFRIO nato a Mottola il 08.01.1936 ed ivi residente in C.da Terzi n° 115, proprietario x 1/2, (c.f. MCC NFR 36A08 F784K); coltivatore diretto GENTILE ELENA nata a Castellaneta il 17.12.1941 e residente a Mottola in C.da Terzi n° 115, proprietaria x 1/2, (c.f. GNT LNE 41T57 C136N) coltivatrice diretta.	60 60 60	581 (ex 375/a) 582 (ex 375/b) 583 (ex 375/c)	Seminativo Seminativo Seminativo	3 3 3	9.513 444 3.314 13.271	18.280,00
07	GENTILE PAOLO nato a Noci (Ba) il 04.05.1925 e Residente a Mottola in via S. Allende n° 62, (c.f. GNT PLA 25E04 F915Z), coltivatore diretto	60	562 (ex 47/b)	Seminativo	2	4.662	5.973,36
08	MANGIARANO ANTONIETTA nata a Rende il 08.05.1926 e residente a Legnano (Mi) in via Pisa n° 31, proprietaria x 3/9, (c.f. MNG NNT 26A48 H235N); LATTARULO MATILDE nata a Legnano il 03.02.1963 ed ivi residente in via D.E. Cattaneo n° 6, proprietaria x 2/9, (c.f. LTT MLD 63B43 E514I); LATTARULO PIETRO nato a Cerro Maggiore il 19.01.1965 e residente a Legnano (Mi) in via Gurerciotti n° 33, proprietario x 2/9, (c.f. LTT PTR 65A19 C537F); LATTARULO ROSANNA nata a Cerro Maggiore il 20.12.1967 e residente a Legnano (Mi) in via Pisa n° 31, proprietaria x 2/9, (c.f. LTT RNN 67T60 C537J).	60 60	508 (ex 246) 510 (ex 246)	Seminativo Seminativo	2 2	638 14.239 14.877	10.800,35
09	GRECO FRANCESCO nato a Mottola il 10.08.1953 ed ivi residente in via Palagianello n° 122, proprietario x 1/2 c.f. (GRC FNC 53M10 F784J) GRECO MATILDE nata a Mottola il 04.11.1961 ed ivi residente in via Amendola n° 12, proprietaria x 1/2 c.f. (GRC MLD 61S44 F784G)	60	511 (ex 278) 513 (ex 278)	Seminativo Seminativo	2 2	624 11.930 12.554	8.242,28
10	MIRIZZI CARMELA nata a Gioia del Colle il 09.10.1964 e residente a Palagianello in via Martiri di Befiore n° 25, (c.f. MRZ CML 64R49 E038M), coltivatrice diretta	60	564 (ex 50/b) 565 (ex 50/c) 566 (ex 50/d) 567 (ex 50/e)	Seminativo Seminativo Seminativo Seminativo	2 2 2 2	5.956 6.794 6.794 4.558 24.102	39.831,01
11	MILANO DOMENICO nato a Mottola il 15.04.1938 ed ivi residente in vico Buonarroti I n° 4, proprietario x 1/2, (c.f. MLN DNC 38D15 F784T), coltivatore diretto; CARRIERO MARIA nata a Mottola il 16.05.1942 ed ivi residente in vico Buonarroti I n° 4, proprietaria x 1/2, (c.f. CRR MRA 42E56 F784Z).	60 60	589 (ex 401) 590 (ex 401)	Orto Orto	3 3	1.806 5.203 7.009	9.949,30

12	MILANO MARIA ROSA nata a Mottola il 28.09.1934 ed ivi residente in via Della Concordia sc. A, proprietaria X 1/2, (c.f. MLN MRS 34P68 F784J); QUARTO GAETANO nato a Mottola il 14.01.1932 ed ivi residente in via Della Concordia sc. A, proprietario x 1/2, (c.f. QRT GTN 32A14 F784Z), coltivatore diretto.	60	591 (ex 405)	Orto Irriguo	3	2.156	34.466,08
		60	592 (ex 405)	Orto Irriguo	3	748	
		60	593 (ex 405)	Orto Irriguo	3	734	
		60	594 (ex 405)	Orto Irriguo	3	3.795	
						7.433	
13	MILANO COSIMO nato a Mottola il 13.10.1949 e residente a Napoli in via Taddeo da Serra is. C/8 C.D. Torre Azzurra, proprietario x 1/2 (c.f. MLN CSM 49R13 F784S); SEPE GIUSEPPINA nata a Napoli il 19.07.1950 e residente a Napoli in via Taddeo da Serra is. C/8 C.D. Torre Azzurra, proprietaria x 1/2 (c.f. SPE GPP 50L59 F839V).	60	598 (ex 413/a)	Seminativo	2	1.054	1.542,57
		60	599 (ex 413/b)	Seminativo	2	1.208	
		60	600 (ex 413/c)	Seminativo	2	1.186	
						3.448	
14	MILANO VINCENZO nato a Mottola il 01.07.1948 e residente a Casoria (Na) in via Carlo Poerio n°23 proprietario x 1/2, (c.f. MLN VCN 48L01 F784S); PIEPOLI FRANCESCA nata a Palagianello il 10.02.1951 e residente a Casoria (Na) in via Carlo Poerio n°23 proprietaria x 1/2, (c.f. PPL FNC 51B50 G251H).	60	601 (ex 416/a)	Seminativo	2	679	1.068,79
		60	602 (ex 416/b)	Seminativo	2	863	
		60	603 (ex 416/c)	Seminativo	2	847	
						2.389	
15	MILANO GIUSEPPE nato a Mottola il 31.01.1949 ed ivi residente in via Guinizzelli n° 7, proprietario x 1/2, (c.f. MLN GPP 49A31 F784E); CARUCCI ANNA nata a Mottola il 23.05.1960 ed ivi residente in via Guinizzelli n° 7, proprietaria x 1/2, (c.f. CRC NNA 60E63 F784G).	60	604 (ex 419/a)	Seminativo	2	2.164	3.912,19
		60	605 (ex 419/b)	Seminativo	2	1.918	
		60	606 (ex 419/c)	Seminativo	2	1.918	
		60	607 (ex 419/d)	Seminativo	2	2.052	
						8.052	
16	LUPOLI GIUSEPPINA nata a Mottola il 05.09.1942 ed ivi residente in C.da Bovara n° 197, proprietaria x 1/3; (c.f. LPL GPP 42P45 F784N); MILANO RAFFAELLA nata a Mottola il 21.09.1968 ed ivi residente in C.da Bovara n° 197, proprietaria x 1/3; (c.f. MLN RFL 68P61 F784F); MILANO VINCENZO nato a Bari il 19.08.1964 e residente a Mottola in C.da Bovara n° 197, proprietario x 1/3; (c.f. MLN VCN 64M19 A662R).	60	595 (ex 409)	Seminativo	2	2.106	4.600,42
		60	596 (ex 409)	Seminativo	2	2.473	
		60	597 (ex 409)	Seminativo	2	2.428	
						7.007	

Artt. 2, 3, 4

Omissis

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Amedeo D'Onghia

COMUNE DI S. AGATA DI PUGLIA (Foggia)
DELIBERA C.C. 25 luglio 2002, n. 35

Approvazione definitiva P.P. zona CT

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

Con votazione unanime;

DELIBERA

- Di approvare, come approva, in via definitiva, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/80 il Piano Particolareggiato in zona C.T. del P.R.G. di questo Comune, i cui elaborati tecnici, redatti dai professionisti incaricati Ing. Alfredo Ferrandino e Arch. Carla A. Paciello sono i seguenti:
 - Relazione e Norme Tecniche - Relazione sommaria della spesa - superfici di occupazione;
 - Stralcio di P.R.G.;
 - Stralcio del PUTT;
 - Stralcio Catastale;
 - Planimetria di progetto P.P.;
 - Progetto su mappa catastale;
 - Planivolumetrico di progetto;
 - urbanizzazioni primarie (elettrica e P.I.);
 - urbanizzazioni primarie (rete idrica)
 - urbanizzazioni primarie (rete di fognatura bianca)

- Tipologie edilizie costruttive;
- Elenchi catastali delle proprietà;
- Schemi e particolari costruttivi;

- Di dare atto che al Piano Particolareggiato di cui al precedente punto 1) non sono pervenute opposizioni ed osservazioni, a seguito dello avvenuto deposito del Piano stesso, entro i termini così come stabilito dalla L.R. 56/80 art. 21;
- Di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.P. ed al deposito, così come previsto dall'art. 21 L.R. 56/80, nonché alla notifica ai proprietari degli immobili vincolati dal Piano;
- Di demandare all'U.T.C. di questo Ente i successivi e conseguenti adempimenti relativi al presente atto.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Dott.ssa Fabrizia Cusmai

Il Sindaco-Presidente
Dott. Vito Nicola Cristiano

Concorsi, Appalti e Avvisi

CONCORSI

A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)

**Concorso pubblico per 1 posto di Dirigente Medico disciplina "Medicina Trasfusionale".
Graduatoria.**

Graduatoria di merito

(approvata con deliberazione n. 83 del 13/02/2001)

N. ord.	Cognome e Nome	Titoli /20,000	Pr. Scrit. /30,000	Pr.Prat. /30,000	Pr.Orale /20,000	Totale /100,000
1.	CAFARO Lorenzo	3,020	29,000	28,000	20,000	80,020
2.	FALCO Sabino	3,103	28,000	28,000	20,000	79,103
3.	NASSI Anna	5,225	25,000	28,000	20,000	78,225
4.	TRITTO Vincenzo	4,265	26,000	28,000	19,000	77,265
5.	GAMBATESA Vincenzo	3,685	25,000	28,000	19,000	75,685
6.	DICUONZO Maria C.	2,175	21,000	24,000	19,000	66,175

A.U.S.L. BA/1 ANDRIA (Bari)

Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico con incarico professionale della disciplina "Medicina Fisica e Riabilitazione" per i Servizi Territoriali di Riabilitazione. Graduatoria.**Graduatoria di merito**

(approvata con deliberazione n. 443 del 30/07/2001)

N. ord.	Cognome e Nome	Titoli /20,000	Pr. Scrit. /30,000	Pr. Prat. /30,000	Pr. Orale /20,000	Totale /100,000
1	LAVACCA Maria	2,310	26,000	28,000	18,000	74,310
2	LAURENTACI Concetta	3,080	27,000	25,000	17,000	72,080
3	BIENTINESI Flavio	2,410	23,000	26,000	18,000	69,410
4	LOVERRE Anna	0,705	22,000	23,000	15,000	60,705
5	RICCI Comasia Maria B.	2,590	22,000	21,000	15,000	60,590
6	PELLEGRINO Donato	2,900	21,000	21,000	14,000	58,900

Il Direttore Generale
Dott. Tommaso Moretti

COMUNE DI MIGGIANO (Lecce)

Avviso pubblico per la formazione dell'elenco, imprese per licitazioni private semplificate anno 2002.

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Miggiano in data 22.08.2002. Il Bando per la formazione dell'elenco delle Imprese da invitare per l'anno 2002 alle gare di importo inferiore a Euro 750.000,00 (pari a L. 1.452.202.500) mediante licitazione privata semplificata.

L'elenco dei lavori da affidarsi con il sistema suddetto è allegato al detto Bando.

Le Imprese interessate dovranno far pervenire entro il 10.09.2002 la domanda e la dichiarazione come da schemi allegati al Bando.

Tra le domande pervenute entro il termine suddetto si farà un sorteggio per l'attribuzione del numero d'ordine nell'elenco.

Le domande che perverranno oltre tale termine saranno aggiunte all'elenco nell'ordine di arrivo.

Il giorno del sorteggio è fissato per il 12.09.2002 alle ore 9,00.

*Miggiano, li 22 agosto 2002*Il Responsabile del Servizio
Geom. Bruno Cosi

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (Foggia)

Concorso pubblico per rilascio n. 5 licenze per il servizio noleggio con conducente.**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il Regolamento Comunale per il servizio di taxi e noleggio con conducente approvato con delibera di C.C. n° 34 del 24-10-1997, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Foggia con atto n° 6244 del 21-11-1997, successivamente modificato con delibera C.C. n° 31 del 21-8-1998, sospesa e successivamente chiarita con delibera C.C. n° 57 del 29-9-1998, resa esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO. di Foggia n° 3366 del 15-10-1998;

Vista la Delibera n. 62 del 26.06.2002 con la quale la Giunta Municipale ha dettato le linee di indirizzo per l'indizione di un nuovo concorso per concessione licenze autonoleggio con conducente;

Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 70 del 18.07.2002 di approvazione bando di concorso per il rilascio di n. 5 licenze per il servizio noleggio con conducente;

Vista la legge n° 21/92;

Vista la L.R. n° 14/95;

Sentito il parere della Commissione consultiva comunale, istituita ai sensi dell'art. 10 vigente Regolamento comunale;

Vista il D.Leg.vo 267/2000;

RENDE NOTO

Che il Comune di Castelluccio Valmaggiore intende procedere all'indizione del bando di concorso per soli titoli per il rilascio di:
- n° 5 licenze per noleggio con conducente.

Chiunque abbia interesse all'assegnazione deve far pervenire entro il termine di giorni 25 (VENTI-CINQUE) dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio del Comune domanda indirizzata al Sindaco di Castelluccio Valmaggiore.

Nella domanda dovranno indicarsi:

1. Generalità complete (cognome nome luogo e data di nascita - cittadinanza - titoli di studio residenza e codice fiscale).

Alla domanda dovrà allegarsi dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante:

- a) copia conforme all'originale della patente di guida;
- b) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- c) iscrizione alla Camera di Commercio o Registro delle imprese artigiane ex L. 443/85 (o autocertificazione);
- d) possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
- e) proprietà o piena disponibilità - leasing del mezzo;
- f) non aver trasferito la precedente licenza da almeno cinque anni.

Ai fini della valutazione di eventuali impedimenti soggettivi gli interessati devono allegare alla domanda:

- 1) certificato penale;
- 2) certificato di non fallenza rilasciato dal Tribunale;

- 3) idonea certificazione dalla quale risulti che nel quinquennio precedente la domanda non vi sono stati provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze e di autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri Comuni;
- 4) documentazione di eventuali titoli di preferenza come stabiliti dall'art. 15 del Regolamento.

Gli interessati possono ricorrere alle forme della autocertificazione o certificazione sostitutiva prevista dal D.P.R. 445/00.

Costituiscono titoli preferenziali:

- L'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione al noleggio con conducente in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio, collaboratore familiare per il medesimo periodo;

- L'essere associati in forma cooperativa, di società di consorzio di imprese purchè esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

Dei documenti allegati alla domanda, dovrà essere prodotto, a cura del richiedente, un elenco descrittivo in duplice copia.

Le domande presentate dalle società devono essere sottoscritte da parte dei legali rappresentanti.

La Commissione d'esame sarà convocata, per la valutazione delle domande presentate, entro gg. 10 dal termine per la presentazione delle stesse.

12 agosto 2002

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Telesca

APPALTI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
LECCE

Avviso di gara per l'appalto dei lavori di allarga-

mento e rettifica della S.P. n. 66 Ugento-Taurisano.

E' indetto incanto pubblico per l'appalto dei "Lavori di allargamento e rettifica della S.P. n. 66 Ugento - Taurisano - 2° lotto" - Importo a base d'asta di Euro 860.274,29. Importo per il piano di sicurezza non soggetto a ribasso Euro 79.781,54 per un importo complessivo di Euro 940.055,83 e rientranti nella categoria OG3: (ex cat. G3 - categoria unica e prevalente), classifica III.

La stazione appaltante e la Provincia di Lecce, con sede in Lecce - Via Umberto I n. 13 - Tel. 0832 - 683617, Telex 860234, Telefax 0832-331002.

Il responsabile unico del procedimento e l'Ing. Luigi Tommasi.

L'esecuzione di detti lavori prevede tutte le opere e provviste necessarie per la loro esecuzione e sono finanziati con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, per cui il relativo calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardarlo pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di spedizione della domanda di somministrazione dei finanziamenti e la ricezione del relativo mandato presso la Tesoreria Provinciale.

I lavori avranno una durata di 300 (trecento) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna con pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il credito dell'impresa raggiunga la somma di Euro 103.000,00, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute per infortuni e per garanzie.

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino al momento in cui il Presidente di gara ha dichiarato aperta la stessa.

L'apertura delle buste avverrà il giorno 2 ottobre 2002 alle ore 8,30 presso gli Uffici della Provincia di Lecce, in Via Botti - Lecce.

Si fa presente che, qualora fosse necessario, questa Provincia si riserva la facoltà di sospendere ed aggiornare lo svolgimento della gara in questione.

Si precisa che:

- L'aggiudicazione sarà definitiva, ad unico incanto, e l'incanto pubblico avrà luogo mediante invio delle offerte per posta a norma del R.D. 20-12-1937 n. 2339, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a

prezzi unitari, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed art. 90 del D.P.R. 21-12-1999 n. 554, tenendo presente che saranno considerate automaticamente anomale, e quindi escluse tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

- L'esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque;
- il concorrente dovrà presentare una sola offerta, non essendo ammesse offerte plurime;
- Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio;
- l'offerente che eventualmente intendesse subappaltare dei lavori nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni, dovrà dichiarare tale volontà nell'ambito della dichiarazione di cui al successivo punto 2), indicando i lavori o le parti di lavoro che si intendono subappaltare o concedere in cottimo.
- E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria che utilizzi il subappalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria via via corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- le condizioni dell'appalto risultano dal relativo Capitolato speciale, consultabile presso l'Ufficio Appalti di questa Provincia Via Botti - Lecce, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00, con possibilità di fotocopiare gli stessi con spese a carico dell'impresa.

Il plico debitamente sigillato con ceralacca, dovrà pervenire esclusivamente per posta, mediante raccomandata espresso o posta celere, a questa amministrazione - Via Umberto I n. 13 Lecce, non più tardi delle ore 12,00 del giorno precedente quello della gara e con i documenti appresso indicati, tenendo presente che i documenti di cui ai

seguenti numeri 4 - 5 - 6 - 7 - 8 10 e 11 possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive non autenticate, da rendere eventualmente contestualmente alla dichiarazione di cui al seguente n. 2, la quale dovrà essere ugualmente presentata in competente bollo anche se contenente dichiarazioni sostitutive:

- 1) modulo - offerta da ritirare presso l'Ufficio Appalti di questa Provincia - Vi Botti Lecce durante l'orario di apertura al pubblico, da completarsi a cura dell'impresa nella colonna 3) con l'indicazione in cifre ed in lettere del prezzo unitario offerte nella colonna 4) col prodotto delle colonne 2) x 3), unitamente al prezzo complessivo dell'offerta risultante dalla somma di tali prodotti ed al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo massimo posto a base di gara.

Il prezzo massimo che le offerte non devono oltrepassare è di Euro 860.274,29, oltre IVA come per legge.

Il modulo - offerta dovrà essere sottoscritto in ciascun foglio dal legale rappresentante dell'impresa e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

Inoltre l'impresa, nell'ambito della parte dei lavori a corpo, deve, pena di inammissibilità, dichiarare di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinata attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 19 comma 4 e 21 della Legge n. 109/94 e s.m.i. Detto modulo, con apposta la competente marca da bollo, dovrà essere racchiuso in busta chiusa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembri di chiusura, che non dovrà contenere altro documento all'infuori del solo modulo - offerta.

- 2) Dichiarazione, da redigersi in lingua italiana ed in competente bollo, con la quale codesta impresa attesti di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni

locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

I consorzi dovranno anche dichiarare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre.

L'impresa inoltre dovrà dichiarare, pena l'esclusione:

- A) che si impegna, in caso di aggiudicazione, a consentire la consegna dei lavori e ad effettuare la effettiva cantierizzazione delle opere entro e non oltre gg. 15 dalla richiesta di questa Provincia;
- B) di conoscere e di accettare che la Provincia, in caso di inottemperanza dei predetti impegni da parte dell'impresa aggiudicataria, potrà revocare l'aggiudicazione, affidandola alla ditta che avrà presentato la seconda migliore offerta, fatti salvi i provvedimenti connessi ai danni che la Provincia potrà subire in conseguenza dell'inottemperanza;
- C) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di Euro 517.000,00 e che preveda inoltre l'assicurazione della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di Euro 517.000,00.

- 3) Dichiarazione attestante l'inesistenza delle

situazioni di cui al comma 1 lettere a), d), e), f), g) e h) dell'art. 75 del D.P.R. 21-12-1999 n. 554 così come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30-08-2000 n. 412;

- 4) Certificato generale del Casellario giudiziale in data non anteriore di sei mesi a quella fissata per la gara, in originale o in fotocopia in bollo autenticata.

Detto certificato dovrà riferirsi al titolare e al direttore tecnico se si tratta di imprese se individuale; a tutti i componenti se si tratta di s.n.c. o Società di fatto, a tutti gli accomandatari se si tratta di s.a.s. ed agli Amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di Società o di Consorzio, nonché ai Direttori tecnici quando siano persone diverse alle predette; ed inoltre ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

- 5) Certificato dei Carichi Pendenti in data non anteriore di sei mesi a quella fissata per la gara, in originale o in fotocopia in bollo autenticata.

Detto certificato dovrà riferirsi al titolare ed al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; a tutti i componenti se si tratta di S.n.c. o Società di fatto, a tutti gli accomandatari se si tratta di S.a.s. ed agli Amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di Società o di Consorzio, nonché ai Direttori tecnici quando siano persone diverse alle predette;

- 6) Attestazione di qualificazione SOA, o fotocopia autenticata della stessa, per la categoria OG3 classifica III, rilasciata a norma del D.P.R. 25.01.2000 n. 34 Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 8 della Legge 11-02-1994 n. 109 e s.m.i.;

- 7) Certificato di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente, in data non anteriore di sei mesi a quella fissata per la gara, o fotocopia in bollo dello stesso, debitamente autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, dal quale risulti l'indicazione della persona o delle

persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa. Sarà ritenuta valida la fotocopia in bollo di detto certificato autenticata da un notaio o altro Pubblico Ufficiale autorizzato dalla legge.

- 8) Certificato in carta libera di data non anteriore di sei mesi a quella fissata per la gara attestante la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti della Cassa Edile, o fotocopia autenticata dello stesso.

E' da intendersi Cassa Edile ogni tipo di organizzazione previdenziale avente scopi analoghi e compatibili con quelli previsti nei contratti collettivi di settore.

Si precisa che il certificato dovrà riportare l'espressa attestazione che alla data del rilascio l'impresa interessata è in regola con i versamenti contributivi non essendo sufficiente la semplice attestazione di iscrizione o di eseguiti versamenti fino ad una certa data.

- 9) Ricevuta del versamento alla Tesoreria Provinciale - ROLO BANCA 1473 - LECCE, a titolo di cauzione, dell'importo di Euro 18.801,11.

Detta cauzione può essere presentata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà avere una validità di almeno centotanta giorni dalla data fissata per lo svolgimento della gara.

Inoltre la fideiussione bancaria od assicurativa dovrà contenere l'impegno del fideiussore a costituire la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Infine si fa presente che la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le imprese che presentino unitamente alla stessa la certificazione di cui alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000.

- 10) Certificato rilasciato dall'Ufficio Provinciale di Collocamento obbligatorio presso le Ammini-

strazioni Provinciali in data non anteriore di sei mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti l'ottemperanza alla Legge 12/03/1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o fotocopia dello stesso;

- 11) Numero di partita IVA e codice attività risultanti da fotocopia del relativo certificato di attribuzione o da apposita dichiarazione su carta semplice sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta.

Per ciò che concerne le imprese riunite ai sensi degli articoli 93 e 95 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, la Capogruppo dovrà presentare la documentazione di cui ai precedenti punti 1 - 2 e 9, nonché per ciascuna impresa facente parte della riunione, compresa la Capogruppo stessa, anche la documentazione di cui ai precedenti punti 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 e 11.

La Capogruppo dovrà, inoltre, presentare il mandato conferitole dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (o copia di essa autenticata) con conferimento della relativa procura a chi legalmente rappresenta l'impresa Capogruppo.

Per ciascuna delle imprese riunite e per sé stessa la Capogruppo dovrà presentare, altresì, l'attestazione di qualificazione SOA per la categoria richiesta al punto 6) e per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

In ogni caso la somma degli importi per le quali le imprese sono qualificate dovrà essere almeno pari all'ammontare dei lavori a base di gara, con possibilità dell'aumento del quinto dell'importo di qualificazione nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti in riunione di impresa.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e di consorzi tra imprese, o tra cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell'art. 13 comma 5 della Legge 109/94 modificata dalla Legge 415/98, anche se non ancora costituiti.

In tal caso, fermo restando i certificati e le dichiarazioni di cui sopra per la capogruppo e le mandanti, l'offerta di cui al precedente n. 1) dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudica-

zione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificarla come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare all'incanto pubblico in più di una Associazione temporanea o Consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in Associazione o Consorzio.

Sulla busta del piego dovrà chiaramente risultare l'indicazione dell'impresa mittente, nonché, la seguente dicitura:

OFFERTA PER L'INCANTO PUBBLICO DEL GIORNO _____ "LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA S.P. N. 66 UGENTE-TAURISANO - 2° LOTTO" per l'importo di Euro 940.055,83 (indicare la data fissata per la gara).

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti o l'offerta, oppure manchino i sigilli di cui sopra o il plico non riporti all'esterno le indicazioni richieste.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il piego stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Tutte le spese contrattuali, registro, emolumenti, diritti, imposte e asse, ecc. sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario definitivo.

L'impresa che abbia presentato dichiarazioni sostitutive dovrà presentare, successivamente all'aggiudicazione provvisoria, e comunque entro quindici giorni dalla richiesta di questa Provincia, quei certificati o loro copia in bollo autenticata ai sensi di legge per i quali sia stata presentata la suddetta dichiarazione sostitutiva.

La mancata corrispondenza tra quanto dichiarato ed i certificati presentati sarà sanzionata con l'esclusione dalla gara e con la rideterminazione della media.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà,

entro dieci giorni dalla richiesta di questa Amministrazione:

- inviare, mediante assegno circolare intestato al "Cassiere dell'Amministrazione Provinciale", la somma relativa alle spese contrattuali (registrazione, diritti di segreteria e di copia);
- costituire la cauzione definitiva.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Nel caso in cui non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile.

Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

Le imprese si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse,

ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica economica e sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né il titolo a risarcimento dei danni.

Infine, in caso di eventuale comunicazione comunque pervenuta, concernente mutamenti delle modalità e dei tempi di espletamento della gara, codesta impresa è tenuta a rivolgersi presso l'Ufficio appalti di questa Amministrazione Via Botti - Lecce, per la conferma scritta di detta comunicazione specificandone oggetto, contenuto ed estremi di riferimento (protocollo e data), con l'avvertenza che in mancanza della conferma scritta, detta comunicazione dovrà considerarsi priva di valore.

Lecce, li 8 agosto 2002

Il Dirigente Ufficio Appalti
Dott. Michele Sessa

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
LECCE

Avviso di gara per l'appalto dei lavori di completamento dell'Istituto Professionale per i Servizi Sociali di Nardò.

E' indetto incanto pubblico per l'appalto dei "Lavori di completamento dell'Istituto Professionale per i Servizi Sociali di Nardò - Importo a base d'asta di Euro 966.114,94. Importo per il piano di sicurezza non soggetto a ribasso Euro 28.983,45 per un'importo complessivo di Euro 995.098,39 e rientranti nella categoria prevalente OG1 classifica III per l'importo di Euro 765.767,04 e nella categoria scorporabile OG11 classifica I per l'importo di Euro 229.331,35.

La stazione appaltante è la Provincia di Lecce, con sede in Lecce - Via Umberto I n. 13 - Tel. 0832 - 683617, Telex 860234, Telefax 0832 -331002.

Il responsabile unico del procedimento è l'Ing. Francesco Negro.

L'esecuzione di detti lavori prevede tutte le opere e provviste necessarie per la loro esecuzione e sono finanziati con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, per cui il relativo calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di spedizione della domanda di somministrazione dei finanziamenti e la ricezione del relativo mandato presso la Tesoreria Provinciale.

I lavori avranno una durata di 540 (cinquecento-quaranta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna con pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il credito dell'impresa raggiunga la somma di Euro 50.000,00, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute per infortuni e per garanzie.

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta fino al momento in cui il Presidente di gara ha dichiarato aperta la stessa.

L'apertura delle buste avverrà il giorno 25 settembre 2002 alle ore 8,30 presso gli Uffici della Provincia di Lecce, in Via Botti - Lecce.

Si fa presente che, qualora fosse necessario, questa Provincia si riserva la facoltà di sospendere ed aggiornare lo svolgimento della gara in questione.

Si precisa che:

- L'aggiudicazione sarà definitiva, ad unico incanto, e l'incanto pubblico avrà luogo mediante invio delle offerte per posta a norma del R.D. 20-12-1937 n. 2339, con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art.21 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed art. 89 del D.P.R. 21-12-1999 n. 554, tenendo presente che saranno considerate automaticamente anomale, e quindi escluse tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- L'esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque;
- il concorrente dovrà presentare una sola offerta, non essendo ammesse offerte plurime;
- si procederà all'aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
- in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio;
- l'offerente che eventualmente intendesse subappaltare dei lavori nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni, dovrà dichiarare tale volontà nell'ambito della dichiarazione di cui al successivo punto 2), indicando i lavori o le parti al lavoro che si intendono subappaltare o concedere in cottimo.
- E' fatto obbligo all'impresa aggiudicataria che utilizzi il subappalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria via via corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

- le condizioni dell'appalto risultano dal relativo Capitolato Speciale, consultabile presso l'Ufficio Appalti di questa Provincia Via Botti - Lecce, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle 12,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, con possibilità di fotocopiare gli stessi con spese a carico dell'impresa.

Il plico debitamente sigillato con ceralacca, dovrà pervenire esclusivamente per posta, mediante raccomandata espresso o posta celere, a questa Amministrazione - Via Umberto I n. 13 Lecce, non più tardi delle ore 12,00 del giorno precedente quello della gara e con i documenti appresso indicati, tenendo presente che i documenti di cui ai seguenti numeri 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 e 11 possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive non autenticate, da rendere eventualmente contestualmente alla dichiarazione di cui al seguente n. 2, la quale dovrà essere ugualmente presentata in competente bollo anche se contenente dichiarazioni sostitutive:

- 1) offerta sottoscritta dal concorrente in competente bollo con indicazione del ribasso percentuale sia in cifre sia in lettere, racchiusa in busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e che non dovrà contenere altro documento all'infuori dell'offerta;
- 2) Dichiarazione, da redigersi in lingua italiana ed in competente bollo, con la quale codesta impresa attesti di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

I consorzi dovranno anche dichiarare, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre.

L'impresa inoltre dovrà dichiarare, pena l'esclusione:

- A) che si impegna, in caso di aggiudicazione, a consentire la consegna dei lavori e ad effettuare la effettiva cantierizzazione delle opere entro e non oltre gg. 15 dalla richiesta di questa Provincia;
 - B) di conoscere e di accettare che la Provincia, in caso di inottemperanza dei predetti impegni da parte dell'impresa aggiudicataria, potrà revocare l'aggiudicazione, affidandola alla ditta che avrà presentato la seconda migliore offerta, fatti salvi i provvedimenti connessi ai danni che la provincia potrà subire in conseguenza dell'inottemperanza;
 - C) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di Euro 517.000,00 e che preveda inoltre l'assicurazione della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di Euro 517.000,00.
- 3) Dichiarazione attestante l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1 lettere a), d), e), f), g) e h) dell'art. 75 del D.P.R. 21-12-1999 n. 554 così come SOSTitUItO dall'art. 2 del D.P.R. 30-08-2000 n. 412;
 - 4) Certificato generale del Casellario giudiziale in data non anteriore di sei mesi a quella fissata per la gara, in originale o in fotocopia in bollo autenticata.
Detto certificato dovrà riferirsi al titolare e al direttore tecnico se si tratta di impresa se individuale; a tutti i componenti se si tratta di S.n.c. o Società di fatto, a tutti gli accomandatari se si tratta di S.a.s. ed agli Amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di Società o

di Consorzio, nonché ai Direttori tecnici quando siano persone diverse alle predette; ed inoltre ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

- 5) Certificato dei Carichi Pendenti in data non anteriore di sei mesi a quella fissata per la gara, in originale o in fotocopia in bollo autenticata.

Detto certificato dovrà riferirsi al titolare ed al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; a tutti componenti se si tratta di S.n.c. o Società di fatto, a tutti gli accomandatari se si tratta di S.a.s. ed agli Amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di Società o di Consorzio, nonché ai Direttori tecnici quando siano persone diverse alle predette;

- 6) Attestazione di qualificazione SOA, o fotocopia autenticata della stessa, per la categoria OG1 classifica III e OG11 classifica I, rilasciata a norma del D.P.R. 25.01.2000 n. 34 Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 8 della Legge 11-02-1994 n. 109 e s.m.i.

Si precisa, inoltre, che l'impresa qualificata solo per la categoria prevalente OG1 dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, dichiarare di subappaltare le opere rientranti nella categoria scorporabile OG11 ad Imprese in possesso della relativa qualificazione, ovvero associarsi, sin dal momento della partecipazione all'appalto, in A.T.I. di tipo verticale.

- 7) Certificato di iscrizione all'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente, in data non anteriore di sei mesi a quella fissata per la gara, o fotocopia in bollo dello stesso, debitamente autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, dal quale risulti l'indicazione della persona o delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa. Sarà ritenuta valida la fotocopia in bollo di detto certificato autenticata da un notaio o altro Pubblico Ufficiale autorizzato dalla legge.

- 8) Solo per le imprese partecipanti alla categoria OG1, certificato in carta libera di data non anteriore di sei mesi a quella fissata per la gara attestante la regolarità contributiva dell'impresa nei confronti della Cassa Edile, o fotocopia autenticata dello stesso.

E' da intendersi Cassa Edile ogni tipo di organizzazione previdenziale avente scopi analoghi e compatibili con quelli previsti nei contratti collettivi di settore.

Si precisa che il certificato dovrà riportare l'espressa attestazione che alla data del rilascio l'impresa interessata è in regola con i versamenti contributivi non essendo sufficiente la semplice attestazione di iscrizione o di eseguiti versamenti fino ad una certa data.

- 9) Ricevuta del versamento alla Tesoreria Provinciale - ROLO BANCA 1473 - LECCE, a titolo di cauzione, dell'importo di Euro 19.901,97.

Detta cauzione può essere presentata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà avere una validità di almeno centotanta giorni dalla data fissata per lo svolgimento della gara. Inoltre la fideiussione bancaria od assicurativa dovrà contenere l'impegno del fideiussore a costituire la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Infine si fa presente che la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per le imprese che presentino unitamente alla stessa la certificazione di cui alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

- 10) Certificato rilasciato dall'Ufficio Provinciale di Collocamento obbligatorio presso le Amministrazioni Provinciali in data non anteriore di sei mesi a quella fissata per la gara, dal quale risulti l'ottemperanza alla Legge 12/3/1999 n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o fotocopia dello stesso;

11) Numero di partita IVA e codice attività risultanti da fotocopia del relativo certificato di attribuzione o da apposita dichiarazione su carta semplice sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta.

Per ciò che concerne le imprese riunite ai sensi degli articoli 93 e 95 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, la Capogruppo dovrà presentare la documentazione di cui ai precedenti punti 1-2 e 9, nonché per ciascuna impresa facente parte della riunione, compresa la Capogruppo stessa, anche la documentazione di cui ai precedenti punti 3-4-5-6-7-8-10 e 11.

La Capogruppo dovrà, inoltre, presentare il mandato conferitole dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (o copia di essa autenticata) con conferimento della relativa procura a chi legalmente rappresenta l'impresa Capogruppo.

Per ciascuna delle imprese riunite e per sé stessa la Capogruppo dovrà presentare, altresì, l'attestazione di qualificazione SOA per la categoria richiesta al punto 6) e per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

In ogni caso la somma degli importi per le quali le imprese sono qualificate dovrà essere almeno pari all'ammontare dei lavori a base di gara, con possibilità dell'aumento del quinto dell'importo di qualificazione nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti in riunione di impresa.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese e di consorzi tra imprese, o tra cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell'art.13 comma 5 della Legge 109/94 modificata dalla Legge 415/98, anche se non ancora costituiti.

In tal caso, fermo restando i certificati e le dichiarazioni di cui sopra per il capogruppo e le mandanti, l'offerta di cui al precedente n. 1) dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti di consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificarla come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. E' vietata qualsiasi modifica-

zione alla composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare all'incanto pubblico in più di una Associazione temporanea o Consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in Associazione o Consorzio.

Sulla busta del piego dovrà chiaramente risultare l'indicazione dell'impresa mittente, nonché, la seguente dicitura:

OFFERTA PER L'INCANTO PUBBLICO DEL GIORNO _____ "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ISTITUITO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI DI NARDO' " per l'importo di Euro 995.098,39 (indicare la data fissata per la gara).

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti o l'offerta, oppure manchino i sigilli di cui sopra o il plico non riporti all'esterno le indicazioni richieste.

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il piego dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Tutte le spese contrattuali, registro, emolumenti, diritti, imposte e tasse, ecc. sono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario definitivo.

L'impresa che abbia presentato dichiarazioni sostitutive dovrà presentare, successivamente all'aggiudicazione provvisoria, e comunque entro quindici giorni dalla richiesta di questa Provincia, quei certificati o loro copia in bollo autenticata ai sensi di legge per i quali sia stata presentata la suddetta dichiarazione sostitutiva. La mancata corrispondenza tra quanto dichiarato ed i certificati presentati sarà sanzionata con l'esclusione dalla gara e con la rideterminazione della media.

L'impresa aggiudicataria dell'appalto dovrà, entro dieci giorni dalla richiesta di questa Amministrazione:

- inviare, mediante assegno circolare intestato al "Cassiere dell'Amministrazione Provinciale", la somma relativa alle spese contrattuali (registrazione, diritti di segreteria e di copia);

- costituire la cauzione definitiva.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Nel caso in cui non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile.

Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

Le imprese si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica economica e sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né il titolo a risarcimento dei danni.

Infine, in caso di eventuale comunicazione comunque pervenuta, concernente mutamenti delle modalità e dei tempi di espletamento della gara codesta impresa è tenuta a rivolgersi presso l'Ufficio Appalti di questa Amministrazione Via Botti - Lecce, per la conferma scritta di detta comunicazione specificandone oggetto, contenuto ed estremi di riferimento (protocollo e data), con l'avvertenza che in mancanza della conferma scritta, detta comunicazione dovrà considerarsi priva di valore.

Lecce, lì 12 agosto 2002

Il Dirigente Ufficio Appalti
Dott. Michele Sessa

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO (Foggia)

Avviso di asta pubblica per la vendita di n. 2 lotti di terreno proprietà comunale.

Il Comune di Ascoli Satriano, Vico S. Donato tel. 0885/652811 e telefax 0885/652830, indice asta pubblica per la vendita di n.2 lotti di terreno di proprietà comunale, costituenti l'azienda agricola denominata "Masseria San Vito", siti nel comprensorio "San Vito Ciminiero Pozzo della Strada" del territorio comunale. La gara viene indetta con il metodo di cui alla lettera c) dell'art. 73 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato (Regio Decreto 23.05.1924, n. 827), e, cioè, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta.

Le offerte di gara devono pervenire entro il termine perentorio del 09.09.2002. Per le modalità di presentazione delle offerte gli interessati dovranno fare riferimento esclusivamente all'Avviso di gara affisso in data 07.08.2002 all'albo Pretorio di questo Comune. Il responsabile del procedimento è l'ing. Michele Bruno.

Ascoli Satriano, li 07/08/2002

Il Responsabile del Settore 3°
Arch. Gioacchino Casamassima

COMUNE DI GALATONE (Lecce)

Avviso di gara per lavori di bonifica ex discarica R.S.U. località Vorelle.

Il sottoscritto Ing. Alessandro Marzano, Responsabile del Procedimento, rende noto che verrà esposto pubblico incanto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto. Ai sensi dell'art. 80 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/99 si comunica:

- 1) Ente attuatore e soggetto appaltante: Comune di Galatone, Piazza Costadura n. 1, 73044 Galatone. Telefono 0833/864911-Fax 0833/865051;
- 2) L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 89 del Regolamento, con esclusione automatica delle

offerte anomale, ai sensi del comma 1 bis dell'art. 21 della legge 109/94 e successive modificazioni.

A tale proposito si precisa che, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, saranno considerate tutte le offerte valide in gara con esclusione delle offerte estreme già eliminate ai sensi del comma 1/bis dell'art. 21 della detta L. 109/94.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

Il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell'art. 326 della Legge n. 2248 allegato F) del 20.3.1865, come stabilito dal 4° comma dell'art. 19 della legge n. 109/94 e successive modificazioni.

- 3) L'appalto ha per oggetto gli interventi necessari per la bonifica dell'ex discarica intesa all'eliminazione delle fonti di inquinamento ambientale del territorio sia naturale che antropizzato, impedendo la diffusione di inquinanti nel suolo, sottosuolo e nell'atmosfera; inoltre altro obiettivo è quello del recupero ambientale e naturalistico dell'area.

In particolare è previsto:

- rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti;
- operazioni di scarifica e pulizia;
- realizzazione di pozzo profondo;
- capping dell'area;
- opere per la captazione e combustione del biogas;
- opere per il drenaggio delle acque meteoriche;
- recinzione;
- realizzazione di edificio per quadri elettrici e idraulici;
- impianti elettrici;
- opere di finitura del capping e sistemazione del verde;
- impianto di irrigazione;
- pavimentazione;
- fornitura e posa in opera di arredi.

L'importo dei lavori a base d'asta è di Euro 807.920,67 - Categoria prevalente: OG12, Classifica III, opere e impianti di bonifica e protezione ambientale, del DPR 34/2000.

- 4) I lavori dovranno essere ultimati entro 210 (duecentodieci) giorni dalla data di consegna.
- 5) Gli atti del progetto sono depositati in visione presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni feriali e durante le ore d'ufficio. Degli stessi potrà essere richiesta copia fino a otto giorni prima della presentazione delle offerte provvedendo direttamente alla liquidazione della spesa alla copisteria Tecnufficio - Viale XXIV Maggio n. 16 in Galatone - telefono 0833/862620, presso cui saranno depositati gli originali.
- 6) Le offerte, redatte in lingua italiana indirizzate al Comune di Galatone - Piazza Costadura n. 1, devono pervenire al protocollo comunale entro le ore 13,00 del giorno 18.09.2002. L'apertura dei plichi è fissata alle ore 10,00 del giorno 19.09.2002 presso la sede comunale e, se necessario, proseguirà con continuazione nei giorni successivi, fino all'espletamento di tutte le operazioni.
- 7) Sarà ammesso ad assistervi il legale rappresentante delle imprese concorrenti.
- 8) L'opera è finanziata:
 - quanto a Euro 1.035.530,82 con fondi rivenienti dal POR PUGLIA, annualità 2002, Misura 1.8, Azione 5.13;
 - quanto a Euro 90.008,76, con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (Pos. n. 4415546/00).
 I pagamenti delle prestazioni saranno eseguiti per acconti ogni qualvolta il credito netto dell'impresa, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00.
- 9) E' consentito, per i concorrenti, di presentare offerta: ai sensi degli artt. 93 e seguenti del Regolamento alle condizioni e con i limiti di cui al D.P.R. n. 34/2000.
- 10) Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 90 (novanta) giorni dalla gara senza che vi sia stata formale comunicazione di aggiudicazione.
- 11) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

12) Saranno ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 10 della Legge 109/94 modificata.

OFFERTA E DOCUMENTI

Per poter partecipare alla gara, l'impresa dovrà far pervenire entro le ore 13,00 del giorno 18.09.2002 con raccomandata o servizio di posta celere, esclusivamente per mezzo del servizio postale di Stato, plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, sigillato con ceralacca indirizzato al Comune di Galatone - Piazza Costadura n. 1, con l'indicazione del mittente e dell'oggetto dell'appalto, contenente i seguenti documenti:

- A) offerta, in bollo, contenente in cifre ed in lettere il ribasso percentuale sull'elenco prezzi di progetto ed il conseguente importo netto dei lavori, regolarmente sottoscritta da rappresentante legale dell'impresa.
L'offerta deve essere contenuta in apposita busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura.
- B) Dichiarazione su carta legale sottoscritta, con la quale il concorrente, con riferimento ai lavori di cui si tratta:
 - dichiara di essere in possesso dei requisiti generali di cui allo art. 17 del D.P.R. n. 34/2000;
 - comunichi la ragione sociale dell'impresa, domicilio fiscale, codice fiscale e/o partita IVA;
 - attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - attesti di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonchè la disponibilità di attrezzature

- adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- dichiarati di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000 e del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - dichiarati di essere edotto che a norma di legge non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art.1664 del Codice Civile;
 - attestati di aver preso visione del piano di sicurezza ai sensi del D.Leg.vo 494/96 e s.i. e degli oneri derivanti, ritenuti congrui a garantire l'esecuzione in sicurezza dell'appalto;
 - attestati di non essere collegato ad altra impresa partecipante alla gara, né in forma societaria, né consorziata, né in raggruppamento temporaneo;
 - dichiarati i lavori che eventualmente intende subappaltare, con le modalità previste dall'art. 18 della Legge n. 55/90 come modificata ed integrata dall'art. 34 della Legge 109/94 e successive integrazioni;
 - dichiarati di essere disponibile alla cantierizzazione effettiva dei lavori entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione.
- C) Certificati rilasciati da INPS, INAIL e CASSA EDILE o altro ente paritetico, in originale o copia conforme, nei rispettivi termini di validità, attestanti la regolarità della posizione contributiva dell'impresa.
- D) Attestazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale di eseguito sopralluogo da parte del legale rappresentante dell'impresa o da persona dallo stesso delegata.
- E) Cauzione di cui all'art. 30 della Legge 109/94 e 1 successive modificazioni ed integrazioni, dell'importo di Euro 17.160,00, pari al 2% dei lavori in arrotondamento, costituita ai sensi e nei modi previsti dall'art.100 del Regolamento di cui al D.P.R. 554/99. In caso di fidejussione bancaria o assicurativa deve essere prevista espressa rinuncia al beneficio della, preventiva escussione del debitore principale con operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e con validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- La cauzione provvisoria è ridotta del 50% per l'impresa che presenti unitamente alla stessa la certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
- F) Impegno di un fidejussore abilitato verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al 2° comma dell'art. 30 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dell'appalto.
- Al riguardo si precisa che l'impegno è richiesto comunque, a prescindere dalla forma scelta per il rilascio della cauzione di cui al precedente punto E), e che non può essere reso dallo stesso offerente.
- G) Certificato in originale o copia conforme, nei termini di validità, rilasciato dall'Ufficio del Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio, comprovante l'iscrizione dell'impresa per la categoria di lavori oggetto d'appalto, contenente, in caso di società, il nome delle persone delegate a rappresentare e ad impegnare legalmente la stessa e l'attestazione che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento, che la medesima non ha presentato domanda di concordato e che a suo carico non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio antecedente alla data di gara.
- H) Certificato Generale del Casellario Giudiziale, di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, per il titolare e per il direttore tecnico, se persona diversa dal titolare;
- I) Dichiarazione, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99, attestante che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o che non è tenuta al loro rispetto.
- L) Attestazione rilasciata dalla SOA, in originale o copia conforme.

Per le società commerciali e le cooperative dovrà inoltre essere presentato;

M) Certificato della Cancelleria del Tribunale competente, di data non anteriore a sei mesi a quella di gara, dal quale risulti che non sono in corso procedimenti per la liquidazione od il fallimento della società.

N) In luogo di quanto richiesto al precedente punto H), certificato generale del Casellario Giudiziale di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, per il Direttore Tecnico e:

- per tutti i soci, nel caso di società in nome collettivo;
- per i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per gli altri tipi di società e per le cooperative.

Per i Consorzi e le Imprese riunite, ai sensi dell'art. 93 e seguenti del Regolamento di cui al D.P.R. 554/99, oltre alle dichiarazioni ed ai documenti richiesti, che dovranno essere presentati dall'impresa capo-gruppo e da ciascuna impresa mandante, sono richiesti;

O) Mandato conferito dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (o copia di esso autenticata) e conforme alle prescrizioni di cui all'art.95 del citato Regolamento.

P) Procura relativa al mandato, conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capo-gruppo, risultante da atto pubblico (o copia di esso autenticata).

E' ammessa la presentazione sia del mandato che della procura in unico atto notarile redatto in forma pubblica.

E' vietato ai concorrenti consorziati o associati di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio o anche in forma individuale; in tale circostanza saranno escluse dalla gara sia l'impresa singola che l'associazione in cui la stessa figurasse partecipante come mandante o mandataria.

I consorzi sono tenuti, a pena di esclusione, ad indicare Per quali consorziati il consorzio con-

corre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

E' consentita la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) e e), della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se non ancora costituiti, purchè l'offerta sia sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e contenga l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo. la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui al citato art. 10, comma 1, lett. d) ed e) della Legge n. 109/94 modificata ed integrata, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

I documenti di cui ai punti C), G), H) o N), I), L) e M). Possono essere sostituiti da dichiarazioni temporaneamente sostitutive non autenticate da rendere eventualmente contestualmente alla dichiarazione di cui al precedente punto B).

ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore sarà tenuto ai seguenti adempimenti, nel termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione:

- versamento delle spese contrattuali (carta bollata, diritti di segreteria, imposte di registro, ecc.);
- costituzione deposito cauzionale definitivo nelle forme e con i contenuti di cui all'art. 30 della L. 109/94 e successive modificazioni e dell'art. 101 del Regolamento;
- costituzione di polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualunque causa salvo quelli previsti dalla legge e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; ai sensi dell'art. 103 del Regolamento la somma assicurata dovrà essere pari all'importo contrattuale con un massimale minimo di Euro 500.000 per la responsabilità civile verso terzi;

- dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza e di stato di famiglia, ove richiesti;
- stipulazione del contratto.

In caso di inadempimento ai detti obblighi, l'appaltatore incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, salva restando per l'Amministrazione ogni ulteriore azione e risarcimento danni, nonché la facoltà di procedere ad una nuova gara ovvero all'esecuzione in economia dei lavori a totale carico, rischio e responsabilità dell'appaltatore medesimo o all'affidamento dei lavori ad altra impresa nei modi previsti dalla legge.

Se l'aggiudicatario non stipuli il contratto definitivo, nel termine stabilito, l'Amministrazione attiverà la procedura prevista dell'art. 30 della Legge 109/94 integrata e disporrà per l'incameramento della cauzione provvisoria, dandone comunicazione all'Autorità di vigilanza.

Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'IVA.

NORMATIVA ANTIMAFIA

Al contratto si procederà solo quando l'Amministrazione avrà accertato, l'assenza dei provvedimenti definitivi o di misura di prevenzione, a suo carico o dei provvedimenti richiamati nella Legge 55/90 art. 7, nei modi e forme previsti dalla legge.

Nel caso che l'Impresa aggiudicataria risulti essere incorsa in uno dei tali provvedimenti o procedimenti, si darà corso a nuovo esperimento di gara.

Nel presente invito si intende integralmente recepita ogni altra disposizione sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso di cui alla legge 19.3.1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni.

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli

oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e sino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti coi soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altro loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

- 2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del l'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
- 3) In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata procederà ad una detrazione del 20% sul pagamento in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiti.
Per le detrazioni del pagamento di cui sopra. l'impresa non può proporre eccezione alla stazione appaltante nè il titolo a risarcimento dei danni.
- 4) Potrà essere autorizzato il subappalto, nei limiti alle condizioni e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

AVVERTENZE GENERALI

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Se il plico non risulti pervenuto entro il termine fissato o risulti pervenuto con mezzo diverso dal servizio postale o privo dell'indicazione del mittente e/o dell'oggetto dell'appalto, si considera come non pervenuto.

La mancata produzione, anche parziale, la difformità o incompletezza delle dichiarazioni presentate costituirà per la stazione appaltante motivo legittimo di esclusione delle imprese.

Saranno altresì esclusi i raggruppamenti nei quali anche una sola delle imprese che li costituiscono sia incorsa nelle omissioni di cui sopra.

Si precisa comunque che tutti i documenti, le dichiarazioni e le prescrizioni, nessuna esclusa, innanzi previste sono richieste a pena di esclusione.

Inoltre si fa luogo alla esclusione dalla gara nel caso l'offerta non sia contenuta nella apposita busta interna o quest'ultima non sia chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio delle stesse.

L'Amministrazione si riserva la facoltà prevista dal comma 1 ter dell'art. 10 della L. n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala.

Si dà atto che l'impegno della ditta aggiudicataria è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo dopo la stipulazione del relativo contratto.

Infine si precisa che non dovrà essere considerata valida alcuna comunicazione, concernente mutamenti delle modalità e dei tempi di espletamento della gara, che non sia confermata da formale provvedimento di questa Amministrazione.

Galatone, lì 08/08/2002

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Marzano

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (Bari)**Avviso di gara lavori di costruzione delle urbanizzazioni primarie in zona PIP D/2 del Sub Comparto 3".**

Il Dirigente dell'U.T.C. comunica che questo Comune ha indetto un pubblico incanto da tenersi alle ore 10,00 del giorno 17.09.02 in una sala del Comune aperta al pubblico per l'appalto dei: "Lavori di costruzione delle urbanizzazioni primarie in zona P.I.P. D/2 del Sub-Comparto 3" per un ammontare a base d'asta di Euro 608.763,60 oltre IVA. L'importo assoggettabile a ribasso è, pertanto, di Euro 608.763,60. L'asta sarà presieduta dal Dirig. dell'UTC dott. Ing. Pietro Milella.

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 della legge sui LL.PP. n. 109 dell'11.02.94 così come mod. ed int. dalla L. 18.11.98 n. 415 mediante ribasso con offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 5 della L. 2.2.1973 n. 14.

Luogo di esecuzione dei lavori: "GIOIA DEL COLLE - ZONA P.I.P. D/2".

Classificazione di lavori: Cat. prev. OG6 Classe II del DPR 34/2000 per l'importo di Euro 310.340,25.

Cat. non prevalente scorporabile OG3 Classe II del DPR 34/2000 per l'importo di Euro 298.423,35.

FINANZIAMENTO: l'intervento è interamente finanziato con fondi P.O.R. Regione Puglia in attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000 - 2006 e del Completamento di Programmazione. Il bando di gara integrale potrà essere visionato e ritirato presso Comune di Gioia del Colle, Uff. Tecnico Servizio LL.PP., P.zza M. Di Savoia, 10 tel. 080.3488260.

Gioia del Colle, lì 12.08.2002

Il Dirigente Dell'U.T.C.
Ing. Pietro Milella

COMUNE DI SANARICA (Lecce)**Avviso di gara per lavori di completamento Rete Fognatura Nera Zona P.I.P.**

Il Comune di Sanarica - Via Roma n. 20 Cap 73030 Tel/Fax 0836 343218 - indice Pubblico Incanto per l'appalto dei Lavori "Costruzione Rete Fognatura Nera - Area P. I. P. - con aggiudicazione ai sensi dell'art. 21 comma 1 lettera b) della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia con il criterio del prezzo più basso sull'importo a base d'asta.

L'importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso è di Euro 510.205,26 oltre ad Euro 7.653,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il finanziamento è garantito per Euro 481.608,34 da contributo Regionale e per Euro 36.250,00 dal Comune di Sanarica con Muto concesso dalla Cassa DD.PP.

Categoria prevalente: G6 (allegato A del DPR n. 334/2000).

Le offerte devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20 Settembre 2002 al Comune di Sanarica - Via Roma n. 20, in busta chiusa sigillata correlate della documentazione indicata nel bando di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

La gara avrà luogo giorno 23.09.2002 alle ore 10:00 nella sede municipale.

Il bando è pubblicato all'albo pretorio da oggi 22.08.2002.

Il bando integrale di gara e i moduli per offerta sono disponibili presso l'ufficio tecnico comunale dalle ore 09:00 alle ore 12:00 escluso il sabato.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Olindo GATTO.

Il Responsabile del Servizio
Area Tecnica
Ing. Olindo Gatto

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI (Bari)

Avviso di gara realizzazione infrastrutture nella Z.I. comparto Alfa.

1. Stazione appaltante: Comune di Sannicandro di Bari - Via Marconi, 2 - 70028 Sannicandro di Bari - telefono 0809936111 - fax 0809936333 - e-mail: appalti.comsan@libero.it.

2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi L. 109/1994 e s.m.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
 - 3.1 luogo di esecuzione: Zona industriale - Sannicandro di Bari;
 - 3.2 descrizione: realizzazione di strade, acquedotti, fognature e impianto di P.I.;
 - 3.3 importo complessivo appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 1.206.730,84 cat. prev. OG3 class. II;
 - 3.4 oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 36.201,93;
 - 3.5 lavorazioni di cui si compone l'intervento: Lavorazione - Cat. - Class. - Importo Euro: Lavori stradali, OG3, II, 442.359,26, cat. prev.; Movimenti di materie, OS1, II, 341.337,11, cat. scorp.; Lavori idrici e fognanti, OG6, II, 225.149,77, cat. scorp.; Rete di illuminazione, OG11, 197.884,70, cat. scorp.;
 - 3.6 i lavori di cui cat. OG6 e OG11 possono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, e non sono subappaltabili;
 - 3.7 modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto artt. 19, e. 4, e 21, c. 1, lett. c), L. 109/94 e s.m.
4. Termine di esecuzione: gg. 608 (seicentotto) naturali e consecutivi decorrenti da data consegna lavori.
5. Documentazione: il discip. di gara contenente le nonne integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione gara, modalità di compilazione e presentazione offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudica-

zione dell'appalto nonché elaborati grafici, computo metrico, piano di sicurezza, Cap. Spec. d'Appalto, schema di contratto e lista di cat. di lavorazioni e forniture previste per esecuzione dei lavori e formulare l'offerta, sono visibili presso l'Uff. LL.PP., aperto al pubblico tutti i giorni feriali da lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00; è possibile acquistarne una copia presso INFOPOINT s.n.c. sito a Sannicandro di Bari in via Gen. Mondelli 28, tel. 080.3881002 fax 3885300 nei giorni feriali, giovedì pomeriggio escluso; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stessa ditta.

6. Termine, indirizzo ricezione, modalità presentazione e data apertura offerte:
- 6.1 termine: ore 12,00 10.09.02;
- 6.2 indirizzo: Comune di Sannicandro di Bari - Via Marconi 2 - Sannicandro di Bari;
- 6.3 modalità: secondo quanto previsto nel discip. di gara di cui p. 5. presente bando;
- 6.4 apertura offerte: seduta pubblica ore 10,00 11.09.02.
7. Cauzione: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata: da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) importo complessivo dell'appalto di cui p. 3.3., pari a Euro 24.134,62.
8. Finanziamento: Il progetto pari a Euro 1.682.874,81 è finanziato per Euro 1.565.073,57 con fondi P.O.R. e per Euro 117.801,24 con fondi del bilancio comunale.
9. Termine validità offerta: 180 gg. da data presentazione.
10. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per attuazione piani di sicurezza di cui p. 3.4. presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi art.

21, c. 1 e 1/bis, L. 109/94 e s.m., mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel discip. di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui p. 3.4. presente bando.

11. Varianti: non sono ammesse offerte in variante. Resp. procedimento: Ing. Domenico Satalino. Informazioni relative all'appalto rivolgersi all'Uff. Appalti e Contratti - Iginio Del Vecchio - tel. 080.9936318 - e-mail appalti.comsan@libero.it.

Sannicandro di Bari, lì 14.08.2002

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Domenico Satalino

AVVISI

IVPC6 s.r.l. AVELLINO

Rende noto la "Realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica a 20 Kv in cavo sotterraneo per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dal campo eolico nel Comune di Celle S. Vito.

Il sottoscritto avv. Oreste VIGORITO, nella qualità di amministratore delegato della IVPC 6 srl con sede in Avellino alla Via Circumvallazione 54/h, con la presente

RENDE NOTO

che ha inoltrato domanda all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA per la realizzazione e l'esercizio di una linea elettrica a 20 KV in cavo sotterraneo per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dal campo eolico nel territorio del comune di CELLE S. VITO.

La linea elettrica in progetto ha lo scopo di convogliare l'energia prodotta dagli aerogeneratori e successivamente trasformata a 20 Kv, fino alla

cabina di interconnessione per la consegna all'ENEL che provvederà ad immetterla sulla rete pubblica a 20 Kv.

La linea elettrica a 20 Kv in cavo sotterraneo da realizzare interesserà il comune di Celle S. Vito in Provincia di Foggia, ed avrà uno sviluppo complessivo di circa Km. 6,8.

L'impianto è stato progettato nel rispetto della Legge 28/06/1986 n. 339, e D.M.LL.PP. n. 28 del 21/03/1988 e O.M.LL.PP. 05/08/1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni e sarà realizzato tenendo conto delle seguenti norme:

- CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);
- IEC (International Electrotechnical Commission);
- Normativa USL e DPR 547/55 e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- la linea elettrica sarà esercitata alla tensione di 20 Kv a corrente alternata trifase a 50 Hz con tre cavi sotterranei in alluminio di sezione da 185 a 300 mmq. unipolare del tipo ARG7 H1RX-12/20 Kv posati ad una profondità minima di 120 cm.

CABINA AEROGENERATORE

E' una struttura di tipo monoblocco di cemento armato vibrato contenente tutte le apparecchiature di media tensione (trasformatore MT/BT, quadro MT di sezionamento e protezione) e di bassa tensione (quadro di comando e controllo aerogeneratore).

Di queste cabine ne sono previste undici, una per ogni aerogeneratore e sono costituite da:

- box in cemento armato vibrato con struttura in monoblocco di dimensioni 4.500(L) x 2.460(13) x 2.460(H) diviso in due ambienti (MT e BT) mediante parete;
- quadro MT unificato con isolamento in aria per la protezione del trasformatore con IMS del tipo rovesciato;
- trasformatore trifase in olio da 900 KVA-20/0,69 Kv a basse perdite.

CABINA PRIMARIA

La cabina primaria AT è per definizione l'impianto per la consegna all'ENEL dell'energia elettrica. Essa è costituita da 2 trasformatori AT 25 MVA, da tutte le apparecchiature AT per la prote-

zione dell'impianto e la misura del voltaggio e della corrente, nonché da tutte le apparecchiature elettriche di protezione e di misura dell'impianto M.T., le apparecchiature BT per i servizi ausiliari e le relative strutture di tipo monoblocco in cemento armato vibrato per il loro alloggiamento. Detta cabina primaria è già esistente nel Comune di Celle San Vito ed è stata realizzata dalla I.V.P.C. 4 srl con precedente decreto autorizzativi dell'Amministrazione Provinciale di Foggia.

Ai sensi dell'art. 112 del T.U. del 11/12/1933 n. 1775 gli interessati potranno presentare le proprie osservazioni entro 30 gg. (trenta giorni) dalla data di pubblicazione del presente avviso presso le sedi municipali dei comuni interessati dall'intervento o facendole pervenire direttamente alla I.V.P.C. 6 srl con sede in Avellino alla Via Circumvallazione n. 54/h.

L'originale della domanda ed il relativo progetto sono depositati presso la sede della Società I.V.P.C. 6 srl e presso la sede municipale interessata dall'impianto a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

Avellino, lì 09/08/2002

IVPC 6 srl
L'Amministratore Delegato
Avv. Oreste Vigorito

AZZARONE ANGELA - VIESTE (Foggia)

Richiesta di Pronuncia di Compatibilità Ambientale.

Opera: Residenza estiva per portatori di handicap. Soggetto proponente: Sig.ra Angela Azzarone - Via Einaudi n. 10 - Vieste.

Progettista: Dott. Arch. Maria Pecorelli. Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Chioncio (Area Tecnica - Sportello Unico per le Attività Produttive - Comune di Vieste).

Si informa che ai fini della V.I.A. di cui all'art. 10 della L.R. 12.04.2001, n. 11 - "Norme sulla valutazione di impatto ambientale", in data 08.07.2002 è stato depositato presso l'Assessorato all'Ambiente

della Regione Puglia, la Provincia di Foggia e l'Ente di Gestione del Parco Nazionale del Gargano, il progetto e lo studio di Impatto Ambientale relativo alla costruzione di una residenza estiva per portatori di handicap, localizzato in agro del Comune di Vieste alla loc. S. Maria di Merino, che prevede la realizzazione di un villaggio turistico

rivolto all'accoglienza di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, dotato di servizi di tipo terapeutico (palestra, piscina, percorsi di equitazione), per un volumetria complessiva di 5.939,58 mc su una superficie di 33.333,00 mq.

Firma del Proponente
Azzarone Angela